

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
TRASMESSA VIA PEC
agli indirizzi censiti nel registro denominato "INDICE PA"
archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi
drca@postacert.istruzione.it, drsi@postacert.istruzione.it

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO n. 4504/2020 DEL 30.04.2020**

Lo scrivente Avv. Fabio Ganci, in nome e per conto dei docenti NAPOLI FORTUNATA, LENTINI GIUSEPPINA, FARINA VITTORIO, DI FIORE VINCENZO, DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO, AMODEO DOMENICO, tutti rappresentati e difesi giuste procure in calce al ricorso TAR Lazio R.G. n. 1072/2020 ed elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo; nella causa instaurata contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, ora **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per la Campania** – Ambito territoriale di Caserta - e **per la Sicilia**, Ambiti territoriali di Agrigento, di Messina e di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

PREMESSO CHE

Secondo l'ordinanza n. 4504/2020 del 30.04.2020, il **TAR Lazio ha affermato "la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio;**

CONSIDERATO CHE

L'ordinanza richiamata n. 836/2019, ivi allegata, ha stabilito che:

"Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

*a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR **nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali (o di altre istituzioni resistenti) interessati dal quale risulti:***

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR (o altre istituzioni resistenti) hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

L'ordinanza richiamata ha anche previsto che le pubblicazioni ed adempimenti debbano essere eseguite entro **termini perentori** (Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Avv. Fabio Ganci a nome e per conto dei propri assistiti interessati dall'azione legale di cui in premessa,

CHIEDE

- agli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** la Campania e la Sicilia **di eseguire immediatamente l'allegata ordinanza e nello specifico di provvedere a:**

A) pubblicare sul proprio sito istituzionale l'atto di avviso, il testo integrale del ricorso R.G. n. 1072/20, del ricorso per motivi aggiunti R.G. n. 1072/20, dell'ordinanza n. 4504/20 e degli ulteriori documenti (come da file zip allegato), in un'apposita sezione del sito denominata “**atti di notifica**”;

B) inserire, in calce alla pubblicazione di cui al punto A), **un avviso** contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione Terza *Bis*, numero 4504/2020 del 30.04.2020;
2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

C) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'atto di avviso, il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza n. 4504/20, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto);

D) rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dell'atto di avviso, del ricorso R.G. n. 1072/20, del ricorso per motivi aggiunti R.G. n. 1072/20, dell'ordinanza n. 4504/20 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “**atti di notifica**”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

E) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Gli **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** PER la Campania e la Sicilia, **hanno l'obbligo** di pubblicare sul proprio sito istituzionale il predetto avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, dell'ordinanza, l'elenco dei controinteressati **entro il 30 Maggio 2020**, e di darne comunicazione allo scrivente avvocato **entro il 5 Giugno 2020**;

Si allega file zip contenente:

- Atto di avviso;
- Testo integrale del ricorso introduttivo;
- Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti
- Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 4504/2020
- Elenco completo dei controinteressati;
- Ordinanza n. 836/2019 del 6 Febbraio 2019;
- Distinta del versamento quota Pubblici Proclami.

Palermo, li 11.05.2020

Avv. Fabio Ganci

STUDIO LEGALE

AVV. FABIO GANCI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
PEC: fabioganci@pecavpa.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 4504/2020 pubblicata il
30.04.2020)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 1072/2020;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti: NAPOLI FORTUNATA, LENTINI GIUSEPPINA, FARINA VITTORIO, DI FIORE VINCENZO, DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO, AMODEO DOMENICO

Amministrazione intimata:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA - Ambiti territoriali di Agrigento, di Messina e di Palermo - in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Ambito territoriale di Caserta - in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

NOTIFICATO ANCHE AI CONTROINTERESSATI BUONANNO SILVIA, C.F. BNNSLV58T55L379T, ALFONSA MARIA TERESA MONTANA, C.F. MNTLNS65R43E431T, GIUSEPPE MANCUSO, C.F. MNCGPP65T31Z133O, GALATI GIROLAMA, C.F. GLTGML64H49E013G

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, n. 2200 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto il bando della procedura selettiva, per titoli, riservata al personale che ha svolto, per almeno 10

anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui bandisce una procedura selettiva per SOLI TITOLI, RISERVATA al solo personale, già dipendente A TEMPO INDETERMINATO da IMPRESE PRIVATE, in possesso del solo DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, a cui vengono riservati ben 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo indeterminato (pari al 25% dei posti dell'organico di diritto del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020), SOTTRAENDO DEFINITIVAMENTE tali posti alla dotazione organica dei collaboratori scolastici regolarmente inseriti, previo superamento di apposita procedura concorsuale, nelle graduatorie provinciale permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Sunto dei motivi del ricorso:

I ricorrenti sono tutti **collaboratori scolastici** che - per effetto del **superamento di concorsi e del conseguente inserimento nelle graduatorie provinciale permanenti dei collaboratori scolastici del MIUR** - vantano una aspettativa qualificata all'assunzione a tempo indeterminato ex art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

L'interesse ad agire dei ricorrenti è quindi evidente in quanto il provvedimento impugnato **riserva a dipendenti di imprese private il 25% dei posti dell'organico del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020**, ossia il 25% della dotazione organica in base alla quale saranno stipulati i prossimi contratti a termine o a tempo indeterminato dei collaboratori scolastici, con conseguente definitiva sottrazione di tali posti dalle disponibilità per le immissioni in ruolo dei collaboratori scolastici.

L'impugnato decreto prevede infatti **l'assunzione in ruolo di oltre 11.000 dipendenti** (già a tempo indeterminato) **di ditte private di pulizia**, a cui erano stati precedentemente **appaltati** da parte degli Enti Locali i meri servizi di pulizia di alcune scuole, per fare fronte alla temporanea **carenza** di collaboratori scolastici **negli organici di alcuni Enti Locali.**

L'art. 1 del bando dispone inoltre che **gli 11.263 posti** di collaboratore scolastico banditi **vengano riservati a dipendenti di imprese di pulizia PRIVATA** per il solo fatto di avere *“svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi ... servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di IMPRESE titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.”*

L'art. 4 del bando sancisce inoltre che, **IN TOTALE DEROGA ALL'OBBLIGO DI SUPERAMENTO DI UN CONCORSO**, *“12. La procedura selettiva si articola nella VALUTAZIONE DEI TITOLI di cui agli articoli 5 e 6”.*

L'art. 4 del bando dispone altresì, pure **“IN DEROGA AL REQUISITO CULTURALE previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. – Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo**

di collaboratore scolastico e in ragione della specialità delle procedure selettive, sono **AMMESSI a partecipare alle procedure selettive coloro che sono IN POSSESSO del DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**, il quale inoltre, in base al successivo articolo 6, “*concorre con gli altri titoli culturali nella determinazione del punteggio complessivo*”.

L'art. 4 del bando prevede, infine, che “*le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio*”, possono essere “*attestate*” con una mera “**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**”.

L'art. 5 del bando oltre a confermare la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti prevede, al comma 5 lett. L, che l'eventuale “*condanna penale per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione*” non è di per sé ostativa all'assunzione, essendo sufficiente “*indicare*” nella domanda “*le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l'Autorità Giudiziarica che lo ha emanato*”.

I ricorrenti con il presente ricorso si vedono pertanto costretti ad impugnare il bando di assunzione, sia per le **modalità di determinazione dell'aliquota del 25%**, riservata ai dipendenti delle imprese private di pulizia, sia in quanto **sottrae alla procedura concorsuale pubblica 11.263 posti di collaboratore scolastico**, in violazione non solo dei diritti acquisiti dai ricorrenti, per effetto del superamento di un pubblico concorso e dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, ma anche degli artt. 3 e 97 della Cost., poiché confligge con i **principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione** e aggira la **regola** che condiziona l'acquisizione dello **status** di dipendente pubblico al previo esperimento di un pubblico concorso.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONCLUSO IL 18 MARZO 1999 E ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70 DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999.

ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER:

- **ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 5 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999 RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO;**
- **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006;**
- **FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994 E DELL'ART. 35, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 289/2002;**

4. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi aggiunti del ricorso:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

Graduatorie provinciali di merito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 6/12/2019

per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per le province di Caserta, Agrigento, Messina e Palermo, **approvate con i seguenti provvedimenti (anch'essi impugnati): Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, n. 3162 del 21.02.2020; Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3947 del 20.02.2020; Decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4526 del 27.02.2020.**

Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti:

Dopo il deposito del ricorso introduttivo, **le ammirazioni resistenti hanno pubblicato le graduatorie provinciali di merito della procedura selettiva** indetta con D.D. 2200 del 6/12/2019 per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per le province di Caserta, Agrigento e Palermo, **con provvedimenti qui sotto trascritti:** Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, n. 3162 del 21.02.2020; Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3947 del 20.02.2020; Decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4526 del 27.02.2020.

IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 69/2013. ANCORA IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONCLUSO IL 18 MARZO 1999 E ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70 DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER:

- **ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 5 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999 RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO;**
- **VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006;**
- **FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994 E DELL'ART. 35, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 289/2002;**
- **ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.**

5. Indicazione dei controinteressati:

Indicazione dei controinteressati, *genericamente indicati come* **tutti** coloro attualmente inseriti nelle **graduatorie provinciali di merito della procedura selettiva** indetta con D.D. 2200 del 6/12/2019

per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per le province di Caserta, Agrigento e Palermo, con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, n. 3162 del 21.02.2020; Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3947 del 20.02.2020; Decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4526 del 27.02.2020 dai Dirigenti *pro tempore* degli Uffici Scolastici Regionali per la Campania e per la Sicilia, nelle parti in cui a **tali graduatorie vengono riservati ben 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo indeterminato** (pari al 25% dei posti dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020), **sottraendo definitivamente tali posti alla dotazione organica dei collaboratori scolastici regolarmente inseriti**, previo superamento di apposita procedura concorsuale, **nelle graduatorie provinciale permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.**

6. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

7. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 4504/2020 pubblicata in data 09/10/2019, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, *“nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.”*

8. Testo integrale del ricorso introduttivo:

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA ZAMPIERI
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE ROMA
RICORSO
CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55, C.P.A.

Nell'interesse dei sigg.

1. **NAPOLI FORTUNATA**, nata a MILAZZO (ME) il 13/10/1966, C.F. NPLFTN66R53F206H;
2. **LENTINI GIUSEPPINA**, nata a FAVARA (AG) il 29/08/1975, C.F. LNTGPP75M69D514S;
3. **FARINA VITTORIO**, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 01/01/1963, C.F. FRNVTR63D011234W;
4. **DI FIORE VINCENZO**, nato a PALERMO il 12/06/1960, C.F. DFRVCN60H12G273S;
5. **DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO**, nato a PALERMO il 15/02/1967, C.F. DMGFNC67B15G273S;
6. **AMODEO DOMENICO**, nato a PALERMO il 28/04/1967, C.F. MDADNC67D28G273S, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente ricorso dagli Avv. **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, **Nicola Zampieri**, C.F. ZMPNCL66P23F241K, PEC nicola.zampieri@ordineavvocaticenza.it, del foro di Vicenza, con studio in Schio (VI), nella Piazza Alvise Conte, 7/A, fax 0445.503396, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9. I ricorrenti dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche via posta elettronica agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, nicola.zampieri@renetoavvocati.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, già **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588

PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIVA

del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, n. 2200 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto il bando della procedura selettiva, per titoli, riservata al personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui bandisce una **procedura selettiva per SOLI TITOLI, RISERVATA al solo personale, già dipendente A TEMPO INDETERMINATO da IMPRESE PRIVATE, in possesso del solo DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, a cui vengono riservati ben 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo indeterminato** (pari al 25% dei posti dell'organico di diritto del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020), **SOTTRAENDO DEFINITIVAMENTE tali posti alla dotazione organica dei collaboratori scolastici regolarmente inseriti**, previo

superamento di apposita procedura concorsuale, nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

FATTO

1. I ricorrenti sono tutti collaboratori scolastici che - per effetto del superamento di concorsi e del conseguente inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti dei collaboratori scolastici del MIUR - vantano una aspettativa qualificata all'assunzione a tempo indeterminato ex art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

1.1 La tabella sottostante descrive la condizione soggettiva di ciascun ricorrente:

Ricorrente	Graduatoria Permanente Provinciale d'inserimento del ricorrente
NAPOLI FORTUNATA	MESSINA
LENTINI GIUSEPPINA	AGRIGENTO
FARINA VITTORIO	CASERTA
DI FIORE VINCENZO	PALERMO
DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO	PALERMO
AMODEO DOMENICO	PALERMO

2. L'interesse ad agire dei ricorrenti è quindi evidente in quanto il provvedimento impugnato riserva a dipendenti di imprese private il 25% dei posti dell'organico del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020, ossia il 25% della dotazione organica in base alla quale saranno stipulati i prossimi contratti a termine o a tempo indeterminato dei collaboratori scolastici, con conseguente definitiva sottrazione di tali posti dalle disponibilità per le immissioni in ruolo dei collaboratori scolastici.

3. L'impugnato decreto prevede infatti l'assunzione in ruolo di oltre 11.000 dipendenti (già a tempo indeterminato) di ditte private di pulizia, a cui erano stati precedentemente appaltati da parte degli Enti Locali i meri servizi di pulizia di alcune scuole, per fare fronte alla temporanea carezza di collaboratori scolastici negli organici di alcuni Enti Locali.

3.1 L'art. 1 del bando dispone inoltre che gli 11.263 posti di collaboratore scolastico banditi vengano riservati a dipendenti di imprese di pulizia PRIVATA per il solo fatto di avere "svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi ... servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di IMPRESE titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi."

3.2 L'art. 4 del bando sancisce inoltre che, IN TOTALE DEROGA ALL'OBBLIGO DI SUPERAMENTO DI UN CONCORSO, "1.2. La procedura selettiva si articola nella VALUTAZIONE DEI TITOLI di cui agli articoli 5 e 6".

3.3. L'art. 4 del bando dispone altresì, pure "IN DEROGA AL REQUISITO CULTURALE previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico e in ragione della specialità delle procedure selettive, sono AMMESSI a partecipare alle procedure selettive coloro che sono IN POSSESSO del DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO", il quale inoltre, in base al successivo articolo 6, "concorre con gli altri titoli culturali nella determinazione del punteggio complessivo".

3.4. L'art. 4 del bando prevede, infine, che "le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio", possono essere "attestate" con una mera "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ".

3.5. L'art. 5 del bando oltre a confermare la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti prevede, al comma 5 lett. L, che l'eventuale "condanna penale per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione" non è di per sé ostativa all'assunzione, essendo sufficiente "indicare" nella domanda "le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato".

4. I ricorrenti con il presente ricorso si vedono pertanto costretti ad impugnare il bando di assunzione, sia per le modalità di determinazione dell'aliquota del 25%, riservata ai dipendenti delle imprese private di pulizia, sia in quanto sottrae alla procedura concorsuale pubblica 11.263 posti di collaboratore scolastico, in violazione non solo dei diritti acquisiti dai ricorrenti, per effetto del superamento di un pubblico concorso e dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, ma anche degli artt. 3 e 97 della Cost., poiché confligge con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e aggira la regola che condiziona l'acquisizione dello status di dipendente pubblico al previo esperimento di un pubblico concorso.

*

I provvedimenti in oggetto vengono impugnati per i seguenti:

MOTIVI IN DIRITTO

I. IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

1. L'illegittimità del provvedimento impugnato deriva anzitutto dalla manifesta incostituzionalità dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il quale, nel testo vigente in seguito alle modificazioni introdotte dalla L. n. 145/2018, sancisce che: "5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5 ... 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma...".

1.1 Come noto l'art. 8 della l. 124/99 ha disposto che "1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale". Considerato peraltro che alcuni Enti locali avevano affidato i meri servizi di pulizia delle scuole a delle imprese private, con contratti di appalto, il MIUR, è subentrato non solo nei contratti individuali di lavoro stipulati con i dipendenti degli Enti locali, regolarmente assunti previo superamento di pubblico concorso, ma anche nei contratti di appalto con le imprese private.

1.2 Nonostante tale subentro dovesse avvenire solo fino alla naturale scadenza dei contratti di appalto, questi ultimi venivano reiteratamente prorogati in dispregio del principio inderogabile, fissato anche dalla normativa "comunitaria" per ragioni di interesse pubblico, che vieta la proroga dei contratti (cfr. Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017 e delibera ANAC n. 87 dell'8 febbraio 2017). Tali proroghe venivano inoltre giustificate con l'affermata esigenza di consentire il regolare avvio delle attività scolastiche in mancanza di personale ATA statale (cfr. art. 58 del D.L. n. 69/2013, art. 64 del D.L. n. 50/2017 e Part. 15-octies del D.L. n. 91/2017), e con il solo temporaneo accantonamento dei posti assegnati al personale esterno all'amministrazione (cfr. art. 35, comma 9, della Legge n. 289 del 2002 e Part. 4 del DPR. n. 119/2009), i quali alla scadenza dei contratti di appalto, sarebbero stati quindi riassegnati al personale ATA, che aveva superato i pubblici concorsi nel frattempo banditi dal MIUR.

1.3 Con l'art. 1, comma 760, della L. n. 145/2018 il legislatore ha peraltro disposto che i posti precedentemente "accantonati", in quanto temporaneamente assegnati alle imprese private di pulizia, fossero resi liberi e destinati alla stabilizzazione del personale esterno al MIUR in stridente CONTRASTO CON GLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. L'automatica assegnazione dei posti al personale estraneo all'amministrazione (scolastica e anche degli Enti locali trattandosi di dipendenti di imprese private) e non inserito nelle apposite graduatorie provinciali del MIUR, infatti, viola il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SIA FORMALE CHE SOSTANZIALE, IL DIRITTO AL LAVORO ED ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO, che ha lavorato alle dipendenze del MIUR ottenendo l'inserimento nelle GAE; la definitiva assegnazione dei posti di ruolo ai dipendenti di imprese private impedisce inoltre ai ricorrenti, che hanno regolarmente superato un pubblico concorso, non solo di ottenere l'immissione in ruolo, ma anche la mera stipulazione di contratti a tempo determinato considerato che l'art. 1 del bando prevede che "Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate, mediante la stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50 per cento, nei limiti finanziari complessivi di 11.263 unità di personale". In altri termini il Miur potrebbe stipulare ben 22.526 nuove assunzioni con contratti a tempo parziale al 50%, le quali potrebbero essere subito dopo trasformate a tempo pieno. Il legislatore con il comma 619 dell'art. 1 della l. n. 205/2017 ha infatti già stabilizzato tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, dapprima assunti a tempo parziale al fine di massimizzare il numero delle assunzioni e ora trasformati in contratti a tempo pieno proprio dalla l. n. 145/2018 (cfr. art. 1 comma 738 della legge n. 145/2018).

*

2. La suddetta norma viola, inoltre, i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, relativi all'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione mediante PUBBLICO CONCORSO, nonché i principi di IMPARZIALLITÀ e di BUON ANDAMENTO della P.A.

2.1 Secondo l'univoco insegnamento della Corte costituzionale, infatti, la stabile immissione nei ruoli della pubblica amministrazione per effetto del mero trasferimento di attività si risolve in un privilegio indebito per i destinatari, in violazione del 4° comma dell'art. 97, che può essere derogato solo in presenza di specifiche necessità

funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione, mai ravvisabile qualora i soggetti beneficiari abbiano maturato esperienza alle dipendenze di datori di lavoro **PRIVATI**, ed a condizione che la deroga non precluda alla generalità dei cittadini l'accesso all'impiego (cfr. Corte Cost. 30.1.2015 n. 7, e n. 167/2013). Giova inoltre rilevare come nel caso in esame a rigore neppure possa parlarsi di trasferimento di attività in quanto i dipendenti in esame lavoravano alle dipendenze di imprese private, a cui erano state affidate solo in via temporanea, per la limitata durata del contratto di appalto, i servizi di pulizia, per cui gli stessi **non potevano vantare alcun affidamento nella prosecuzione dell'appalto**, avendo semmai la certezza della scadenza del contratto.

2.2 L'art. 1, comma 760, punto b) della legge 30.12.2018 n. 145, dispone, invece, che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i posti originariamente temporaneamente accantonati ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119/2009, saranno destinati all'assunzione del personale che ha lavorato alle dipendenze delle imprese private di pulizia, ossia di **sogetti che non hanno mai partecipato ad alcun concorso** (quindi di non accertata qualificazione rispetto all'incarico conferito) e che hanno **svolto solo alcune delle mansioni di competenza dei collaboratori scolastici**, nonostante vi siano soggetti che – come appunto i ricorrenti – hanno, invece, regolarmente partecipato ad un pubblico concorso, per effetto del quale sono inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previo espletamento di tutte le mansioni proprie del profilo di collaboratore scolastico.

2.3 L'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 sancisce, infatti, che “1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante **concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione**”, precisando che “*Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando*”. Tali disposizioni prevedono quindi che il concorso per l'assunzione del personale A.T.A. presuppone un precedente servizio a tempo determinato nella relativa qualifica, che si acquisisce attraverso la partecipazione all'**apposito concorso per il personale A.T.A.**, che è bandito dal MIUR per il conferimento degli incarichi di supplenza.

2.4 Ne discende che mentre i **ricorrenti** per diventare collaboratori scolastici hanno dovuto partecipare e superare un pubblico concorso per l'assunzione a tempo determinato, richiedono quindi l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dalle quali si attinge per assegnare le assunzioni a tempo determinato e dopo 24 mesi di servizio, richiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali, dalle quali si effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, i **dipendenti delle imprese private** ottengono l'automatica ed immediata immissione nei ruoli del MIUR per il semplice **svolgimento delle (sole) funzioni di pulizia** e della mera partecipazione ad un **“colloquio”** riservato ai soli dipendenti delle imprese private di pulizia.

2.5 Il Consiglio di Stato ha, infatti, rimarcato come il **servizio svolto dal personale delle imprese private**, essendo adetto esclusivamente alle pulizie, **non è assimilabile a quello svolto dal personale A.T.A. dipendente dal MIUR**, attesa “la delicatezza dei compiti dei collaboratori scolastici, che – anche in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (sulla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, “costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado”) e così come previsto nel contratto nazionale del 29 novembre 2007, tabella A, area A– hanno rilevanti compiti (connessi al loro status) anche con valenza educativa nei momenti quotidiani di attività, di mensa e di igiene personale, oltre quelli riguardanti l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, l'accoglienza e la fase di chiusura dei locali dell'istituto scolastico, la sorveglianza degli alunni anche in tenera età, la custodia e la sorveglianza sui locali, la predisposizione del materiale didattico e di consumo, il coadiuvare i docenti nel proprio reparto per consentire il loro avvicendamento, i rapporti col pubblico” (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 2581 del 30/04/2018).

2.6 Non può quindi revocarsi in dubbio che la l. n. 145/2018, comportando l'assunzione di personale non idoneamente e specificamente qualificato, rispetto al personale inserito nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del MIUR, a cui per legge si dovrebbe attingere per far fronte alle carenze del personale scolastico, si pone in **contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Cost.**, che impongono al legislatore di realizzare un'organizzazione degli uffici tale da garantire, tra l'altro, l'effettiva tutela della *“superiore esigenza”* del buon andamento.

2.7 Invero *«la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano IL PASSAGGIO DA SOGGETTI PRIVATI AD ENTI PUBBLICI»* (C. Cost. sentenza n. 7 del 2015, e in termini C. Cost. sentenze n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005), per cui *«la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare»* (C. Cost. sentenze n. 110 del 2017 e in termini: C. Cost. n. 90 del 2012, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). Ne consegue che «L'art. 97, quarto comma, Cost. risulta violato anche dalla norma che... dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, **senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost., non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle dissolte associazioni** (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005)» (C. Cost. sentenza n. 248 del 2016 e n. 113 del 2017).

*

3. I principi del buon andamento e imparzialità, inoltre, richiamano ontologicamente i **principi di logicità, non arbitrarietà, ragionevolezza e adeguatezza**, quali parametri sostanziali alla stregua dei quali valutare la rispondenza effettiva dei modelli legislativamente sanciti ai canoni costituzionali, i quali sono indubbiamente violati qualora – come appunto nel caso in esame – vengano **lasciati a casa dei dipendenti precari del MIUR**, che hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie provinciali del MIUR, previo superamento di un apposito concorso, e che lavorano da svariati anni alle dipendenze del MIUR, per assumere dei dipendenti di imprese private, assunti in base all'art. 4 del bando con il **POSSESSO DELLA SOLO DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**, che hanno **svolto unicamente l'attività di pulizia**, i quali vengono inoltre **immessi nei ruoli del MIUR SENZA IL PREVIO SUPERAMENTO DI ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE APERTA AL PUBBLICO**.

3.1 Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti *“un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare progredite esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze: è necessario, infatti, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione, subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e preveda procedure di verifica dell'attività svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione, e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni* (sentenza n. 215 del 2009). Inoltre, la deroga al predetto principio deve essere contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini a detti posti pubblici (sentenza n. 108 del 2011) ... La circostanza che il trasferimento sia stato condizionato al previo superamento di un test attitudinale non rende la disposizione censurata, così modificata, meno lesiva degli invocati principi costituzionali. Non si pone, infatti, in tal modo, alcun rimedio al CARATTERE “CHIUSO” DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI TITOLARI DEI NUOVI POSTI DI RUOLO resi disponibili, dal momento che **LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE È CHIARAMENTE RISERVATA AI SOLI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**. Questa Corte ha precisato che anche in regime di impiego pubblico privatizzato [...] il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché **la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale»** (sentenze n. 205 del 2004 e n. 215 del 2009).” (Corte Costituzionale, 01/07/2013, n. 167).

3.2 A sostegno della legittimità costituzionale della l. n. 145/2018 non può quindi neppure eccipirsi il fatto che il legislatore ha previsto che l'immissione nei ruoli del MIUR avverrà previa selezione per titoli e colloquio, non solo in quanto – come si è già evidenziato – **il MIUR non ha previsto nel bando neppure il colloquio**, ma anche perché la Corte costituzionale ha costantemente rimarcato che **non è sufficiente qualsiasi forma di selezione**, essendo, invece, **necessario un concorso in senso proprio, aperto al pubblico** (v. Corte Cost. 23.7.2013 n. 227).

3.3 Per quanto attiene al contrasto con i principi di uguaglianza e d'imparzialità, la stessa discende dal fatto che *“La violazione della regola generale del concorso di cui all'art. 97 Cost. determina, altresì, il contrasto con gli ... ARTT. 3 E 51 COST., è il concorso a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015)”* (così *ex multis*: C. Cost. n. 44 del 06/02/2018).

*

4. Riassumendo, dunque, è palmare l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 760, punto b) della legge n. 145/2018 e conseguentemente l'illegittimità dell'avversato provvedimento posto che:

a) **VIOLA L'ART. 97 DELLA COST.** poiché introduce una ipotesi di **«INQUADRAMENTO CHIUSO e RISERVATO SENZA CONCORSO»** di personale che ha lavorato solo alle dipendenze di imprese **PRIVATE**, assunto *ab origine* senza il previo espletamento di un concorso pubblico, in contrasto con la regola costituzionale che garantisce l'imparzialità mediante l'accesso dall'esterno con procedure selettive reclutamento (cfr. C. Cost., 1° luglio 2013, n. 167, C. Cost., 16 luglio 2013, n. 227, e C. Cost., 30 gennaio 2015, n. 7),

b) **VIOLA GLI ARTT. 3 E 51, PRIMO COMMA, DELLA COST.**, in quanto, privilegiando il personale delle imprese private, a cui sono erano stati appaltati i servizi di pulizia, rispetto ad altri aspiranti, **non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza**, ivi compresi i dipendenti a tempo determinato del MIUR, che avendo superato apposita procedura concorsuale, lavorato alle dipendenze del MIUR e ottenuto l'inserimento nelle GAE., vantano indubbiamente maggiori requisiti rispetto ai tali lavoratori (C. Cost. sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015);

c) **VIOLA GLI ARTT. 3 E 97 COST. ed è MANIFESTAMENTE IRRAZIONALE** poiché la **stabilizzazione del personale delle imprese private e la deroga al pubblico concorso sarebbe giustificabile solo in presenza di peculiari e straordinarie necessità funzionali dell'amministrazione** e di un comprovato **risparmio di spesa** (cfr., tra le tante, C. Cost. sentenza n. 167 del 2013, sentenza n. 189 del 2011 e sentenza n. 215 del 2009), indubbiamente insussistenti nella fattispecie in esame in cui le esigenze di interesse pubblico e la continuità dell'attività di pulizia appaltata alle imprese private ben poteva e doveva essere **GARANTITA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI DEL MIUR**, risolvendosi altrimenti in un **indebito privilegio per i dipendenti assunti dalle imprese private senza alcuna procedura selettiva** (Corte Cost. sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006);

d) **VIOLA L'ART. 3 DELLA COST. in quanto equipara irrazionalmente l'attività di mera pulizia**, svolta dai dipendenti delle imprese esterne, **con l'esperienza lavorativa maturata dal personale ATA. dipendente dal MIUR**, nonostante il servizio svolto dai collaboratori scolastici non sia assimilabile al personale delle ditte esterne di pulizia, attesa la peculiarità delle articolate competenze dei collaboratori scolastici e le differenze dei requisiti previsti per la loro l'assunzione, e dunque dello *status*, delle professionalità e delle correlative responsabilità disciplinate dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (connesse a quella dello Stato, prevista dall'art. 28 della Costituzione);

e) **VIOLA L'ART. 97 DELLA COST.** poiché non è ravvisabile il contesto di carattere eccezionale che solo consente la deroga alla regola del ricorso alle ordinarie

modalità di assunzione, tenuto conto anche che i dipendenti delle imprese private **non avevano alcun affidamento in merito all'assunzione nei ruoli del MIUR**, in quanto le convenzioni stipulate da una pubblica Amministrazione con le imprese di pulizia in forza dell'art. 35, comma 9, della legge n. 289 del 2002 non possono avere efficacia a tempo indeterminato e **Part. 31 del D. Lgs. n. 165 del 2001** non trova applicazione in caso di passaggio di funzioni da soggetti privati ad enti pubblici;

f) **deroga al principio del pubblico concorso in MANCANZA di ALCUN INTERESSE PUBBLICO** ad immettere nei ruoli ordinari i dipendenti delle aziende private di pulizia, posto che la continuità della attività, precedentemente affidate alle predette società, ben può essere garantita dal personale precario del Miur inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del MIUR, che ha superato un pubblico concorso per svolgere tali mansioni;

g) **ELUDE IL PRINCIPIO DELL'ACCESSO MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO**, poiché l'art. 97 della Cost. postula non una qualunque forma di selezione bensì un **concorso in senso proprio** (Corte Cost. 23.7.2013 n. 227) e il personale a favore del quale è previsto l'accantonamento dei posti e la stabilizzazione ha sempre lavorato alle dipendenze di società private e non di società partecipate da Enti pubblici, a cui solo si applica l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che impone l'assunzione nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. C. Cost., n. 62/2012, 1 luglio 2013, n. 167 e 16 luglio 2013, n. 227, e 30 gennaio 2015, n. 37).

I. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 69/2013.

1. L'illegittimità dell'impugnato decreto dipartimentale discende poi dalla **violazione dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, in quanto tale disposizione dispone che: «**5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e COLLOQUIO.**

1.1 Come anticipato in premessa invece il MIUR nel bando pubblicato, all'art. 4, ha derogato non solo all'obbligo di superamento di un pubblico concorso, ma addirittura di **procedura selettiva, in quanto dispone che** "12. La procedura selettiva si articola nella **VALUTAZIONE DEI TITOLI** di cui agli articoli 5 e 6".

1.2 La stabilizzazione verrà quindi disposta addirittura **SENZA ALCUN COLLOQUIO**, nonostante lo stesso fosse indubbiamente indispensabile attesa la "DEROGA AL REQUISITO CULTURALE previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico", prevista dall'art. 4 del bando impugnato.

II. ANCORA IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONCLUSO IL 18 MARZO 1999 E ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70 DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente come i provvedimenti impugnati – e le citate disposizioni normative - si pongono in contrasto anche con la normativa comunitaria in quanto **precludono ai ricorrenti l'immissione nei ruoli del MIUR**, attualmente assicurata dall'ordinamento italiano unicamente mediante il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie provinciali.

1.1 Come anticipato nel precedente paragrafo il **personale ATA rientra infatti nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999** in quanto i collaboratori scolastici per ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti **devono essere reiteratamente assunti per almeno 24 mesi** con contratti a tempo determinato. Tale plurima assunzione a termine consente peraltro loro l'inserimento nelle graduatorie provinciali, dalle quali viene assunto il personale di ruolo in base all'anzianità di servizio maturata. In altre parole, la **situazione di precarietà** insita nel conferimento di reiterate supplenze temporanee, che costituisce il presupposto per l'inserimento nelle graduatorie provinciali, è bilanciata dalla contropartita che **gli incarichi provvisori consentono al collaboratore scolastico di maturare il punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato.**

1.2 Ne consegue che il **comma 760 dell'art. 1 della l. n. 145/2018**, comportando la definitiva sottrazione dei posti vacanti nell'organico del personale ATA, per l'assunzione dei dipendenti delle imprese private (a cui è stata temporaneamente affidata la pulizia delle scuole), **deve essere disapplicato** per insanabile antinomia con la **clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP**, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE., secondo cui «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri ... dovranno introdurre ... una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

2. Come recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato, "l'assunzione in ruolo di un collaboratore scolastico presuppone una precedente serie di assunzioni a tempo determinato e a titolo precario. Ne consegue che le posizioni di coloro che mirano ad ottenere l'assunzione quale collaboratore scolastico rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro europeo 18 marzo 1999 sui contratti a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70/CE ... Tale normativa mira a prevenire l'abuso del contratto di lavoro a tempo determinato, in base al rito, senza prima che giuridico, per cui una successione potenzialmente illimitata di contratti di tal tipo stipulati con il medesimo lavoratore comporta lo stesso effetto di una assunzione a tempo indeterminato, eludendo però le tutele contro il licenziamento illegittimo proprie di tale ultimo tipo contrattuale. La stessa normativa si applica pacificamente alle pubbliche Amministrazioni, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (per tutte, Sez. II, 7 settembre 2006, in C.53/04, Marrosu e Sardino) ... Le assunzioni a tempo indeterminato dei collaboratori scolastici sono state disciplinate dall'art. 4, comma 14 bis, della l. n. 124/1999, il quale aveva previsto che "i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze", "in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo"; nei casi e modi previsti dalla legge" (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 481 del 18.01.2019), ovvero mediante scorrimento delle graduatorie provinciali.

2.1 Come ricordato dal Consiglio di Stato, i precari storici del MIUR, appartenenti al ruolo del personale ATA, **possono confidare di uscire dalla situazione di precariato solo mediante lo scorrimento delle graduatorie in cui sono inseriti** e a cui sono *ex lege* riservati i posti che si rendono via via vacanti nell'organico del MIUR poiché i collaboratori scolastici reiteratamente assunti con contratti a termine sono stati **esclusi non solo dal piano straordinario di stabilizzazione previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015**, ma anche **dalla sfera di applicazione dei d.l.vi di recepimento della direttiva 1999/70** (cfr. l'art. 10, comma 4-bis, del D. Lgs. 368/2001 e l'art. 29, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/2015 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 2581 del 30/04/2018).

3. Quanto poi all'unica misura preventiva applicabile anche al personale ATA., contenuta nell'**art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107**, che aveva fissato in trentasei mesi la durata massima dei contratti precari anche per i collaboratori scolastici, la stessa **non ha mai trovato applicazione**, in quanto il Governo italiano ha dapprima statuito che la stessa si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo del tetto dei 36 mesi erano solo quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016 (v. l'articolo 1, comma 375, della Legge n. 232/2016) e ha quindi abrogato la disposizione prima della sua entrata in vigore (con l'articolo 4-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla n. 96/2018).

4. **È quindi palmare che l'art. 1 della l. n. 145/2018 deve essere disapplicato in quanto la normativa interna può ritenersi conforme alla normativa comunitaria solo qualora l'utilizzo dei collaboratori scolastici con contratti a termine sia compensato dalla fondata aspettativa di immissione in ruolo garantita dallo scorrimento delle graduatorie provinciali.**

5. I provvedimenti impugnati e l'art. 1 della l. n. 145/2018, in definitiva, si pongono in **CONTRASTO ANCHE CON LA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO** poiché sottraendo al personale ATA precario del MIUR, regolarmente iscritto nelle graduatorie provinciali, i **posti vacanti nell'organico di diritto**, per assegnarli in via definitiva ai dipendenti privati delle imprese appaltatrici, **vanificano il meccanismo di scorrimento delle graduatorie ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato contenuto nell'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94**, togliendo così l'unica misura preventiva contemplata dall'ordinamento italiano a favore dei collaboratori scolastici del MIUR, i quali potrebbero essere pertanto reiteratamente assunti a tempo determinato senza alcun limite.

5.1 Secondo il consolidato insegnamento della CGUE., infatti, "28- (...) la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti 59- Resta il fatto che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzoli e a., C-393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49)" (così, *ex pluribus*, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016). Orbene la sottrazione in via definitiva dei posti destinati allo scorrimento delle graduatorie provinciali, rendono indubbiamente illegittimo l'utilizzo dei contratti a termine nel comparto scolastico non essendo più compensata la reiterata assunzione a tempo determinato dalla prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie provinciali, in cui vengono inseriti i collaboratori scolastici reiteratamente assunti con contratti a termine.

6. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue quindi anche dal fatto che **l'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 ha fatto sorgere negli attuali ricorrenti un LEGITTIMO AFFIDAMENTO sul diritto all'immissione in ruolo per effetto dello scorrimento nelle graduatorie provinciali**, in cui sono inseriti, di cui il MIUR e lo stesso legislatore doveva tenere conto (cfr. sul punto Cons. Stato sez. III 27/12/2017, n. 6117, che rimette gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea proprio in quanto "appartiene al diritto dell'Unione anche il principio generale di tutela dell'affidamento").

7. Per ragioni di completezza si evidenzia come a sostegno dei provvedimenti impugnati non può essere richiamata la necessità di garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia, in quanto la **direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE**, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, in quanto tale direttiva è volta a tutelare la continuità del rapporto di lavoro solo nei confronti dei soggetti che siano già inizialmente titolari di un **rapporto della stessa natura** di quello che viene a costituirsi con il cessionario, per cui **NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE NEI CASI COME QUELLO IN ESAME DI PASSAGGIO DA IMPRESA PRIVATA AD ENTE PUBBLICO**, attesa la **diversità dello statuto giuridico dei due rapporti** (cfr. Cass. 29.4.2004 n. 8270, Cass. 1.8.2006 n. 17499, Cass. 1.7.2010 n. 15655, e Cass. 6.9.2013 n. 20554).

7.1 Come chiarito dalla CGUE., "il beneficio della direttiva può essere invocato solo dalle persone che, nello Stato membro considerato, sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro (precitate sentenze Danmols Inventar, punti 27 e 28, Redmond Stichting, punto 18, e Hidalgo e a., punto 24). 37. Tale interpretazione è dedotta dal fatto che la direttiva mira soltanto ad un'armonizzazione parziale della materia di cui trattasi, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all'ipotesi del trasferimento dell'impresa. Il suo scopo è quindi quello di garantire, nei limiti del possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il cessionario, onde impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell'impresa vengano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello di tutela uniforme nell'intera Comunità secondo criteri comuni (precitata sentenza Danmols Inventar, punto 26). 38. Da tale giurisprudenza risulta che, contrariamente a quanto sostengono il governo

finlandese e la Commissione, la direttiva non si applica alle persone che non sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro, indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte da dette persone.” (CGUE sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, punti 36 e ss.).

7.2 Del resto, anche la Corte costituzionale ha rimarcato che “La natura puramente privata del lavoro alle dipendenze delle società partecipate, del resto, rende inoperante, nella fattispecie del trasferimento di funzioni da una società partecipata ad un ente pubblico, la stessa garanzia del posto di lavoro, che l’art. 2112 cod. civ. riconosce, in ambito privato, ai lavoratori subordinati in caso di trasferimento di azienda. L’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone esplicitamente l’applicazione di tale garanzia, nel settore del lavoro pubblico, al passaggio di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti (pubblici o privati), non richiama la predetta garanzia per le ipotesi in cui il passaggio di funzioni avvenga da soggetti privati ad enti pubblici; in tali ipotesi, infatti, L’AUTOMATICO TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI PRESUPPONE UN PASSAGGIO DI STATUS - DA DIPENDENTI PRIVATI A DIPENDENTI PUBBLICI (ancorché in regime di lavoro privatizzato) - CHE, SI RIPETE, NON PUÒ AVVENIRE IN ASSENZA DI UNA PROVA CONCORSUALE APERTA AL PUBBLICO (in tal senso, sent. n. 226 del 2012)” (Corte Costituzionale, 01/07/2013, n. 167).

III. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER:

- ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 5 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999 RELATIVA ALL’ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO;
- VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006;
- FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994 E DELL’ART. 35, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 289/2002;
- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente come il bando vada annullato ponendosi la procedura di stabilizzazione in stridente contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria. Per mero tuziorismo giuridico si evidenzia come i provvedimenti impugnati vanno in ogni caso annullati anche in quanto **destinano alla procedura di stabilizzazione il 25% dei posti in ORGANICO, nonostante questo Ill.mo TAR e il Consiglio di Stato abbiano costantemente rimarcato che il contingente del 25% deve essere determinato sulla scorta dei posti vacanti.**

2. Il MIUR giustifica la percentuale del 25% assegnata alla procedura di stabilizzazione sul presupposto che l’orario del collaboratore scolastico è di sei ore giornaliere e, all’interno di esso, il tempo destinato alla pulizia dei locali è pari a un’ora e mezza, ovvero a un quarto dell’orario giornaliero. Dunque, poiché l’affidamento al personale esterno della pulizia dei locali “eventerrebbe” i collaboratori scolastici da tale attività, è stata determinata nel 25% dei posti, ovvero in un quarto di esso, l’entità congrua da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali delle ditte di appalto delle pulizie dei locali.

2.1 Come chiarito dal Consiglio di Stato, tale calcolo non risulta corretto in quanto “Il computo forfettario del tempo dedicato alle pulizie (un’ora e mezza estrapolata dalle complessive ore di lavoro del collaboratore scolastico) ha assimilato situazioni disomogenee e comunque diverse, poiché ha ritenuto che un’ora e mezza del personale esterno di pulizia corrisponda di per sé ad un’ora e mezza di lavoro del collaboratore scolastico, mentre in realtà durante quel tempo il collaboratore scolastico può essere comunque chiamato a svolgere una qualsiasi altra attività inerente alla sua qualifica e comunque svolge attività di vigilanza, a differenza del personale addetto esclusivamente alle pulizie” (Consiglio di Stato, sentenza n. 481 del 18.01.2019).

3. Il MIUR ha inoltre ritenuto che la percentuale di accantonamento per cui è causa debba essere **calcolata SUI POSTI COMPLESSIVI DELL’ORGANICO, OVVERO NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE**, e non nella misura inferiore riferita ai soli posti **vacanti** nell’organico stesso.

3.1 Questo ill.mo TAR Lazio, nella sentenza n. 7781/2013, ha già censurato tale interpretazione in quanto l’art. 4 del Regolamento adottato con il d.P.R. n. 119 del 2009 e le note applicative dello stesso “**non stabiliscono criteri ragionevoli e razionali per un pronto smaltimento delle graduatorie ad esaurimento, fissando, invece, percentuali di accantonamento dei posti sugli organici degli ATA esorbitanti rispetto a tale prioritaria esigenza, con la conseguenza che le dette percentuali dovranno essere rimodulate in maniera meno incisiva sugli organici del personale ATA.** E’ noto peraltro che la direttiva CE 1999/70 ha posto dei limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per ogni tipo di personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione ... Nella sentenza il TAR siciliano, nel rifarsi alla propria precedente giurisprudenza finisce per condividere le decisioni adottate da questo TAR (n. 6333 e n. 6334 in data 12 luglio 2012) e conclude per la **illegittimità delle riduzioni dell’organico del personale ATA**, in quel caso, della Provincia di Palermo per l’anno 2011/2012, esattamente in base alle stesse identiche motivazioni da quelle decisioni recate, considerando che dalla “**illegittima operazione effettuata dall’Amministrazione ... appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma**”.

3.2 I provvedimenti impugnati, laddove dispongono la riduzione del 25% dei posti di organico del personale ATA. (per destinarli all’assunzione del personale dipendente dalle ditte esterne), violano quindi anche la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE., in quanto – come ampiamente evidenziato nel precedente paragrafo - nella legislazione italiana esiste un **solo strumento per prevenire l’abuso dei contratti** a termine dei collaboratori scolastici: il meccanismo di **scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, contemplato dall’art. 554 del d. lgs. n. 297/94**. L’interpretazione della normativa suggerita dal Miur con i provvedimenti impugnati con il presente ricorso invece favorisce la precarizzazione dei rapporti di impiego dei collaboratori scolastici, i quali per effetto dell’accantonamento (reatus sottrazione) del 25% dei posti dell’organico perdono la possibilità di beneficiare dell’unica misura attuativa della clausola 5 dell’accordo quadro costituita dalla possibilità di utilizzare l’esperienza lavorativa maturata alle dipendenze del MIUR. ai fini della stabilizzazione per scorrimento delle graduatorie provinciali.

4. I provvedimenti impugnati si pongono poi in **CONTRASTO CON L’ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2006, N. 296**, che prescrive che il reclutamento del personale debba avvenire sulla base delle graduatorie permanenti e non ricorrendo al personale esterno. Questo ill.mo Collegio, con le sentenze del TAR Lazio n. 6333 del 12 luglio 2012 e n. 7781 del 31 luglio 2013, ha infatti chiarito che **anche il solo accantonamento dei posti** (e quindi a maggior ragione la loro definitiva sottrazione al personale inserito nelle GAE disposta dal decreto impugnato con il presente ricorso) “**è incompatibile con quanto stabilito dall’art. 1 comma 605 della legge finanziaria 23 dicembre 2006, n. 296 che ha trasformato le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola in graduatorie ad esaurimento, proprio perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protrasse il fenomeno del cd. “precaricato storico” della scuola ... considerando che dalla “illegittima operazione effettuata dall’Amministrazione ... appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma” riferendosi all’art. 1, comma 605 della legge fin. n. 296 del 2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento “perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protrasse il fenomeno del cd. “precaricato storico” della scuola.” (TAR Lazio, sezione III bis, n. 6333/2012)”.**

4.2 Il suddetto principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 207/2013 (18.07.2013) della **Corte Costituzionale**, secondo cui “**il sistema delle graduatorie permanenti del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, è in grado di garantire sia che l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato**”.

5. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 481 del 18.01.2019, ha inoltre definitivamente confutato l’interpretazione del quadro normativo offerta dal MIUR con motivazioni chiarissime, applicabili anche alla fattispecie oggi sub iudice:

“Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, **nessuna espressa disposizione primaria ha fissato il criterio della riduzione basata sui posti di organico. (...) né i decreti legge n. 5/2012 e n. 69/2013, né altre norme di rango primario hanno espressamente previsto che la riduzione si debba calcolare sui posti complessivi di organico.**

In particolare, i medesimi decreti legge si sono riferiti all’accantonamento di posti, **ma non hanno precisato su quale grandezza l’accantonamento si debba calcolare: essi non hanno “legificato” quanto disposto dagli atti amministrativi impugnati in primo grado.**

9.4 In assenza di uno specifico criterio fissato da una norma di rango legislativo, si deve allora verificare se la riduzione si sarebbe potuta disporre sul numero dei posti in organico, in base ad un rilevante principio giuridico o a considerazioni di natura sistematica”.

11. (...) tale misura non risulta congrua e coerente, né rispetto alle esigenze di contenimento della spesa, né rispetto alla esposta finalità di “**garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia**”.

Quanto alle esigenze di contenimento della spesa, ritiene il Collegio che (salve le determinazioni del legislatore, di per sé sindacabili dalla Corte costituzionale), quando si tratta della organizzazione scolastica i provvedimenti amministrativi – di natura regolamentare, generale o comunque organizzativa – non si possono basare su considerazioni di natura esclusivamente finanziaria.

11.1. In ordine alla **rilevanza delle considerazioni finanziarie**, va innanzitutto rilevato che né negli atti impugnati in primo grado né nell’atto di appello sono stati richiamati dati oggettivi, da cui si possa desumere che in sede amministrativa sia effettivamente risultato che la riduzione dei posti – calcolata su quelli in organico e non su quelli vacanti – possa comportare una riduzione della spesa (...)

11.2. In assenza di dati oggettivi, non si può neppure sostenere che un risparmio in re ipsa vi sarebbe per il solo fatto che si aumenti il numero da “accantonare” dei posti in organico dei collaboratori scolastici.

Infatti, la riduzione dell’organico non è stata disposta in primo grado quale misura consequenziale all’oggettivo riscontro di una corrispondente riduzione dei servizi scolastici da fornire (ad esempio perché sono stati computati numeri decrescenti della popolazione scolastica oppure perché si è tenuto conto della soppressione e dell’accorpamento di istituti scolastici).

In altri termini, è pacifico che la riduzione **NON È STATA LA CONSEGUENZA DI UNA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**, ma solo perché si è ritenuto di perfezionare un sistema volto a far svolgere dal “personale delle ditte esterne di pulizia” una parte della attività che va svolta dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni ordinarie del Codice del 1994.

12. Anche il “**fine di garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia**”, rappresentato dal Ministero dell’economia al Ministero appellante, che lo ha fatto proprio, non giustifica la riduzione dell’organico nella misura superiore, calcolata sui posti di organico.

12.1. In primo luogo, si deve tener conto della ratio – esplicitata dalla stessa normativa (cfr. Part. 01, del d.lgs. n. 468 del 1997) - in base alla quale dapprima gli enti locali e poi l’Amministrazione statale si sono avvalsi del personale diverso dai collaboratori scolastici.

Infatti, gli enti locali si sono avvalsi di tale personale poiché la relativa attività non poteva essere svolta dai collaboratori scolastici (verosimilmente per il MANCATO LORO REPERIMENTO IN UTILIZZABILI GRADUATORIE): il personale delle ditte di pulizia è stato chiamato in servizio per sopperire al deficit derivante dalla mancata possibilità di assumere i collaboratori scolastici.

Risulta dunque di per sé incongruo un criterio interpretativo che – in sede amministrativa - mira a capovolgere il sistema originario, disponendo che si formalizzi e si renda definitiva la mancata disponibilità dei collaboratori scolastici (con la riduzione del loro numero complessivo), con il conseguente perdurante utilizzo del personale non dipendente dello Stato (...)

12.3. La misura contestata dagli appellati neppure si può ritenere ragionevolmente fondata sulle argomentazioni rappresentate dalle Amministrazioni nelle sue relazioni, secondo cui si è tenuto conto del fatto che – rispetto all'orario di lavoro del collaboratore scolastico pari a sei ore - si è 'stimato' che all'interno di esso il tempo destinato alla pulizia dei locali sia pari a un'ora e mezza, ovvero a un quarto dell'orario giornaliero.

In primo luogo, rispetto ad una normativa che attribuisce ai collaboratori scolastici un insieme di compiti, il calcolo di un'ora e mezza per la pulizia dei locali non risulta basato su un atto istruito e motivato.

In secondo luogo, quand'anche fosse risultato uno specifico parametro per il calcolo del tempo dedicato alle pulizie, rispetto agli altri compiti istituzionali, si sarebbe dovuto considerare come si tratti di questioni organizzative per le quali i dirigenti degli istituti scolastici - a seconda delle contingenti esigenze - valutano il come avvalersi in concreto dei collaboratori scolastici, anche al fine di ottimizzare le loro attività, non potendosi distinguere a tal fine – in assenza di una previa disposizione normativa – il tempo da dedicare alle pulizie, nel corso del quale – peraltro - il medesimo personale può utilmente svolgere anche attività di assistenza e di vigilanza (ciò che comunque non rientra nei compiti del personale addetto esclusivamente alle pulizie).

Sotto tale profilo, va rimarcata la delicatezza dei compiti dei collaboratori scolastici, che – anche in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (sulla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, "costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado") e così come previsto nel contratto nazionale del 29 novembre 2007, tabella A, area A – hanno rilevanti compiti (connessi al loro status) anche con valenza educativa nei momenti quotidiani di attività, di mensa e di igiene personale, oltre quelli riguardanti l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, l'accoglienza e la fase di chiusura dei locali dell'istituto scolastico, la sorveglianza degli alunni anche in tenera età, la custodia e la sorveglianza sui locali, la predisposizione del materiale didattico e di consumo, il coadiuvare i docenti nel proprio reparto per consentire il loro avvicendamento, i rapporti col pubblico, ecc.

Il computo forfettario del tempo dedicato alle pulizie (un'ora e mezza estrapolata dalle complessive ore di lavoro del collaboratore scolastico) ha assimilato situazioni disomogenee e comunque diverse, poiché ha ritenuto che un'ora e mezza del personale esterno di pulizia corrisponda di per sé ad un'ora e mezza di lavoro del collaboratore scolastico, mentre in realtà durante quel tempo il collaboratore scolastico può essere comunque chiamato a svolgere una qualsiasi altra attività inerente alla sua qualifica e comunque svolge attività di vigilanza, a differenza del personale addetto esclusivamente alle pulizie.

12.4. Concludendo sul punto, la ratio della misura esplicitata dal Ministero (quella volta a non incidere sul "livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia") non giustifica la misura oggetto dell'annullamento del TAR, poiché:

- la normativa primaria si basa sul principio per il quale il personale esterno intanto svolge l'attività, in quanto risultino mancanti i collaboratori scolastici;

- gli atti impugnati in primo grado hanno assimilato il medesimo personale ai collaboratori scolastici, sulla base di un mero calcolo basato sulla frazione del tempo che i collaboratori scolastici dedicherebbero alle pulizie (calcolo che non si è basato sui dati oggettivi e risulta avulso da considerazioni riguardanti la funzionalità dei servizi e le esigenze di cui devono tenere conto i dirigenti scolastici);

- si è data per acquisita una assimilazione, senza tener conto delle peculiarità delle articolate competenze dei collaboratori scolastici, nonché delle differenze dei requisiti previsti per le loro l'assunzione, e dunque dello status, delle professionalità e delle correlative responsabilità disciplinate dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (connesse a quella dello Stato, prevista dall'art. 28 della Costituzione);

- non si è basato sul comprovato calcolo dei complessivi costi effettivi derivanti dallo svolgimento 'esterno' del servizio di pulizia e sulla verifica di quanto – rispetto ai complessivi oneri posti a carico dello Stato - sia effettivamente corrisposto al personale che svolge tale servizio.

12.5. Si è dato inoltre come un elemento acquisito e non riducibile - pur se non quantificato - il numero del personale delle ditte esterne di pulizia, oggetto delle varie convenzioni a suo tempo concluse, mentre invece si sarebbe dovuto tenere conto del principio per il quale le convenzioni stipulate da una pubblica Amministrazione non sono destinate ad avere efficacia a tempo indeterminato: alla loro scadenza (salva l'eventuale proroga della legge), i relativi rapporti e le connesse esternalizzazioni sono destinati ad estinguersi (in base al principio generale, di cui in materia è espressione anche l'art. 35, comma 9, della legge n. 289 del 2002, per il quale la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico "permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà", in quanto i relativi contratti sono destinati a cessare di avere efficacia).

L'accantonamento puro e semplice di una percentuale di posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici a favore del personale delle ditte di pulizia (calcolato in base al dato numerico maggiore dei posti in organico) va invece nel senso opposto, e si appalesa, pertanto illegittimo, anche perché – come si è sopra osservato - crea per definizione – e li amplia- i presupposti per l'ulteriore utilizzo del personale esterno, ribaltando il criterio sancito dalla legge, per il quale si può utilizzare il personale esterno solo nel caso di carenza di disponibilità dei collaboratori interni (e in tal senso, quindi, è da intendersi anche il personale inserito nelle graduatorie permanenti, che sono aggiornate e integrate annualmente sulla base di un concorso per soli titoli previsto dall'art. 554, D.Lgs. 297/1994)".

Quindi è chiaro che gli impugnati provvedimenti, determinando i posti da riservare ai dipendenti privati con gli stessi criteri già annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato, risultano viziati anche da eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

I ricorrenti sono tutti precari del personale ATA inseriti nella graduatoria ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato e per le supplenze.

In base al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, i posti di collaboratore scolastico devono essere infatti coperti utilizzando le graduatorie o gli elenchi degli aspiranti abilitati (redatti per ogni provincia, ovvero da ogni circolo od istituto), ordinati sulla base di punteggi che dipendono, in linea di principio, dalla anzianità di iscrizione e dal possesso di particolari titoli.

È, dunque, evidente che le possibilità di assunzione dei ricorrenti sono gravemente compromesse per effetto dell'illegittima destinazione dei posti previsti in organico al personale delle imprese private di pulizia.

I ricorrenti, in assenza dell'illegittima destinazione dei posti in favore del personale esterno all'amministrazione, avrebbero la possibilità di passare di ruolo e, quindi, di uscire definitivamente dalla insostenibile condizione di precariato.

Senza la sospensione dei provvedimenti impugnati, invece, i ricorrenti non solo non otterranno l'assunzione a tempo indeterminato, ma potrebbero addirittura restare senza lavoro, a causa dell'insufficiente disponibilità dell'organico.

Il danno è grave ed irreparabile, peraltro, non soltanto per il personale A.T.A ricorrente, ma anche per l'intera istituzione scolastica e per i relativi utenti, posto che il nuovo anno scolastico inizierà senza la disponibilità del personale qualificato necessario per il regolare funzionamento delle scuole.

Orbene, è evidente che i ricorrenti intendono far valere l'interesse alla tutela dei livelli occupazionali, alla qualità dell'offerta del servizio, nonché il proprio interesse alla conservazione del posto di lavoro ed alla stipulazione di contratti di lavoro, dichiarandosi sin da ora disponibili ad eventuale definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata.

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. TAR adito, preliminarmente sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed ogni atto presupposto connesso e consequenziale per le causali di cui in narrativa e/o con qualsivoglia motivazione.

nel merito, annullare i provvedimenti impugnati in via principale per i motivi articolati nei punti I, II e III del ricorso o, in subordine, per i motivi articolati nei punti III, IV e V del ricorso.

In ogni caso sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, essendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, nel testo vigente in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 760, della L. n. 145/2018, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, anche in relazione con la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP. sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70;

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione, anche in virtù del principio della vicinanza della prova, tutti gli atti del procedimento utili alla decisione del presente ricorso che ai ricorrenti non è stato possibile produrre per mancanza di disponibilità.

Con vittoria di spese, compensi difensivi ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02 e succ. mod. e integr., si dichiara il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00, in quanto la presente controversia verte in materia di pubblico impiego.

9. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti

STUDIO LEGALE

AVV. NICOLA ZAMPIERI

AVV. WALTER MICELI

AVV. FABIO GANCI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma

(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO R.G. n. 1072/2020

Nell'interesse di

1. **NAPOLI FORTUNATA**, nata a MILAZZO (ME) il 13/10/1966, C.F. NPLFTN66R53F206H,
2. **LENTINI GIUSEPPINA**, nata a FAVARA (AG) il 29/08/1975, C.F. LNTGPP75M69D514S;
3. **FARINA VITTORIO**, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 01/01/1963, C.F. FRNVTR63D01I234W;
4. **DI FIORE VINCENZO**, nato a PALERMO il 12/06/1960, C.F. DFRVCN60H12G273S;
5. **DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO**, nato a PALERMO il 15/02/1967, C.F. DMGFNC67B15G273S;
6. **AMODEO DOMENICO**, nato a PALERMO il 28/04/1967, C.F. MDADNC67D28G273S, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv. **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, **Nicola Zampieri**, C.F. ZMPNCL66P23F241K, PEC nicola.zampieri@ordineavvocaticenza.it., del foro di Vicenza, con studio in Schio (VI), nella Piazza Alvise Conte, 7/A, fax 0445.503396, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9. I ricorrenti dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche via posta elettronica agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, nicola.zampieri@renetoavvocati.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, già **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, Ambiti territoriali di Agrigento, di Messina e di Palermo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, Ambito territoriale di Caserta**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.
- E NEI CONFRONTI DI**
- **BUONANNO SILVIA**, nata a Trentola Ducenta (CE) il 15.12.1958, ivi residente nella via Colli di, 31, CAP 81038, C.F. BNNSLV58T55L379T, **ATP CASERTA**
 - **ALFONSA MARIA TERESA MONTANA**, nata a Lampedusa (AG) il 03.10.1965, residente in Santa Elisabetta (AG) nella via Regina Elena, 176, CAP 92020, C.F. MNTLNS65R43E431T, **ATP AGRIGENTO**
 - **GIUSEPPE MANCUSO**, nato in Svizzera (EE) il 31.12.1965, residente in Santa Domenica Vittoria (ME) nella via Libertà, 128, CAP 98030, C.F. MNCGPP65T31Z133O, **ATP MESSINA**
 - **GALATI GIROLAMA**, nata a Giardinello (PA) il 09.06.1964, ivi residente nella via Vittorio Emanuele, 1, CAP 90040, C.F. GLTGLM64H49E013G, **ATP PALERMO**

PER L'ANNULLAMENTO

Delle graduatorie provinciali di merito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 6/12/2019 per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per le province di Caserta, Agrigento, Messina e Palermo, approvate con i seguenti provvedimenti (anch'essi impugnati):

- 1) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, n. 3162 del 21.02.2020;
- 2) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3947 del 20.02.2020;
- 3) Decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4526 del 27.02.2020.

IN FATTO

1. I ricorrenti - tutti collaboratori scolastici che, per effetto del superamento di concorsi e del conseguente inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti dei collaboratori scolastici del MIUR, vantano una aspettativa qualificata all'assunzione a tempo indeterminato ex art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - hanno proposto ricorso al TAR per ottenere l'annullamento del decreto del Ministero dell'Istruzione, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 2200 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto il bando della procedura selettiva, per titoli, riservata al personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui bandisce una procedura selettiva per soli titoli, riservata al solo personale, già dipendente a tempo indeterminato da imprese private, in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado, a cui vengono riservati ben 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo indeterminato (pari al 25% dei posti dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020), sottraendo definitivamente tali posti alla dotazione organica dei collaboratori scolastici regolarmente inseriti, previo superamento di apposita procedura concorsuale, nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
2. Dopo il deposito del ricorso introduttivo, le ammirazioni resistenti hanno pubblicato le graduatorie provinciali di merito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 6/12/2019 per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per le province di Caserta, Agrigento e Palermo, con provvedimenti qui sotto trascritti:

- Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, n. 3162 del 21.02.2020;
- Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3947 del 20.02.2020;
- Decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4526 del 27.02.2020.

3. Le predette graduatorie e i rispettivi provvedimenti di approvazione, quali atti conclusivi del procedimento di selezione per cui è causa, sono affetti da invalidità derivata e devono essere conseguentemente annullati per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I. IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

1. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati deriva anzitutto dalla manifesta incostituzionalità dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il quale, nel testo vigente in seguito alle modificazioni introdotte dalla L. n. 145/2018, sancisce che: «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. ... 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma...».

1.1 Come noto l'art. 8 della L. 124/99 ha disposto che «1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche

statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale". Considerato peraltro che alcuni Enti locali avevano affidato i meri servizi di pulizia delle scuole a delle imprese private, con contratti di appalto, il MIUR è subentrato non solo nei contratti individuali di lavoro stipulati con i dipendenti degli Enti locali, regolarmente assunti previo superamento di pubblico concorso, ma anche nei contratti di appalto con le imprese private.

1.2 Nonostante tale subentro dovesse avvenire solo fino alla naturale scadenza dei contratti di appalto, questi ultimi venivano reiteratamente prorogati in disprezzo del principio inderogabile, fissato anche dalla normativa "comunitaria" per ragioni di interesse pubblico, che vieta la proroga dei contratti (cfr. Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017 e delibera ANAC n. 87 dell'8 febbraio 2017). Tali proroghe venivano inoltre giustificate con l'affermata esigenza di consentire il regolare avvio delle attività scolastiche in mancanza di personale ATA statale (cfr. art. 58 del D.L. n. 69/2013, art. 64 del D.L. n. 50/2017 e art. 15-ovies del D.L. n. 91/2017), e con il solo temporaneo accantonamento dei posti assegnati al personale esterno all'amministrazione (cfr. art. 35, comma 9, della Legge n. 289 del 2002 e Part. 4 del DPR. n. 119/2009), i quali alla scadenza dei contratti di appalto, sarebbero stati quindi riassegnati al personale ATA, che aveva superato i pubblici concorsi nel frattempo banditi dal MIUR.

1.3 Con l'art. 1, comma 760, della L. n. 145/2018 il legislatore ha peraltro disposto che i posti precedentemente "accantonati", in quanto temporaneamente assegnati alle imprese private di pulizia, fossero resi liberi e destinati alla stabilizzazione del personale esterno al MIUR in stridente **CONTRASTO CON GLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**. L'automatica assegnazione dei posti al personale estraneo all'amministrazione (scolastica e anche degli Enti locali trattandosi di dipendenti di imprese private) e non inserito nelle apposite graduatorie provinciali del MIUR, infatti, viola il **PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SIA FORMALE CHE SOSTANZIALE, IL DIRITTO AL LAVORO ED ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO**, che ha lavorato alle dipendenze del MIUR ottenendo l'inserimento nelle GAE; la definitiva assegnazione dei posti di ruolo ai dipendenti di imprese private impedisce inoltre ai ricorrenti, che hanno regolarmente superato un pubblico concorso, non solo di ottenere l'immissione in ruolo, ma anche la mera stipulazione di contratti a tempo determinato considerato che l'art. 1 del bando prevede che "Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate, mediante la stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50 per cento, nei limiti finanziari complessivi di 11.263 unità di personale". In altri termini il Miur potrebbe stipulare ben 22.526 nuove assunzioni con contratti a tempo parziale al 50%, le quali potrebbero essere subito dopo trasformate a tempo pieno. Il legislatore con il comma 619 dell'art. 1 della l. n. 205/2017 ha infatti già stabilizzato tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, dapprima assunti a tempo parziale al fine di massimizzare il numero delle assunzioni e ora trasformati in contratti a tempo pieno proprio dalla l. n. 145/2018 (cfr. art. 1 comma 738 della legge n. 145/2018).

2. La suddetta norma viola, inoltre, i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, relativi all'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione mediante PUBBLICO CONCORSO, nonché i principi di IMPARZIALITÀ e di BUON ANDAMENTO della PA.

2.1 Secondo l'univoco insegnamento della Corte costituzionale, infatti, la stabile immissione nei ruoli della pubblica amministrazione per effetto del mero trasferimento di attività si risolve in un privilegio indebito per i destinatari, in violazione del 4° comma dell'art. 97, che può essere derogato solo in presenza di specifiche necessità funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione, mai ravvisabile qualora i soggetti beneficiari abbiano maturato esperienza alle dipendenze di datori di lavoro PRIVATI, ed a condizione che la deroga non precluda alla generalità dei cittadini l'accesso all'impiego (cfr. Corte Cost. 30.1.2015 n. 7, e n. 167/2013). Giova inoltre rilevare come nel caso in esame a rigore neppure possa parlarsi di trasferimento di attività in quanto i dipendenti in esame lavoravano alle dipendenze di imprese private, a cui erano state affidate solo in via temporanea, per la limitata durata del contratto di appalto, i servizi di pulizia, per cui gli stessi non potevano vantare alcun affidamento nella prosecuzione dell'appalto, avendo semmai la certezza della scadenza del contratto.

2.2 L'art. 1, comma 760, punto b) della legge 30.12.2018 n. 145, dispone, invece, che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i posti originariamente temporaneamente accantonati ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119/2009, saranno destinati all'assunzione del personale che ha lavorato alle dipendenze delle imprese private di pulizia, ossia di soggetti che non hanno mai partecipato ad alcun concorso (quindi di non accertata qualificazione rispetto all'incarico conferito) e che hanno svolto solo alcune delle mansioni di competenza dei collaboratori scolastici, nonostante vi siano soggetti che – come appunto i ricorrenti – hanno, invece, regolarmente partecipato ad un pubblico concorso, per effetto del quale sono inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, previo espletamento di tutte le mansioni proprie del profilo di collaboratore scolastico.

2.3 L'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 sancisce, infatti, che "1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione", precisando che "Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando". Tali disposizioni prevedono quindi che il concorso per l'assunzione del personale A.T.A. presuppone un precedente servizio a tempo determinato nella relativa qualifica, che si acquisisce attraverso la partecipazione all'apposito concorso per il personale A.T.A., che è bandito dal MIUR per il conferimento degli incarichi di supplenza.

2.4 Ne discende che mentre i ricorrenti per diventare collaboratori scolastici hanno dovuto partecipare e superare un pubblico concorso per l'assunzione a tempo determinato, richiedere quindi l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dalle quali si attinge per assegnare le assunzioni a tempo determinato e dopo 24 mesi di servizio, richiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali, dalle quali si effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, i dipendenti delle imprese private ottengono l'automatica ed immediata immissione nei ruoli del MIUR per il semplice svolgimento delle (sole) funzioni di pulizia e della mera partecipazione ad un "colloquio" riservato ai soli dipendenti delle imprese private di pulizia.

2.5 Il Consiglio di Stato ha, infatti, rimarcato come il servizio svolto dal personale delle imprese private, essendo addebitato esclusivamente alle pulizie, non è assimilabile a quello svolto dal personale A.T.A. dipendente dal MIUR, attesa "la delicatezza dei compiti dei collaboratori scolastici, che – anche in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (sulla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, "costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado") e così come previsto nel contratto nazionale del 29 novembre 2007, tabella A, area A – hanno rilevanti compiti (connessi al loro status) anche con valenza educativa nei momenti quotidiani di attività, di mensa e di igiene personale, oltre quelli riguardanti l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, l'accoglienza e la fase di chiusura dei locali dell'istituto scolastico, la sorveglianza degli alunni anche in tenera età, la custodia e la sorveglianza sui locali, la predisposizione del materiale didattico e di consumo, il coadiuvare i docenti nel proprio reparto per consentire il loro avvicendamento, i rapporti col pubblico" (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 2581 del 30/04/2018).

2.6 Non può quindi revocarsi in dubbio che la l. n. 145/2018, comportando l'assunzione di personale non idoneamente e specificamente qualificato, rispetto al personale inserito nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del MIUR, a cui per legge si dovrebbe attingere per far fronte alle carenze del personale scolastico, si pone in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Cost., che impongono al legislatore di realizzare un'organizzazione degli uffici tale da garantire, tra l'altro, l'effettiva tutela della "superiore esigenza" del buon andamento.

2.7 Invero «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano IL PASSAGGIO DA SOGGETTI PRIVATI AD ENTI PUBBLICI» (C. Cost. sentenza n. 7 del 2015, e in termini C. Cost. sentenze n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005), per cui «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare» (C. Cost. sentenze n. 110 del 2017 e in termini: C. Cost. n. 90 del 2012, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). Ne consegue che «L'art. 97, quarto comma, Cost. risulta violato anche dalla norma che... dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost., non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005)» (C. Cost. sentenza n. 248 del 2016 e n. 113 del 2017).

3. I principi del buon andamento e imparzialità, inoltre, richiamano ontologicamente i principi di logicità, non arbitrarietà, ragionevolezza e adeguatezza, quali parametri sostanziali alla stregua dei quali valutare la rispondenza effettiva dei modelli legislativamente sanciti ai canoni costituzionali, i quali sono indubbiamente violati qualora – come appunto nel caso in esame – vengano lasciati a casa dei dipendenti precari del MIUR, che hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie provinciali del MIUR, previo superamento di un apposito concorso, e che lavorano da svariati anni alle dipendenze del MIUR, per assumere dei dipendenti di imprese private, assunti in base all'art. 4 del bando con il POSSESSO DELLA SOLO DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, che hanno svolto unicamente l'attività di pulizia, i quali vengono inoltre immessi nei ruoli del MIUR SENZA IL PREVIO SUPERAMENTO DI ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE APERTA AL PUBBLICO.

3.1 Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti "un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare progressivamente esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze: è necessario, infatti, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l'esercizio del potere di assunzione, subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e preveda procedure di verifica dell'attività svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all'interno della pubblica amministrazione, e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni (sentenza n. 215 del 2009). Inoltre, la deroga al predetto principio deve essere contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini a detti posti pubblici (sentenza n. 108 del 2011) ... La circostanza che il trasferimento sia stato condizionato al previo superamento di un test attitudinale non rende la disposizione censurata, così modificata, meno lesiva degli invocati principi costituzionali. Non si pone, infatti, in tal modo, alcun rimedio al CARATTERE "CHIUSO" DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI TITOLARI DEI NUOVI POSTI DI RUOLO resi disponibili, dal momento che LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE È CHIARAMENTE RISERVATA AI SOLI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. Questa Corte ha precisato che «anche in regime di impiego pubblico privatizzato [...] il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della prassi organica di una pubblica amministrazione, cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale» (sentenze n. 205 del 2004 e n. 215 del 2009)." (Corte Costituzionale, 01/07/2013, n. 167).

3.2 A sostegno della legittimità costituzionale della l. n. 145/2018 non può quindi neppure eccipersi il fatto che il legislatore ha previsto che l'immissione nei ruoli del MIUR avverrà previa selezione per titoli e colloquio, non solo in quanto – come si è già evidenziato – il MIUR non ha previsto nel bando neppure il colloquio, ma anche perché la Corte costituzionale ha costantemente rimarcato che non è sufficiente qualsiasi forma di selezione, essendo, invece, necessario un concorso in senso proprio, aperto al

pubblico (v. Corte Cost. 23.7.2013 n. 227).

3.3 Per quanto attiene al contrasto con i principi di uguaglianza e d'imparzialità, la stessa discende dal fatto che "La violazione della regola generale del concorso di cui all'art. 97 Cost. determina, altresì, il contrasto con gli ... ARTT. 3 E 51 COST., è il concorso a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015)" (così *ex multis*: C. Cost. n. 44 del 06/02/2018).

*

4. Riassumendo, dunque, è palmare l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 760, punto b) della legge n. 145/2018 e conseguentemente l'illegittimità degli aversati provvedimenti posto che:

h) **VIOLA L'ART. 97 DELLA COST.** poiché introduce una ipotesi di «**INQUADRAMENTO CHIUSO e RISERVATO SENZA CONCORSO**» di personale che ha lavorato solo alle dipendenze di imprese **PRIVATE**, assunto *ab origine* **senza il previo espletamento di un concorso pubblico**, in contrasto con la regola costituzionale che garantisce l'imparzialità mediante l'accesso dall'esterno con procedure selettive reclutamento (cfr. C. Cost., 1° luglio 2013, n. 167, C. Cost., 16 luglio 2013, n. 227, e C. Cost., 30 gennaio 2015, n. 7),

i) **VIOLA GLI ARTT. 3 E 51, PRIMO COMMA, DELLA COST.**, in quanto, privilegiando il personale delle imprese private, a cui sono erano stati appaltati i servizi di pulizia, rispetto ad altri aspiranti, **non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza**, ivi compresi i dipendenti a tempo determinato del MIUR, che avendo superato apposita procedura concorsuale, lavorato alle dipendenze del MIUR e ottenuto l'inserimento nelle GAE., vantano indubbiamente maggiori requisiti rispetto ai tali lavoratori (C. Cost. sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015);

j) **VIOLA GLI ARTT. 3 E 97 COST. ed è MANIFESTAMENTE IRRAZIONALE** poiché la **stabilizzazione** del personale delle imprese private e la deroga al pubblico concorso sarebbe giustificabile solo in presenza di **peculiari e straordinarie necessità funzionali dell'amministrazione** e di un comprovato **risparmio di spesa** (cfr., tra le tante, C. Cost. sentenza n. 167 del 2013, sentenza n. 189 del 2011 e sentenza n. 215 del 2009), indubbiamente insistenti nella fattispecie in esame in cui le esigenze di interesse pubblico e la continuità dell'attività di pulizia appaltata alle imprese private ben poteva essere **GARANTITA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI DEL MIUR**, risolvendosi altrimenti in un **indebito privilegio per i dipendenti assunti dalle imprese private senza alcuna procedura selettiva** (Corte Cost. sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006);

k) **VIOLA L'ART. 3 DELLA COST. in quanto equipara irrazionalmente l'attività di mera pulizia**, svolta dai dipendenti delle imprese private, **con l'esperienza lavorativa maturata dal personale ATA. dipendente dal MIUR**, nonostante il servizio svolto dai collaboratori scolastici non sia assimilabile al personale delle ditte esterne di pulizia, attesa la peculiarità delle articolate competenze dei collaboratori scolastici e le differenze dei requisiti previsti per la loro l'assunzione, e dunque dello *status*, delle professionalità e delle correlative responsabilità disciplinate dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (connesse a quella dello Stato, prevista dall'art. 28 della Costituzione);

l) **VIOLA L'ART. 97 DELLA COST.** poiché non è ravvisabile il contesto di carattere eccezionale che solo consente la deroga alla regola del ricorso alle ordinarie modalità di assunzione, tenuto conto anche che i dipendenti delle imprese private **non avevano alcun affidamento in merito all'assunzione nei ruoli del MIUR**. in quanto le convenzioni stipulate da una pubblica Amministrazione con le imprese di pulizia in forza dell'art. 35, comma 9, della legge n. 289 del 2002 non possono avere efficacia a tempo indeterminato e **Part. 31 del D. Lgs. n. 165 del 2001** non trova applicazione in caso di passaggio di funzioni da soggetti privati ad enti pubblici;

m) **deroga al principio del pubblico concorso in MANCANZA di ALCUN INTERESSE PUBBLICO** ad immettere nei ruoli ordinari i dipendenti delle aziende private di pulizia, posto che la continuità della attività, precedentemente affidate alle predette società, ben può essere garantita dal personale precario del Miur inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del MIUR, che ha superato un pubblico concorso per svolgere tali mansioni;

n) **ELUDE IL PRINCIPIO DELL'ACCESSO MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO**, poiché l'art. 97 della Cost. postula non una qualunque forma di selezione bensì un **concorso in senso proprio** (Corte Cost. 23.7.2013 n. 227) e il personale a favore del quale è previsto l'accantonamento dei posti e la stabilizzazione ha sempre lavorato alle dipendenze di società private e non di società partecipate da Enti pubblici, a cui solo si applica l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che impone l'assunzione nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. C. Cost., n. 62/2012, 1 luglio 2013, n. 167 e 16 luglio 2013, n. 227, e 30 gennaio 2015, n. 37).

II. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 69/2013.

1. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati discende poi dalla **violazione dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, in quanto tale disposizione dispone che: «**5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e COLLOQUIO.**

1.1 Come anticipato in precedenza invece il MIUR nel bando pubblicato, all'art. 4, ha derogato non solo all'obbligo di superamento di un pubblico concorso, ma addirittura di **procedura selettiva, in quanto dispone che "12. La procedura selettiva si articola nella VALUTAZIONE DEI TITOLI di cui agli articoli 5 e 6"**.

1.2 La stabilizzazione verrà quindi disposta addirittura SENZA ALCUN COLLOQUIO, nonostante lo stesso fosse indubbiamente indispensabile attesa la "DEROGA AL REQUISITO CULTURALE previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. - Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico", prevista dall'art. 4 del bando impugnato.

III. ANCORA IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONCLUSO IL 18 MARZO 1999 E ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70 DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente come i provvedimenti impugnati – e le citate disposizioni normative - si pongono in contrasto anche con la normativa comunitaria in quanto **precludono ai ricorrenti l'immissione nei ruoli del MIUR.**, attualmente assicurata dall'ordinamento italiano unicamente mediante il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie provinciali.

1.1 Come anticipato nel precedente paragrafo il **personale ATA rientra infatti nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato** del 18 marzo 1999 in quanto i collaboratori scolastici per ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti **devono essere reiteratamente assunti per almeno 24 mesi** con contratti a tempo determinato. Tale plurima assunzione a termine consente peraltro loro l'inserimento nelle graduatorie provinciali, dalle quali viene assunto il personale di ruolo in base all'anzianità di servizio maturata. In altre parole, **la situazione di precarietà insita nel conferimento di reiterate supplenze temporanee**, che costituisce il presupposto per l'inserimento nelle graduatorie provinciali, è **bilanciata dalla contropartita che gli incarichi provvisori consentono al collaboratore scolastico di maturare il pregio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato.**

1.2 Ne consegue che il **comma 760 dell'art. 1 della l. n. 145/2018**, comportando la definitiva sottrazione dei posti vacanti nell'organico del personale ATA. per l'assunzione dei dipendenti delle imprese private (a cui è stata temporaneamente affidata la pulizia delle scuole), **deve essere disapplicato** per insanabile antinomia con la **clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP.**, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE., secondo cui «Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri ... dovranno introdurre ... una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».

2. Come recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato, "l'assunzione in ruolo di un collaboratore scolastico presuppone una precedente serie di assunzioni a tempo determinato e a titolo precario. Ne consegue che le posizioni di coloro che mirano ad ottenere l'assunzione quale collaboratore scolastico rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro europeo 18 marzo 1999 sui contratti a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70/CE ... Tale normativa mira a prevenire l'abuso del contratto di lavoro a tempo determinato, in base al rinvio, sociale prima che giuridico, per cui una successione potenzialmente illimitata di contratti di tal tipo stipulati con il medesimo lavoratore comporta lo stesso effetto di una assunzione a tempo indeterminato, eludendo però le tutele contro il licenziamento illegittimo proprie di tale ultimo tipo contrattuale. La stessa normativa si applica pacificamente alle pubbliche Amministrazioni, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (per tutte, Sez. II, 7 settembre 2006, in C.53/04, Marrasu e Sardino) ... Le assunzioni a tempo indeterminato dei collaboratori scolastici sono state disciplinate dall'art. 4, comma 14 bis, della l. n. 124/1999, il quale aveva previsto che "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze", "in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo", nei casi e modi previsti dalla legge" (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 481 del 18.01.2019), ovvero mediante scorrimento delle graduatorie provinciali.

2.1 Come ricordato dal Consiglio di Stato, i **precari storici del MIUR**, appartenenti al ruolo del personale ATA., **possono confidare di uscire dalla situazione di precariato solo mediante lo scorrimento delle graduatorie in cui sono inseriti e a cui sono ex lege riservati i posti** che si rendono via via vacanti nell'organico del MIUR poiché i collaboratori scolastici reiteratamente assunti con contratti a termine sono stati esclusi non solo dal **piano straordinario di stabilizzazione previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015**, ma anche **dalla sfera di applicazione dei d.l.vi di recepimento della direttiva 1999/70** (cfr. Part. 10, comma 4-bis, del D. Lgs. 368/2001 e Part. 29, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/2015 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 2581 del 30/04/2018).

3. Quanto poi all'unica misura preventiva applicabile anche al personale ATA., contenuta nell'**art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107**, che aveva fissato in trentasei mesi la durata massima dei contratti precari anche per i collaboratori scolastici, la stessa **non ha mai trovato applicazione**, in quanto il Governo italiano ha dapprima statuito che la stessa si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo del tetto dei 36 mesi erano solo quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016 (v. l'articolo 1, comma 375, della Legge n. 232/2016) e ha quindi abrogato la disposizione prima della sua entrata in vigore (con l'articolo 4-bis del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla n. 96/2018).

4. **È quindi palmare che l'art. 1 della l. n. 145/2018 deve essere disapplicato in quanto la normativa interna può ritenersi conforme alla normativa comunitaria solo qualora l'utilizzo dei collaboratori scolastici con contratti a termine sia compensato dalla fondata aspettativa di immissione in ruolo garantita dallo scorrimento delle graduatorie provinciali.**

5. I provvedimenti impugnati e l'art. 1 della l. n. 145/2018, in definitiva, si pongono in **CONTRASTO ANCHE CON LA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO** poiché sottraendo al personale ATA precario del MIUR, regolarmente iscritto nelle graduatorie provinciali, i posti vacanti nell'organico di diritto, per assegnarli in via definitiva ai dipendenti privati delle imprese appaltatrici, **vanificano il meccanismo di scorrimento delle graduatorie ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato contenuto nell'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94**, togliendo così l'unica misura preventiva contemplata dall'ordinamento italiano a favore dei collaboratori scolastici del MIUR, i quali potrebbero essere pertanto reiteratamente assunti a tempo determinato senza alcun limite.

5.1 Secondo il consolidato insegnamento della CGUE, infatti, "28- (...) la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti 59- Resta il fatto che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzi e a., C-393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49)" (così, ex pluribus, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016). Orbene la sottrazione in via definitiva dei posti destinati allo scorrimento delle graduatorie provinciali, rendono indubbiamente illegittimo l'utilizzo dei contratti a termine nel comparto scolastico non essendo più compensata la reiterata assunzione a tempo determinato dalla prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie provinciali, in cui vengono inseriti i collaboratori scolastici reiteratamente assunti con contratti a termine.

6. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue quindi anche dal fatto che l'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 ha fatto sorgere negli attuali ricorrenti un **LEGITTIMO AFFIDAMENTO sul diritto all'immissione in ruolo per effetto dello scorrimento nelle graduatorie provinciali**, in cui sono inseriti, di cui il MIUR e lo stesso legislatore doveva tenere conto (cfr. sul punto Cons. Stato sez. III 27/12/2017, n. 6117, che rimette gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea proprio in quanto "appartiene al diritto dell'Unione anche il principio generale di tutela dell'affidamento").

7. Per ragioni di completezza si evidenzia come a sostegno dei provvedimenti impugnati non può essere richiamata la necessità di garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia, in quanto la direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, in quanto tale direttiva è volta a tutelare la continuità del rapporto di lavoro solo nei confronti dei soggetti che siano già inizialmente titolari di un rapporto della stessa natura di quello che viene a costituirsi con il cessionario, per cui **NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE NEI CASI COME QUELLO IN ESAME DI PASSAGGIO DA IMPRESA PRIVATA AD ENTE PUBBLICO**, attesa la diversità dello statuto giuridico dei due rapporti (cfr. Cass. 29.4.2004 n. 8270, Cass. 1.8.2006 n. 17499, Cass. 1.7.2010 n. 15655, e Cass. 6.9.2013 n. 20554).

7.1 Come chiarito dalla CGUE, "il beneficio della direttiva può essere invocato solo dalle persone che, nello Stato membro considerato, sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro (precitate sentenze Danmols Inventar, punti 27 e 28, Redmond Stichting, punto 18, e Hidalgo e a., punto 24). 37. Tale interpretazione è dedotta dal fatto che la direttiva mira soltanto ad un'armonizzazione parziale della materia di cui trattasi, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all'ipotesi del trasferimento dell'impresa. Il suo scopo è quindi quello di garantire, nei limiti del possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il concessionario, onde impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell'impresa vengano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello di tutela uniforme nell'intera Comunità secondo criteri comuni (precitata sentenza Danmols Inventar, punto 26). 38. Da tale giurisprudenza risulta che, contrariamente a quanto sostengono il governo finlandese e la Commissione, la direttiva non si applica alle persone che non sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro, indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte da dette persone." (CGUE sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, punti 36 e ss.).

7.2 Del resto, anche la Corte costituzionale ha rimarcato che "La natura puramente privata del lavoro alle dipendenze delle società partecipate, del resto, rende inoperante, nella fattispecie del trasferimento di funzioni da una società partecipata ad un ente pubblico, la stessa garanzia del posto di lavoro, che l'art. 2112 cod. civ. riconosce, in ambito privato, ai lavoratori subordinati in caso di trasferimento di azienda. L'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone esplicitamente l'applicazione di tale garanzia, nel settore del lavoro pubblico, al passaggio di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti (pubblici o privati), non richiama la predetta garanzia per le ipotesi in cui il passaggio di funzioni avvenga da soggetti privati ad enti pubblici; in tali ipotesi, infatti, L'AUTOMATICO TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI PRESUPPONE UN PASSAGGIO DI STATUS - DA DIPENDENTI PRIVATI A DIPENDENTI PUBBLICI (ancorché in regime di lavoro privatizzato) - CHE, SI RIPETE, NON PUÒ AVVENIRE IN ASSENZA DI UNA PROVA CONCORSUALE APERTA AL PUBBLICO (in tal senso, sent. n. 226 del 2012)" (Corte Costituzionale, 01/07/2013, n. 167).

IV. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER:

- ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 5 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999 RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO;
- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006;
- FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994 E DELL'ART. 35, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 289/2002;
- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente come i provvedimenti impugnati debbano essere annullati ponendosi la procedura di stabilizzazione in stridente contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria. Per mero tuziorismo giuridico si evidenzia come i provvedimenti impugnati vanno in ogni caso annullati anche in quanto **destinano alla procedura di stabilizzazione il 25% dei posti in ORGANICO**, nonostante questo Ill.mo TAR e il Consiglio di Stato abbiano costantemente rimarcato che il contingente del 25% deve essere determinato sulla scorta dei posti vacanti.

2. Il MIUR giustifica la percentuale del 25% assegnata alla procedura di stabilizzazione sul presupposto che l'orario del collaboratore scolastico è di sei ore giornaliere e, all'interno di esso, il tempo destinato alla pulizia dei locali è pari a un'ora e mezza, ovvero a un quarto dell'orario giornaliero. Dunque, poiché l'affidamento al personale esterno della pulizia dei locali "esenterebbe" i collaboratori scolastici da tale attività, è stata determinata nel 25% dei posti, ovvero in un quarto di esso, l'entità congrua da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali delle ditte di appalto delle pulizie dei locali.

2.1 Come chiarito dal Consiglio di Stato, tale calcolo non risulta corretto in quanto "Il computo forfettario del tempo dedicato alle pulizie (un'ora e mezza estrapolata dalle complessive ore di lavoro del collaboratore scolastico) ha assimilato situazioni disomogenee e comunque diverse, poiché ha ritenuto che un'ora e mezza del personale esterno di pulizia corrisponda di per sé ad un'ora e mezza di lavoro del collaboratore scolastico, mentre in realtà durante quel tempo il collaboratore scolastico può essere comunque chiamato a svolgere una qualsiasi altra attività inerente alla sua qualifica e comunque svolge attività di vigilanza, a differenza del personale addetto esclusivamente alle pulizie" (Consiglio di Stato, sentenza n. 481 del 18.01.2019).

3. Il MIUR ha inoltre ritenuto che la percentuale di accantonamento per cui è causa debba essere calcolata **SUI POSTI COMPLESSIVI DELL'ORGANICO, OVVERO NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE**, e non nella misura inferiore riferita ai soli posti vacanti nell'organico stesso.

3.1 Questo ill.mo TAR Lazio, nella sentenza n. 7781/2013, ha già censurato tale interpretazione in quanto l'art. 4 del Regolamento adottato con il d.P.R. n. 119 del 2009 e le note applicative dello stesso "non stabiliscono criteri ragionevoli e razionali per un pronto smaltimento delle graduatorie ad esaurimento, fissando, invece, percentuali di accantonamento dei posti sugli organici degli ATA esorbitanti rispetto a tale prioritaria esigenza, con la conseguenza che le dette percentuali dovranno essere rimodulate in maniera meno incisiva sugli organici del personale ATA.. E' noto peraltro che la direttiva CE 1999/70 ha posto dei limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per ogni tipo di personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione ... Nella sentenza il TAR siciliano, nel rifarsi alla propria precedente giurisprudenza finisce per condividere le decisioni adottate da questo TAR (n. 6333 e n. 6334 in data 12 luglio 2012) e conclude per la illegittimità delle riduzioni dell'organico del personale ATA, in quel caso, della Provincia di Palermo per l'anno 2011/2012, esattamente in base alle stesse identiche motivazioni da quelle decisioni recate, considerando che dalla "illegittima operazione effettuata dall'Amministrazione ... appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma".

3.2 I provvedimenti impugnati, laddove dispongono la riduzione del 25% dei posti di organico del personale ATA. (per destinarli all'assunzione del personale dipendente dalle ditte esterne), violano quindi anche la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE., in quanto – come ampiamente evidenziato nel precedente paragrafo - nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine dei collaboratori scolastici: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, contemplato dall'art. 554 del d. lgs. n. 297/94. L'interpretazione della normativa suggerita dal MIUR con i provvedimenti impugnati con il presente ricorso invece favorisce la precarizzazione dei rapporti di impiego dei collaboratori scolastici, i quali per effetto dell'accantonamento (rectus sottrazione) del 25% dei posti dell'organico perdono la possibilità di beneficiare dell'unica misura attuativa della clausola 5 dell'accordo quadro costituita dalla possibilità di utilizzare l'esperienza lavorativa maturata alle dipendenze del MIUR ai fini della stabilizzazione per scorrimento delle graduatorie provinciali.

4. I provvedimenti impugnati si pongono poi in **CONTRASTO CON L'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2006, N. 296**, che prescrive che il reclutamento del personale debba avvenire sulla base delle graduatorie permanenti e non ricorrendo al personale esterno. Questo ill.mo Collegio, con le sentenze del TAR Lazio n. 6333 del 12 luglio 2012 e n. 7781 del 31 luglio 2013, ha infatti chiarito che anche il solo accantonamento dei posti (e quindi a maggior ragione la loro definitiva sottrazione al personale inserito nelle GAE disposta dal decreto impugnato con il presente ricorso) "è incompatibile con quanto stabilito dall'art. 1 comma 605 della legge finanziaria 23 dicembre 2006, n. 296 che ha trasformato le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola in graduatorie ad esaurimento, proprio perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del cd. "precaricato storico" della scuola ... considerando che dalla "illegittima operazione effettuata dall'Amministrazione ... appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma" riferendosi all'art. 1, comma 605 della legge fin. n. 296 del 2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento "perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del cd. "precaricato storico" della scuola." (TAR Lazio, sezione III bis, n. 6333/2012)".

4.2 Il suddetto principio è stato ribadito nell'ordinanza n. 207/2013 (18.07.2013) della Corte Costituzionale, secondo cui "il sistema delle graduatorie permanenti del personale a tempo

determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, è in grado di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato”.

5. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 481 del 18.01.2019, ha inoltre definitivamente confutato l'interpretazione del quadro normativo offerta dal MIUR con motivazioni chiarissime, applicabili anche alla fattispecie oggi *sub iudice*.

“Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, nessuna espressa disposizione primaria ha fissato il criterio della riduzione basata sui posti di organico. (...) né i decreti legge n. 5/2012 e n. 69/2013, né altre norme di rango primario hanno espressamente previsto che la riduzione si debba calcolare sui posti complessivi di organico.

In particolare, i medesimi decreti legge si sono riferiti all'accantonamento di posti, ma non hanno precisato su quale grandezza l'accantonamento si debba calcolare: essi non hanno ‘legittimato’ quanto disposto dagli atti amministrativi impugnati in primo grado.

9.4 In assenza di uno specifico criterio fissato da una norma di rango legislativo, si deve allora verificare se la riduzione si sarebbe potuta disporre sul numero dei posti in organico, in base ad un rilevante principio giuridico o a considerazioni di natura sistematica”.

11. (...) tale misura non risulta congrua e coerente, né rispetto alle esigenze di contenimento della spesa, né rispetto alla esposta finalità di “garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia”.

Quanto alle esigenze di contenimento della spesa, ritiene il Collegio che (salve le determinazioni del legislatore, di per sé sindacabili dalla Corte costituzionale), quando si tratta della organizzazione scolastica i provvedimenti amministrativi – di natura regolamentare, generale o comunque organizzativa – non si possono basare su considerazioni di natura esclusivamente finanziaria.

11.1. In ordine alla rilevanza delle considerazioni finanziarie, va innanzitutto rilevato che né negli atti impugnati in primo grado né nell'atto di appello sono stati richiamati dati oggettivi, da cui si possa desumere che in sede amministrativa sia effettivamente risultato che la riduzione dei posti – calcolata su quelli in organico e non su quelli vacanti – possa comportare una riduzione della spesa (...)

11.2. In assenza di dati oggettivi, non si può neppure sostenere che un risparmio in re ipsa vi sarebbe per il solo fatto che si aumenti il numero da ‘accantonare’ dei posti in organico dei collaboratori scolastici.

Infatti, la riduzione dell'organico non è stata disposta in primo grado quale misura consequenziale all'oggettivo riscontro di una corrispondente riduzione dei servizi scolastici da fornire (ad esempio perché sono stati computati numeri decrescenti della popolazione scolastica oppure perché si è tenuto conto della soppressione e dell'accorpamento di istituti scolastici).

In altri termini, è pacifico che la riduzione **NON È STATA LA CONSEGUENZA DI UNA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**, ma solo perché si è ritenuto di perfezionare un sistema volto a far svolgere dal “personale delle ditte esterne di pulizia” una parte della attività che va svolta dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni ordinali del Codice del 1994.

12. Anche il “fine di garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia”, rappresentato dal Ministero dell'economia al Ministero appellante, che lo ha fatto proprio, non giustifica la riduzione dell'organico nella misura superiore, calcolata sui posti di organico.

12.1. In primo luogo, si deve tener conto della ratio – esplicitata dalla stessa normativa (cfr. l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 468 del 1997) – in base alla quale dapprima gli enti locali e poi l'Amministrazione statale si sono avvalsi del personale diverso dai collaboratori scolastici.

Infatti, gli enti locali si sono avvalsi di tale personale poiché la relativa attività non poteva essere svolta dai collaboratori scolastici (verosimilmente per il **MANCATO LORO REPERIMENTO IN UTILIZZABILI GRADUATORIE**): il personale delle ditte di pulizia è stato chiamato in servizio per sopperire al deficit derivante dalla mancata possibilità di assumere i collaboratori scolastici.

Risulta dunque di per sé incongruo un criterio interpretativo che – in sede amministrativa – mira a capovolgere il sistema originario, disponendo che si formalizzi e si renda definitiva la mancata disponibilità dei collaboratori scolastici (con la riduzione del loro numero complessivo), con il conseguente perdurante utilizzo del personale non dipendente dello Stato (...)

12.3. La misura contestata dagli appellati neppure si può ritenere ragionevolmente fondata sulle argomentazioni rappresentate dalle Amministrazioni nelle sue relazioni, secondo cui si è tenuto conto del fatto che – rispetto all'orario di lavoro del collaboratore scolastico pari a sei ore – si è ‘stimato’ che all'interno di esso il tempo destinato alla pulizia dei locali sia pari a un'ora e mezza, ovvero a un quarto dell'orario giornaliero.

In primo luogo, rispetto ad una normativa che attribuisce ai collaboratori scolastici un insieme di compiti, il calcolo di un'ora e mezza per la pulizia dei locali non risulta basato su un atto istruito e motivato.

In secondo luogo, quand'anche fosse risultato uno specifico parametro per il calcolo del tempo dedicato alle pulizie, rispetto agli altri compiti istituzionali, si sarebbe dovuto considerare come si tratti di questioni organizzative per le quali i dirigenti degli istituti scolastici – a seconda delle contingenti esigenze – valutano il come avvalersi in concreto dei collaboratori scolastici, anche al fine di ottimizzare le loro attività, non potendosi distinguere a tal fine – in assenza di una previa disposizione normativa – il tempo da dedicare alle pulizie, nel corso del quale – peraltro – il medesimo personale può utilmente svolgere anche attività di assistenza e di vigilanza (cioè che comunque non rientra nei compiti del personale addetto esclusivamente alle pulizie).

Sotto tale profilo, va rimarcata la delicatezza dei compiti dei collaboratori scolastici, che – anche in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (sulla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, “costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado”) e così come previsto nel contratto nazionale del 29 novembre 2007, tabella A, area A – hanno rilevanti compiti (connessi al loro status) anche con valenza educativa nei momenti quotidiani di attività, di mensa e di igiene personale, oltre quelli riguardanti l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, l'accoglienza e la fase di chiusura dei locali dell'istituto scolastico, la sorveglianza degli alunni anche in tenera età, la custodia e la sorveglianza sui locali, la predisposizione del materiale didattico e di consumo, il coadiuvare i docenti nel proprio reparto per consentire il loro avvicendamento, i rapporti col pubblico, ecc.

Il compito forfettario del tempo dedicato alle pulizie (un'ora e mezza estrapolata dalle complessive ore di lavoro del collaboratore scolastico) ha assimilato situazioni disomogenee e comunque diverse, poiché ha ritenuto che un'ora e mezza del personale esterno di pulizia corrisponda di per sé ad un'ora e mezza di lavoro del collaboratore scolastico, mentre in realtà durante quel tempo il collaboratore scolastico può essere comunque chiamato a svolgere una qualsiasi altra attività inerente alla sua qualifica e comunque svolge attività di vigilanza, a differenza del personale addetto esclusivamente alle pulizie.

12.4. Concludendo sul punto, la ratio della misura esplicitata dal Ministero (quella volta a non incidere sul “livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia”) non giustifica la misura oggetto dell'annullamento del TAR, poiché:

- la normativa primaria si basa sul principio per il quale il personale esterno svolge l'attività, in quanto risultino mancanti i collaboratori scolastici;
- gli atti impugnati in primo grado hanno assimilato il medesimo personale ai collaboratori scolastici, sulla base di un mero calcolo basato sulla frazione del tempo che i collaboratori scolastici dedicherebbero alle pulizie (calcolo che non si è basato su dati oggettivi e risulta avulso da considerazioni riguardanti la funzionalità dei servizi e le esigenze di cui devono tenere conto i dirigenti scolastici);
- si è data per acquisita una assimilazione, senza tener conto delle peculiarità delle articolate competenze dei collaboratori scolastici, nonché delle differenze dei requisiti previsti per le loro assunzioni, e dunque dello status, delle professionalità e delle correlate responsabilità disciplinate dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (connesse a quella dello Stato, prevista dall'art. 28 della Costituzione);

- non si è basato sul comprovato calcolo dei complessivi costi effettivi derivanti dallo svolgimento ‘esterno’ del servizio di pulizia e sulla verifica di quanto – rispetto ai complessivi oneri posti a carico dello Stato – sia effettivamente corrisposto al personale che svolge tale servizio.

12.5. Si è dato inoltre come un elemento acquisito e non riducibile – pur se non quantificato – il numero del personale delle ditte esterne di pulizia, oggetto delle varie convenzioni a suo tempo concluse, mentre invece si sarebbe dovuto tenere conto del principio per il quale le convenzioni stipulate da una pubblica Amministrazione non sono destinate ad avere efficacia a tempo indeterminato: alla loro scadenza (salva l'eventuale proroga della legge), i relativi rapporti e le connesse esternalizzazioni sono destinati ad estinguersi (in base al principio generale, di cui in materia è espressione anche l'art. 35, comma 9, della legge n. 289 del 2002, per il quale la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico “permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà”, in quanto i relativi contratti sono destinati a cessare di avere efficacia).

L'accantonamento puro e semplice di una percentuale di posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici a favore del personale delle ditte di pulizia (calcolato in base al dato numerico maggiore dei posti in organico) va invece nel senso opposto, e si appalesa, pertanto illegittimo, anche perché – come si è sopra osservato – crea per definizione – e li amplia – i presupposti per l'ulteriore utilizzo del personale esterno, ribaltando il criterio sancito dalla legge, per il quale si può utilizzare il personale esterno solo nel caso di carenza di disponibilità dei collaboratori interni (e in tal senso, quindi, è da intendersi anche il personale inserito nelle graduatorie permanenti, che sono aggiornate e integrate annualmente sulla base di un concorso per soli titoli previsto dall'art. 554, D.Lgs. 297/1994”).

Quindi è chiaro che gli impugnati provvedimenti, determinando i posti da riservare ai dipendenti privati con gli stessi criteri già annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato, risultano viziati anche da eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria.

Per le susposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. TAR adito annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i suestesi motivi aggiunti.

In ogni caso sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, essendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, nel testo vigente in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 760, della L. n. 145/2018, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, anche in relazione con la clausola dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70;

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione, anche in virtù del principio della vicinanza della prova, tutti gli atti del procedimento utili alla decisione del presente ricorso che ai ricorrenti non è stato possibile produrre per mancanza di disponibilità.

Con vittoria di spese, compensi difensivi ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02 e succ. mod. e integr., si dichiara il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00, in quanto la presente controversia verte in materia di pubblico impiego.

Salvis iuribus
Roma, 20 aprile 2020

Avv. Nicola Zampieri

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

Il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 4504/20, file elenco controinteressati, nel termine di giorni 30 dal 30 Aprile 2020, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 4504/2020;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC fabioganci@pecavvpa.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 4504/20, file elenco controinteressati;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 4504/20.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti
- 3) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 836/2019
- 4) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 4504/2020
- 5) Distinta di versamento quota Pubblici Proclami;
- 6) File elenco controinteressati;

Roma, li 11.05.2020

Avv. Fabio Ganci

CONFERMA BONIFICO

DETTAGLIO BONIFICO

Data esecuzione ordine	11/05/2020
Conto corrente di addebito	1F52432822290
BIC beneficiario	BITAITRENT
Conto corrente di accredito - IBAN	IT94M0100003245348013355004
Importo bonifico	100,00 EUR
Tipo spese	SHA - Condivise
Ordinante	GANCI FABIO
Causale del bonifico	ORDINANZA N 4504 DEL 2020 TAR LAZIO SEZIONE III BIS RESA NEL RICORSO R G N 1072 DEL 2020 - NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
Beneficiario	TESORERIA DELLO STATO
Nome banca beneficiario	BANCA D ITALIA
Stato banca beneficiario	IT
Data valuta beneficiario	12/05/2020
Data valuta ordinante	11/05/2020

DATI ESECUZIONE

N. CRO	0663475290103268484345043450IT
--------	--------------------------------

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALL'OPERAZIONE

Commissioni	2,80 EURO
-------------	-----------

Questa operazione di pagamento non è più annullabile.

Banca Sella S.p.A.

Graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di AG

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
1	FRANCESCA	MARRELLA	05-09-1968			16.1	89.65	105.75
2	ANTONINO	COTTONE	11-01-1964			15	89.9	104.9
3	MARIELLA	TORTORICI	26-06-1969			14	89.95	103.95
4	MARIA ANTONINA	PIAZZA	02-06-1963			16	87.7	103.7
5	SALVATORE	VELLA	07-02-1970	SI		13	90.35	103.35
6	GEMMA MARIA ANGELA	LA VERDE	09-03-1962			13	90	103
7	ANNA	VELLA	09-11-1961			13	89.95	102.95
8	ROSARIO	VELLA	02-03-1969			13	89.9	102.9
9	LUIGI	BELLA	15-01-1969	SI		13	89.65	102.65
10	GIUSEPPE	MERLO	16-03-1962			13	89.35	102.35
11	ANGELA MARIA PAOLA	AMATO	17-12-1964			14	88.05	102.05
12	GRAZIA MARIA	FARRUGELLO	25-10-1961			12	90	102
13	SALVATORE	FALDETTA	22-12-1966			13.1	88.8	101.9
14	GIOACCHINO	MATTINA	20-06-1969	SI		13	88.8	101.8
15	MARIANGELA ELODIA	PITROLA	10-09-1967	SI		13.1	88.3	101.4
16	VITA	MARCHESE	21-05-1961			14.1	87.15	101.25
17	STEFANA	MICCICHE'	03-06-1965	SI	SI	17	83.9	100.9
18	CALOGERO	DALESSANDRO	02-04-1966	SI	SI	16	83.9	99.9
19	GIUSEPPE	ROCCARO	30-06-1970	SI		15.1	84.5	99.6
20	GIUSEPPE	PIAZZA	31-10-1962			4	95.4	99.4
21	ENZA MARIA	BONAFEDE	01-10-1969	SI		15.1	83.9	99
22	MATTEO GIOVANNI GIUSEPPE	SALA	19-03-1969			15.1	83.9	99
23	MARIA ANTONIA	GIARRATANO	12-06-1966	SI		15	83.9	98.9
24	ROSALBA	CORTELLI	07-07-1963			15	83.9	98.9
25	MARIA	CLEMENTE	01-05-1963			15	83.9	98.9
26	ROSALIA	BUTTICE'	20-03-1969	SI		15	83.55	98.55
27	ANTONIETTA	VELLA	18-09-1963	SI		16.9	81.45	98.35
28	CARLO	HAMEL	21-04-1959			13	85.2	98.2
29	VINCENZO	PRATO	10-02-1962			13.1	85	98.1

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
30	DANIELA	D'AMICO	16-10-1969	SI		16	81.9	97.9
31	FRANCO	SIRACUSA	14-03-1963			13	84.85	97.85
32	MARIA	BALSAMO	12-10-1967			13.9	83.9	97.8
33	GIUSEPPINA	BACCARELLA	12-12-1964			13.9	83.9	97.8
34	ANGELO TOMMASO	FARAONE	16-10-1967	SI		13.1	84.5	97.6
35	GIUSEPPA	MOSSUTO	01-01-1969	SI		14.1	83.5	97.6
36	SALVATORE	VINCI	21-01-1965			13.1	84.5	97.6
37	GIOVANNI	LA ROCCA	11-05-1963	SI	SI	13	84.5	97.5
38	GIUSEPPINA	MANGANELLA	13-05-1971			15.1	82.3	97.4
39	GAETANO	SCIABICA	25-09-1967			13	84.3	97.3
40	ROSARIO	TAVORMINA	04-12-1968	SI		13	84.25	97.25
41	TOTO	RIGGI	17-05-1962	SI	SI	13.1	84.15	97.25
42	SALVATORE	CASTROGIOVANNI	04-08-1967	SI		13	84.15	97.15
43	VINCENZO	VELLA	26-07-1970	SI		13	84.15	97.15
44	ANNA	POLIZZI	28-02-1969			13.1	83.9	97
45	MARIA ANNA	MAIA	14-03-1966	SI		13	83.9	96.9
46	ANGELA	TAMBURELLO	02-09-1968			13	83.9	96.9
47	ANNA	PUMILIA	02-03-1954			13	83.8	96.8
48	CARMELINA	SACCO	23-10-1961			13	83.6	96.6
49	FRANCESCO	VIRONE	18-09-1971	SI		13	83.55	96.55
50	GIUSEPPA	PALERMO	15-05-1963	SI		13	83.55	96.55
51	RENATA	TRAINA	09-07-1972	SI		13	83.5	96.5
52	GAETANO	SCHIFANELLA	05-03-1963			13	83.5	96.5
53	MARIA	PATANIA	22-05-1968	SI		13	83.45	96.45
54	CARMELO	BELLOMO	08-12-1960	SI		14.1	82.35	96.45
55	CARMELO	ZAMBITO MARSALA	29-01-1957	SI		13	83.3	96.3
56	CARMELA	RIZZICO	12-02-1963			13	83.2	96.2
57	GERLANDA	GIUDICE	09-09-1965	SI		13.1	83	96.1
58	NICOLA	CALDERARO	28-05-1966	SI		4	92	96
59	ROSETTA	LAURO	03-04-1968			6	89.95	95.95
60	CALOGERA	BENFARI	19-05-1971	SI		12	83.9	95.9

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
61	ALFIO	BOSCO	15-12-1972	SI		13	82.7	95.7
62	ANGELA	D'AURIA	17-05-1965			5.1	90.1	95.2
63	MARIA CARMELA	CARUSO	12-07-1968			7	88.05	95.05
64	MARIA ROSA	IACONO	17-11-1967			5	89.95	94.95
65	GIUSEPPINA	BONADONNA	26-06-1963			5	89.95	94.95
66	ANNA ANTONINA	MARINO	09-05-1962			12	82.8	94.8
67	ANTONIA	DISTEFANO	04-05-1969			12.1	82.6	94.7
68	CALOGERO	LO CURTO	23-09-1965			4	90.4	94.4
69	CATERINA	RENDA	03-02-1963	SI	SI	6	88.25	94.25
70	FRANCESCA MARIA	TURCO	12-09-1963			4	90	94
71	AGOSTINO GIOACCHINO SAVIO	CONA	01-04-1965	SI		4	89.95	93.95
72	MARIA ROSA	IATI'	28-08-1966			4	89.95	93.95
73	LINA ROSARIA	POLIZZI	18-11-1967			5	88.8	93.8
74	CONCETTA MARIA RITA	LA GRECA	20-02-1966			4	89.65	93.65
75	ANNA MARIA	PIAZZA	05-04-1970			4	89.6	93.6
76	EDUARDO	ALAIMO	10-05-1969	SI	SI	4	89.35	93.35
77	ROSA	CAMMILLERI	10-04-1965			5	88.05	93.05
78	ROSARIO	NOCERA	07-04-1962			4	89	93
79	DOMENICA	ALFANO	01-05-1962	SI		4	88.8	92.8
80	MARIA TERESA	NOBILE	02-11-1966		SI	4	88.8	92.8
81	VINCENZA	CAIRONE	31-08-1963			4.1	88.7	92.8
82	GIUSEPPA	GUELI	05-12-1961			4	88.75	92.75
83	ANTONELLA	GRUTTAD'AURIA	08-08-1971			4	88.6	92.6
84	VITA	OLIVERI	08-05-1963			4	88.6	92.6
85	ROSA MARIA	COMPILATI	13-04-1969			5	87.55	92.55
86	DOMENICA	MESSINA	01-01-1965			4	88.1	92.1
87	ROSA	PECORARO	08-11-1965	SI		5	86.85	91.85
88	FRANCESCA	CIULLA	30-12-1969			4	87.7	91.7
89	AGATA	SANFILIPPO	01-01-1966			4.9	86.7	91.6
90	ROSALIA	MAGGIO	21-03-1964			4	87.6	91.6
91	ANNA	TERRASI	14-01-1963			4	87.55	91.55

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
92	IGNAZIA	GALLO	09-04-1966			6	84.9	90.9
93	ROSA	DI VINCENZO	02-02-1967			4	86.8	90.8
94	CONCETTA	BONGIOVANNI	27-07-1967	SI	SI	4	86.7	90.7
95	SALVATORE	GIBELLA	29-03-1962	SI		7	83.55	90.55
96	GAETANO	FALANGA	19-06-1955			5	85.35	90.35
97	CATERINA	INGA	10-03-1963			6.1	83.9	90
98	FRANCESCO	CACI	31-10-1957			4	85.95	89.95
99	MARIA PELLEGRINA	GRISAFI	09-08-1969	SI		6	83.9	89.9
100	ROSA	ARCIRESI	23-07-1969	SI		6	83.9	89.9
101	ROSARIA	GIAIMO	22-09-1969	SI		6	83.9	89.9
102	GIOACCHINA	PAXIA	02-02-1965	SI		6	83.9	89.9
103	ACCURSIA	MANDRACCHIA	03-11-1956			5	84.9	89.9
104	PIERO	TRAVALI	20-03-1959			4	85.7	89.7
105	SALVATORE	IACONOQUARANTINO	13-10-1958			4	85.6	89.6
106	IGNAZIO	LOMBARDO	17-03-1955			4	85.35	89.35
107	IGNAZIO	GIUCA	31-01-1960			4	85.2	89.2
108	GIUSEPPA	BURGIO	14-03-1962	SI	SI	5	84.1	89.1
109	NUNZIATA	FASTUCA	11-03-1969	SI		5	83.9	88.9
110	MARIA	MORTILLARO	08-06-1968	SI		5	83.9	88.9
111	BENEDETTA	PARISI	01-06-1970	SI		5	83.9	88.9
112	PAOLINA	MULE'	22-04-1968			5	83.9	88.9
113	ANGELICA MARIA	BONELLI	19-06-1963			4	84.9	88.9
114	MARIO	BORGESE	06-09-1958			4	84.85	88.85
115	ANTONINA	CORTESE	11-08-1963	SI	SI	4.9	83.9	88.8
116	ANTONELLA	BONGIOVANNI	08-09-1969			5.1	83.6	88.7
117	GERLANDO	STAGNO	28-05-1960			4	84.65	88.65
118	ANNA MARIA	BELLINO	18-08-1962	SI		5	83.55	88.55
119	CALOGERO	MARCHETTA	27-12-1969			4	84.55	88.55
120	GIOACHINO	GUARNERI	19-07-1958			4	84.55	88.55
121	GIANFRANCO	NIESI	19-06-1968	SI		4	84.5	88.5
122	SALVATORE	PALUMBO	26-10-1970	SI		4	84.45	88.45

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
123	VINCENZO	MICELI	21-10-1968	SI		4	84.4	88.4
124	CALOGERO	LICATA	01-03-1968			4	84.15	88.15
125	GIUSEPPE	LANA	05-10-1965	SI	SI	4	84.1	88.1
126	ROSA MARIA	BURGIO	31-07-1964	SI		5	83.05	88.05
127	GIUSEPPA	RICUPA	26-05-1966	SI		4.1	83.9	88
128	LUIGI	SCIORTINO	15-10-1967	SI		4	83.9	87.9
129	CALOGERINO	ZAMBITO	27-01-1970	SI		4	83.9	87.9
130	ANTONINO	SALVO	05-06-1968	SI		4	83.9	87.9
131	GIUSEPPE	RABANTE	24-03-1966	SI		4	83.9	87.9
132	FRANCESCO	MARTORANA	21-11-1964	SI		4	83.9	87.9
133	LIBORIA	SFERRA	13-12-1968	SI		4	83.9	87.9
134	ROSA	VARISANO	12-09-1967	SI		4	83.9	87.9
135	MARIANNA	GRECO	14-12-1960	SI		4	83.9	87.9
136	ASSUNTA	CIULLA	12-08-1969	SI	SI	4	83.9	87.9
137	MARIA	BLANDA	21-04-1965	SI		4	83.9	87.9
138	PALMINA	MAGRI'	10-06-1971			4	83.9	87.9
139	ANTONELLA	TRIZZINO	05-06-1970			4	83.9	87.9
140	CATERINA MISCIEL	CUTRO'	01-01-1969			4	83.9	87.9
141	LOREDANA	DELLAROTA	29-05-1968			4	83.9	87.9
142	ANGELO	PROTO	17-04-1966			4	83.9	87.9
143	MARIA CARMELA	FORESTIERI	17-03-1966			4	83.9	87.9
144	ANNA	RISVEGLIA	14-03-1964			4	83.9	87.9
145	VITA	PUMILIA	20-04-1961			4	83.9	87.9
146	CALOGERA	ROMANO	06-08-1965			4	83.85	87.85
147	LORENZO	TODARO	20-07-1967			4	83.75	87.75
148	MARIA	SUTERA SARDO	16-12-1970	SI		4.1	83.55	87.65
149	ROSA MARIA	BALLI	02-02-1970	SI		4.1	83.5	87.6
150	GIUSEPPE	MORREALE	09-11-1969	SI		4	83.55	87.55
151	AGNESE GIUSEPPA	DI PIAZZA	18-03-1963	SI		4	83.55	87.55
152	PALMINA	CASTAGNINO	10-10-1969			4	83.5	87.5
153	CALOGERO	SALEMI	20-10-1960			4	83.5	87.5

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
154	GIUSEPPA	LO GUASTO	03-08-1965			4	83.45	87.45
155	PIETRO	ARCURI	06-04-1960			4	83.45	87.45
156	MARCELLO	ALARIO	03-11-1968			4	83.15	87.15
157	GIOACHINO	TERRANA	27-11-1959	SI		4	83.1	87.1
158	GIUSEPPINA	STAGNITTO	04-06-1966	SI		5	82	87
159	ANTONINA	BENTIVEGNA	29-06-1960			4	82.8	86.8
160	GIUSEPPE	MAGNO	15-08-1969	SI		4	82.7	86.7
161	GIUSEPPE	PUMA	17-02-1969	SI		4	82.6	86.6
162	GIUSEPPINA	D'ANNA	08-06-1967	SI		4.1	82.4	86.5
163	PASQUALINO	CASTELLI	16-10-1963			4	82.5	86.5
164	DOMENICO	PUCCIO	28-10-1958			4	82.4	86.4
165	ROSALIA	ZIMBARDO	09-02-1967			4	82.35	86.35
166	CALOGERO	MARINO	14-04-1961	SI		4	82.25	86.25
167	GAETANA	ARGENTO	15-08-1966			4	82.15	86.15
168	ANNA	TAVORMINA	25-07-1958			4	82.05	86.05
169	CALOGERA	ESPOSTO	07-09-1955	SI	SI	5	80.95	85.95
170	LEONARDO	CARAMAZZA	22-02-1962	SI		4.1	81.85	85.95
171	ROSETTA	DISPINZERI	10-11-1970	SI		4	81.9	85.9
172	GIUSEPPA	LO COCO	07-01-1962			4	81.2	85.2
173	GIOACHINO	BURGIO	28-12-1953			5	79.65	84.65
174	LILLINO	DISPINZERI	02-10-1956			4	78.85	82.85
175	DIEGO	ALAIMO	02-01-1959			4	76.25	80.25
176	ANTONIO ALFONSO	DI VITA	03-05-1970	SI		4	73.45	77.45
177	FRANCESCA	MARSIGLIA	23-10-1968			7	67.9	74.9
178	MARIA CARMELA	LI GREGNI	26-05-1965	SI		5	68.2	73.2
179	GIUSEPPA	DISPOTO	10-05-1966		SI	4	68.2	72.2
180	STELLA AURORA	GRECO	16-12-1968			4	67.9	71.9
181	GIUSEPPE	GAIPA	01-06-1966			4	67.9	71.9
182	ALFONSA MARIA TERESA	MONTANA	03-10-1965			4	67.9	71.9
183	OLIVA	MARCHESE	19-01-1970			6	65.4	71.4

Graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di ME

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
1	CATENA	MARINARO	09-04-1973	SI		16	87.55	103.55
2	GIUSEPPA GRAZIA	MAIORANA	20-05-1969	SI	SI	14.1	89.45	103.55
3	GIUSEPPE	SOTTILE	29-12-1964	SI	SI	14	89.1	103.1
4	ROSANNA	RAGUSA	03-05-1971			15.1	87.95	103.05
5	LAURA	NANI'	17-05-1970	SI		14.1	87.6	101.7
6	MARILENA	PALANO	13-02-1971	SI		13	87.95	100.95
7	MARIA	RANDAZZO	29-08-1971	SI		14	86.9	100.9
8	SARINA	TERRIBILE	28-09-1968	SI	SI	13	87.6	100.6
9	CARMELA	NANI'	22-02-1964	SI		13.1	87.1	100.2
10	SARA GAETANA	LANZA	12-03-1970	SI		13	87.1	100.1
11	GISELLA	NAPOLI	10-10-1969			16	83.9	99.9
12	DOMENICA	COGLITORE	28-10-1965	SI		16.1	83.5	99.6
13	DOMENICO	CACOPARDO	15-04-1971	SI		13	86.1	99.1
14	NUNZIATINA	SQUATRITO	15-10-1968	SI		15.1	83.7	98.8
15	SILVANA	MORINA	17-08-1970	SI	SI	14.9	83.9	98.8
16	CARMELO	CATALFAMO	07-05-1973	SI		15.1	83.65	98.75
17	ANNA MARIA	RAGUSA	02-01-1965	SI	SI	15.1	83.5	98.6
18	ROSETTA	FERRARO	21-01-1973			15	83.55	98.55
19	ANNA	FRANCO	19-08-1961			14	84.05	98.05
20	ROSA	MAGRO	28-05-1955	SI		16	82	98
21	SALVATORE ANTONIO	TORRE	23-11-1970	SI		13.1	84.85	97.95
22	MARIA	ISGRO'	11-11-1965	SI	SI	13	84.9	97.9
23	GIUSEPPE	CAMPISI	14-02-1969	SI		14	83.9	97.9
24	CARMELA	PALAZZOLO	19-05-1966	SI		14.1	83.8	97.9
25	GIUSEPPE	FAZIO	31-07-1971			14	83.85	97.85
26	MARIA CONCETTA	CAMARDA	29-09-1962			13.9	83.9	97.8
27	SANTINA	CALABRO'	01-10-1970	SI		14.1	83.6	97.7
28	CARMELA	MORINA	21-01-1963	SI	SI	13	84.65	97.65
29	GIUSEPPE	MANCUSO	31-12-1965	SI		13	84.6	97.6
30	ANNA MARIA	PINO	23-11-1969	SI	SI	14.1	83.45	97.55

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
31	NUNZIATA MARIA FILIPPA	RICCIARDI	31-05-1965	SI		14	83.5	97.5
32	FRANCESCO	PULIAFITO	28-05-1966	SI		13.1	84.4	97.5
33	ANTONINA	PAFFUMI	22-04-1967	SI		14	83.5	97.5
34	MARIACATENA	FAZIO	29-01-1971	SI		14	83.45	97.45
35	ANTONELLA	DI PIETRO	16-11-1970	SI	SI	13	84.45	97.45
36	NINO GIUSEPPE	CIARDO	29-11-1968	SI		13	84.45	97.45
37	PIETRO CIRINO	SANFILIPPO	15-06-1971	SI		13	84.45	97.45
38	SALVATORE	TROVATO	15-10-1971	SI	SI	13.1	84.05	97.15
39	NINO	BALLATO	12-06-1970	SI		13	84.1	97.1
40	STEFANO	CUCINOTTA	14-01-1967			14	82.9	96.9
41	ALFREDO	CRACO'	28-12-1971			13	83.85	96.85
42	SALVATORE	TORRE	14-11-1966	SI		13	83.8	96.8
43	PAOLO	GIARDINIERE	31-05-1965	SI		13.1	83.65	96.75
44	ANTONINO	CALCAGNO	13-02-1964			12	84.65	96.65
45	ROSARIA	SCAVELLO	01-01-1965			13	83.6	96.6
46	SALVATORA	ALIBERTI	04-07-1968	SI		13.1	83.45	96.55
47	GIOVANNI	AVENA	24-05-1963	SI		13	83.45	96.45
48	ANGELA GIOVANNA	D'AMORE	29-11-1970			13	83	96
49	ALDO	TODARO	01-10-1971	SI		12.1	83.75	95.85
50	GIOVANNI	ITALIANO	06-02-1959	SI		13	82.8	95.8
51	PATRIZIA	LOMBARDO	05-05-1961	SI	SI	13	82.7	95.7
52	MARIA CRISTINA	SALAMONE	31-05-1969	SI		12.1	83.45	95.55
53	FRANCESCO	ANDALORO	25-07-1963	SI	SI	13	82.5	95.5
54	ANGELA	CONTI	28-08-1966			12	83.5	95.5
55	ROSANNA	ALESSI	07-11-1967	SI		12	83.45	95.45
56	ANNA LISA	BARBERA	08-07-1969			13.9	81.55	95.45
57	PINA	CAPONATA	30-05-1968			12	83.45	95.45
58	ANTONINA	STRAZZERI	08-04-1969	SI		4	90.75	94.75
59	RITA	CASELLA	10-02-1963			13	81.7	94.7
60	MARIA	GITTO	18-02-1962			12	82.55	94.55
61	ENZA	PALMERI	20-02-1972	SI		13.1	81.4	94.5

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
62	ANTONINA MARIA	SAVOCA	26-08-1971			4	89.55	93.55
63	FILIPPA	TOSCANO	03-06-1964			13	79.7	92.7
64	GRAZIA	GIMMILLARO	12-10-1964			4	87.85	91.85
65	SANTI	BUCOLO	26-07-1958			7	84.65	91.65
66	ENZA	SCARVACI	13-07-1970	SI		4	87.1	91.1
67	GIUSEPPE	SPARTA'	19-07-1965	SI		6	85	91
68	GAETANO	CALCAGNO	16-09-1968	SI		4	86.5	90.5
69	VINCENZO	GUERRIERA	19-10-1961			5	85.2	90.2
70	EUGENIO	FAMA'	15-07-1965	SI		6	84.15	90.15
71	GIUSEPPE	MANDANICI	03-09-1970	SI		15	74.95	89.95
72	TINDARA	NATOLI	21-11-1967	SI		5	84.65	89.65
73	FRANCESCO	DRAGOTTO	09-09-1964	SI		5.1	84.4	89.5
74	ANGELA ROSARIA	STORNILOLO	27-10-1971	SI		6.1	83.1	89.2
75	AURELIO	LIBERO	20-12-1964	SI		4	85.2	89.2
76	SALVATORE	STRAZZERI	06-04-1969	SI		4	85.1	89.1
77	ANTONINO	NISI	04-01-1968		SI	4	85.05	89.05
78	ALDO	GALATI	28-04-1962			4.1	84.95	89.05
79	GRAZIA	CERNIGLIA	02-01-1962	SI		5	84	89
80	CARMELA	DE PASQUALE	12-10-1969	SI		5	83.9	88.9
81	MARIA	RAVI PINTO	23-06-1962	SI	SI	6	82.9	88.9
82	ANTONINA VENERA	RICCIARDI	15-05-1963	SI	SI	9	79.7	88.7
83	ANTONINO	CURRO'	03-09-1955	SI		5	83.7	88.7
84	GIUSEPPE	VITALE	16-09-1962			5	83.7	88.7
85	FRANCESCO	ANANIA	25-11-1955			4	84.7	88.7
86	CARMELA MARIA	BENVENUTO	16-09-1957	SI		4	84.65	88.65
87	GRAZIELLA	TRUSCELLO	27-04-1971	SI		4.1	84.45	88.55
88	GIACOBELLA	BONARRIGO	11-10-1964			5	83.55	88.55
89	ANGELA	MARABELLO	03-04-1960			4	84.55	88.55
90	ANTONIO	CARLOZZO	11-07-1970	SI		4	84.5	88.5
91	GIUSEPPE	FRENI	05-06-1965	SI		4	84.5	88.5
92	CATERINA	CANNONE	17-02-1965	SI	SI	5	83.5	88.5

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
93	CONCETTA	EMMI	26-10-1969			5	83.5	88.5
94	GIUSEPPA	TAVILLA	02-04-1971	SI		5	83.45	88.45
95	ROSARIA	PRESTI	14-11-1964			4	84.45	88.45
96	ANGELA	DI BELLA	14-08-1961			5	83.45	88.45
97	MARIO ANTONINO	SPAGNA	06-09-1971	SI		4	84.4	88.4
98	MARIO GIACOMO	TESTA CAMILLO	22-12-1971	SI		4	84.4	88.4
99	NICOLINA	ISGRO	19-04-1963			5	83.4	88.4
100	PATRIZIA	CICERO	30-09-1969	SI		4.9	83.45	88.35
101	SALVATORE	DELLA CANDELORA	19-04-1962			4	84.3	88.3
102	FILIPPO	GALLO	19-12-1963			4	84.2	88.2
103	GIUSEPPA	LO RE	29-10-1962			5	83.2	88.2
104	SALVATORE	MESSINA	11-12-1970	SI		4.1	83.9	88
105	GIUSEPPE	MERLINO	10-04-1961	SI	SI	4	84	88
106	MARIA	PALAZZOLO	07-05-1970	SI		4.1	83.9	88
107	ANGELINA	FERRARA	13-05-1962			4.1	83.9	88
108	TINDARA	RAPPAZZO	24-02-1973	SI		4	83.9	87.9
109	CARMELA	DI PIETRO	20-02-1973	SI		4	83.9	87.9
110	LETTERIA	ROBERTI	27-05-1970	SI		4	83.9	87.9
111	MARIO	BUGLISI	11-01-1970			4	83.9	87.9
112	LIBORIA	VIGLIANTI	17-10-1965	SI	SI	4	83.85	87.85
113	ANNA	FAVAZZI MOLLIKA	18-08-1971	SI		4	83.85	87.85
114	ANGELINA	CALABRO'	12-05-1963	SI		4	83.85	87.85
115	MARIA	ARASI	10-08-1964	SI	SI	4	83.85	87.85
116	GIUSEPPE	PEDALA'	13-09-1962	SI		4	83.85	87.85
117	LUCIO	BARATTA	31-07-1969			4	83.85	87.85
118	MARIA ANTONINA	SCARLATA	27-10-1966			4	83.85	87.85
119	LUCIA	BAGLIONE	28-07-1964			4	83.85	87.85
120	GIOVANNA	MICALI	26-09-1961			4	83.85	87.85
121	GIUSEPPE	IARRERA	19-08-1959			4	83.7	87.7
122	FRANCESCO	IANNELLO	30-05-1960	SI		4	83.65	87.65
123	AGATINA	CECCIO	12-05-1968			4	83.6	87.6

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
124	MARIA VENERINA	SALPIETRO	19-09-1967	SI		4.1	83.45	87.55
125	GRAZIA	MORINA	23-10-1964	SI		4	83.55	87.55
126	NINA	CAMPO	06-05-1966	SI		4.1	83.45	87.55
127	STEFANA	DE LUCA	18-09-1966			5	82.55	87.55
128	GIOVANNA	INTELLISANO	21-05-1972	SI		4	83.5	87.5
129	FRANCESCA	LO GIUDICE	01-03-1963			4	83.5	87.5
130	MARIA	FRAUMENI	06-08-1967	SI		4	83.45	87.45
131	PIERINO	VERSACI	28-05-1963	SI		4	83.45	87.45
132	MARIA ANTONIA	CHIOFALO	23-05-1969			4	83.45	87.45
133	SANTA	CELI	28-11-1961			4	83.45	87.45
134	TOMMASO	LA MALFA	12-12-1966	SI		12	75.4	87.4
135	SILVANA	RIZZO	30-12-1971	SI		4	83.4	87.4
136	ANTONELLA	LONIA	04-11-1966	SI		4	83.4	87.4
137	MARIA CONCETTA	BARTORILLA	08-12-1971		SI	4	83.4	87.4
138	MARIA TINDARA	MINUTI	08-02-1970			4	83.4	87.4
139	FELICIA LAURA	FICARRA	18-04-1969		SI	4	83.4	87.4
140	SANTO	MERULLA	23-03-1969			4	83.4	87.4
141	ANTONIA	BONARRIGO	29-12-1965			4	83.4	87.4
142	GIUSEPPE	SCOLARO	20-09-1962			4	83.4	87.4
143	MARIA ANTONELLA	DA CAMPO	18-05-1971	SI		4	83.3	87.3
144	PASQUALE	CURRO'	18-10-1965	SI		4	83.1	87.1
145	ANTONIO	GIARDINA	03-04-1967	SI		4	83	87
146	ANGELA	PUGLIA	11-02-1969	SI		4	83	87
147	GRAZIA	CATTAFI	05-12-1967	SI		4	82.7	86.7
148	CARMELO	MALTA	13-12-1965			4	82.7	86.7
149	MAURIZIO SALVATORE	DE FELICE	26-04-1961		SI	4	82.7	86.7
150	SANTA	IRATO	22-09-1964	SI	SI	4	82.55	86.55
151	TERESA	AMATO	05-10-1969			4	82.55	86.55
152	STEFANA	CAMBRIA	03-02-1963			4	82.55	86.55
153	GIUSEPPE	CUTROPIA	22-03-1964	SI	SI	4	82.5	86.5
154	ROSELLA	FERRO	08-07-1970	SI		4	82.45	86.45

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
155	PATRIZIA	VITALE	24-06-1957	SI		5	81.05	86.05
156	GIUSEPPA	STERRANTINO	20-07-1963			6	79.7	85.7
157	MARIATINDARA	GITTO	27-09-1968			4	81.15	85.15
158	ANTONIA ANGELA	IRATO	11-03-1964	SI		4	80.85	84.85
159	CONCETTA	LO GIUDICE	28-03-1968			5.1	79.7	84.8
160	ROSARIA	FAMULARI CICALA	30-12-1965	SI		4	79.7	83.7
161	ANGELA	SALAMONE	13-03-1960			4.9	72.05	76.95
162	ANTONINO GRAZIO	LO PRESTI	02-07-1966			4	72.6	76.6
163	ANNA MARIA	CANNISTRA'	18-11-1959			5	68.2	73.2
164	CARMELO	CHILLEMI	17-09-1954			4	68.2	72.2
165	LUCREZIA	MOTTA	08-03-1969			13	57.5	70.5
166	LUIGI	CHIARAMONTE	27-10-1973	SI		15	50.4	65.4
167	STEFANIA	STAITI	16-06-1971			4	60.6	64.6
168	PASQUALINA	TRIFIRO	31-03-1972			4	57.5	61.5
169	LUCIA CARMELA	SAVOCA	22-06-1969		SI	4.9	6	10.9
170	GIUSEPPA	LEO	11-01-1969			4	6	10

Graduatoria della procedura selettiva per la internalizzazione dei servizi della provincia di PA

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
1	PAOLO	RIGGI	19-07-1965	SI	SI	15.9	83.55	99.45
2	ANTONIA ROSALIA	CARUSO	13-06-1965			15	83.85	98.85
3	FRANCO	MARZULLO	25-03-1969			15.1	83.7	98.8
4	ANNA MARIA	SAUSA	14-04-1970	SI		15	83.6	98.6
5	MICHELANGELO	PECORELLA	02-02-1970	SI		14	84.6	98.6
6	FRANCESCO ALESSANDRO	PUCCIO	29-08-1971			15	83.1	98.1
7	MARIA CONCETTA	CUCCHIARA	18-02-1969	SI		14	84.05	98.05
8	ROSALIA	DI CHIARA	09-10-1964	SI		14.1	83.85	97.95
9	SANTO	PICONE	20-10-1971	SI		14	83.6	97.6
10	ANTONINO	CALANDRINO	03-11-1963			13	84.5	97.5
11	MARIA ANTONINA	SPERA	19-09-1963	SI	SI	13	84.1	97.1
12	MARIA FRANCA	PROVINZANO	25-01-1972	SI		13.1	83.9	97
13	GIOVANNA	ALTAMORE	05-03-1966	SI		13	83.85	96.85
14	ANNA MARIA	MORTELLARO	09-02-1970	SI		15	81.2	96.2
15	FRANCESCO	CHINNICI	19-01-1970	SI		14.1	82.1	96.2
16	ARCANGELO	LIGOTINO	22-11-1969	SI		13	83.05	96.05
17	ANTONIO	DI LORENZO	13-06-1968	SI	SI	13	82.95	95.95
18	ANTONIO	LO MONACO	02-11-1953			13.1	82.35	95.45
19	ENZA MARIA	CORRADO	28-08-1961			14	81.25	95.25
20	SALVATORE	MONCADA	10-02-1967	SI		13	81.95	94.95
21	FILIPPO	RESTIVO	08-06-1965		SI	13	80.9	93.9
22	CATERINA LUCIA	GUAGLIARDO	13-12-1966			13	80.45	93.45
23	MIMMA	DAIDONE	06-03-1963			4	87.05	91.05
24	GAETANA	PALAGONIA	18-04-1972			7.1	83.85	90.95
25	MARIA	MISERENDINO	23-08-1968			4	86.75	90.75
26	MARIANNA	EMMITI	15-11-1965			6.1	83.7	89.8
27	CATERINA	NICOLINO	09-05-1970			5	84.15	89.15
28	BIAGIA	BONO	02-08-1965			5	84.15	89.15
29	GIOACCHINO	ADORNETTO	14-06-1969	SI		5	84	89
30	LINA	MONTELEONE	08-07-1973	SI		5.1	83.85	88.95

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
31	CALOGERA	OCCHIPINTI	20-03-1969	SI		5.1	83.85	88.95
32	LUCIA	CALANDRONE	27-02-1966	SI		5.1	83.85	88.95
33	MARIA PIA	SANZONE	08-12-1966	SI		5.1	83.85	88.95
34	PIERINA	LOMBARDI	10-07-1969	SI		5	83.9	88.9
35	CALOGERA	MARTINELLO	18-03-1970	SI		5	83.85	88.85
36	SALVATORE	MODICA	20-06-1958	SI	SI	5	83.85	88.85
37	PINA	GIACONE	21-08-1967			5	83.85	88.85
38	GIROLAMA	GALATI	09-06-1964			5	83.85	88.85
39	MARIA ANTONELLA	DI MAGGIO	30-08-1960			5	83.85	88.85
40	ALDO	ITALIANO	22-06-1964	SI		4	84.75	88.75
41	ROSALIA	DI VERDE	21-08-1962		SI	4.1	84.5	88.6
42	SALVATORE	CIRRITO	12-08-1972	SI		4	84.5	88.5
43	MARISA	SAUSA	25-02-1968	SI		5	83.45	88.45
44	ANGELA	ALIBERTI	22-04-1970	SI		5	83.45	88.45
45	FRANCESCO	LA ROSA	04-05-1973			4	84.45	88.45
46	ANTONELLA LILIANA	ABATE	16-03-1971			5	83.45	88.45
47	VINCENZA	SCAFIDI	11-06-1970	SI		5.1	83.1	88.2
48	SALVATORE	SAUSA	14-06-1972	SI		4	84.2	88.2
49	LUCIA	ZITO	30-09-1967	SI		4.1	83.9	88
50	ANTONINA	LA RUSSA	12-08-1966	SI		4.1	83.9	88
51	MARCELLO	ADORNETTO	08-12-1967	SI		4	84	88
52	CALOGERO	NICOLOSI	19-12-1962	SI		4	83.95	87.95
53	VENERA	CHIAPPONE	21-10-1970			4.1	83.85	87.95
54	MARIA ROSARIA	RECUPERO BRUNO	08-12-1970	SI	SI	4	83.9	87.9
55	AMALIA	DI GANGI	09-06-1971			4	83.9	87.9
56	MARIA SOCCORSA	CUCCIA	23-01-1971	SI		4	83.85	87.85
57	ANGELA	LAVANCO	18-11-1972	SI		4	83.85	87.85
58	CALOGERA ANTONELLA	MARTINELLO	14-08-1969	SI		4	83.85	87.85
59	ANTONINA	VACCARO	22-08-1964	SI		4	83.85	87.85
60	MARIA CONCETTA	DI PAOLA	21-04-1960	SI		4	83.85	87.85
61	ANGELA MARIA	SUGAMELE	13-10-1968	SI		4	83.85	87.85

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
62	CATERINA	AMATO	02-03-1966	SI		4	83.85	87.85
63	GIUSEPPA	TINERVIA	30-10-1965	SI		4	83.85	87.85
64	VITA	LOMBARDO	12-06-1962	SI		4	83.85	87.85
65	OLIVA	ANSELMO	10-02-1972			4	83.85	87.85
66	SILVANA	INTRIVICI	01-02-1971			4	83.85	87.85
67	SOCCORSA	MARTINELLO	12-10-1970			4	83.85	87.85
68	MARIA	GALLI	10-10-1969			4	83.85	87.85
69	MADDALENA	BONURA	03-12-1968			4	83.85	87.85
70	GIUSEPPA	RAGUSANO	25-07-1965			4	83.85	87.85
71	ANGELA	CUCCIA	28-03-1965			4	83.85	87.85
72	ROSARIA	OGNIBENE	08-08-1964			4	83.85	87.85
73	LEONARDA	PUCCIO	25-08-1961		SI	4	83.85	87.85
74	FRANCESCO	FERRARO	28-11-1956		SI	4	83.85	87.85
75	VINCENZO	FAILLA	20-10-1962	SI		4	83.8	87.8
76	ANTONINO	LA MANTIA	17-06-1967			4	83.8	87.8
77	NICOLINA	CALIA	06-12-1967			4	83.75	87.75
78	ALESSANDRA	CONTI	18-09-1965	SI		5	82.6	87.6
79	ANGELA	TOMASINO	31-07-1973	SI		4.1	83.45	87.55
80	LUDOVICO	LUPO	16-11-1967	SI	SI	4	83.55	87.55
81	ANTONINA	MANCUSO	19-01-1968	SI	SI	5.1	82.4	87.5
82	ROSANNA	FOTO	01-10-1967	SI		4.1	83.4	87.5
83	GIUSEPPA	VALLONE	30-01-1968	SI		5	82.4	87.4
84	MARIA	MANIACI	26-07-1964	SI		4	83.4	87.4
85	MASSIMO	SALA	06-10-1971	SI		4	83.4	87.4
86	GIUSEPPA	PIRRONE	21-10-1968	SI		4	83.4	87.4
87	CONCETTA	BUTTACAVOLI	15-10-1968			4	83.4	87.4
88	VITO	PURPURA	16-10-1967			4	83.4	87.4
89	FARA MARIA	VITALE	13-02-1966			4	83.4	87.4
90	GIUSEPPINA GIOVANNA	SIRAGUSA	03-09-1964			6	81.4	87.4
91	MARIO	VIZZINI	09-04-1963			6	81.4	87.4
92	ENZO	PAMPA	01-07-1963	SI		12.1	75.2	87.3

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
93	CONCETTA	BATTAGLIA	26-10-1958			5	82.2	87.2
94	DANIELA	COMPAGNO	12-11-1967	SI		6	81.15	87.15
95	FILOMENA	SPERA	29-11-1969	SI		4	82.95	86.95
96	MARIA LETIZIA	D'AGOSTINO	10-05-1964	SI		4	82.95	86.95
97	MARIA GIUSEPPA	GAGLIO	22-08-1960	SI		4	82.95	86.95
98	ROSALIA	DI LIBERTO	20-01-1972		SI	4	82.95	86.95
99	ROSARIA	FARELLA	20-12-1963			4	82.95	86.95
100	VINCENZA	GRANATO	11-09-1963			4	82.95	86.95
101	ANTONINA ROSALIA	DI LORENZO	05-03-1962			4	82.95	86.95
102	ROSARIA	PIZZURRO	10-02-1962			4	82.95	86.95
103	MATTEO	DAVI'	27-07-1963	SI	SI	4.9	82	86.9
104	ROSARIO	LA MANTIA	09-11-1969	SI	SI	4	82.65	86.65
105	SETTIMO	SUCATO	11-07-1971	SI	SI	4.1	82.55	86.65
106	VINCENZO	LO RE	26-04-1970			4	82.65	86.65
107	LINDA ROSA MARIA CONCETTA	BUEMI	13-03-1962	SI	SI	4	82.5	86.5
108	PIETRO	ZIZZO	09-09-1971	SI		4	82.3	86.3
109	FRANCESCO PAOLO	IRACI	16-09-1953	SI		4	82.25	86.25
110	GIUSEPPE	MISIA	12-11-1961	SI		4	82.2	86.2
111	MARIA GRAZIA	DUCA	27-03-1961			4	82.2	86.2
112	MARIA CRISTINA	CIARAMITARO	08-02-1955			5	80.9	85.9
113	CHIARA	CONTORNO	30-05-1955			4	81.85	85.85
114	PROVVIDENZA	CHIRCHIO	20-04-1957		SI	4.1	81.65	85.75
115	DOMENICA	CUTRONO	16-09-1963	SI	SI	4	81.7	85.7
116	GABRIELE	ANDRO'	06-05-1955	SI	SI	4	81.65	85.65
117	SALVATORE	AVERNA	02-06-1960	SI		4	81.65	85.65
118	MARIO	BOSCO	07-01-1954			4	81.65	85.65
119	ERASMO	CRIVELLO	19-02-1956	SI	SI	4	81.55	85.55
120	MARIA LUCIA	MARINELLO	11-12-1971			4	81.5	85.5
121	MARIA GIOVANNA	GERACI	23-01-1971			4	81.5	85.5
122	PIETRO	MESSINA	27-09-1966			4	81.5	85.5
123	ANGELA	GIANGROSSO	07-03-1964			4	81.5	85.5

Posizione in graduatoria	Nome	Cognome	Data di Nascita	Indicatore di preferenza	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
124	ANGELA APOLLONIA	GIANNINI	29-06-1965	SI		4	81.2	85.2
125	RITA	MICELI	04-01-1967			4	81.2	85.2
126	GIOVANNI	VILLAFRANCA	19-05-1957			4	81.2	85.2
127	ROSETTA ANTONINA	RUSSO	03-12-1961			4	81	85
128	MARGHERITA	FRECIANO	11-10-1971	SI		4	80.2	84.2
129	AGOSTINO	SCHILLACI	15-09-1970	SI	SI	4	79.9	83.9
130	ROSARIA	LA LICATA	01-11-1962			4	76.45	80.45
131	CATERINA	NICOSIA	28-05-1957			5	73.4	78.4
132	GASPARE	SALA	11-09-1964			4	73.4	77.4
133	ANTONINO	ZARCONI	21-07-1963			4	73.4	77.4
134	LUIGI	RINI	05-04-1958			4	73.4	77.4
135	MARIANO	GERACI	20-09-1967			4	72.7	76.7
136	GREGORIO	MISSERI	25-12-1962	SI		4	71.05	75.05
137	ANNA	DI GIOVANNA	21-10-1965			4	70.85	74.85
138	FRANCESCO	PETTA	14-05-1961	SI	SI	4	69.5	73.5
139	MICHELE	GAMBINO	11-04-1954			4	69	73
140	ROSALIA	FICAROTTA	16-05-1972		SI	4	68.2	72.2
141	PAOLO	DI LORENZO	30-10-1957			4	68.2	72.2
142	SALVATORE	MILICI	30-04-1969	SI	SI	4	61.5	65.5
143	FRANCESCO	DI MAIO	08-10-1957		SI	4	60.9	64.9

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
1	DEL GIUDICE	MARIANNA	09-07-1962		15,10	95,10	110,20
2	MEROLA	MARIA	14-02-1963		4,00	99,05	103,05
3	DE LUCIA	CARMINA	09-08-1958	SI	4,00	98,55	102,55
4	CIOFFI	MARIA	04-01-1964		6,00	96,15	102,15
5	PARATO	ANNA	05-01-1962		4,00	97,15	101,15
6	COLELLA	ELEONORA	02-02-1964		8,10	92,65	100,75
7	SANTONASTASO	ANNA	07-04-1964		4,00	96,55	100,55
8	DI LORENZO	GIUSEPPINA	14-11-1960		4,00	96,55	100,55
9	DI VICO	FILOMENA	08-04-1955		4,00	96,55	100,55
10	CIARAMELLA	MARIA PIA	17-02-1964		4,00	96,15	100,15
11	DATTARO	LORENZO LUIGI	26-10-1957		14,00	85,25	99,25
12	FERRARO	ANTONIETTA	17-11-1965		4,00	95,15	99,15
13	DELLA PERUTA	AMALIA	17-07-1961		4,00	95,00	99,00
14	CURCIO	MARIA	11-07-1959		4,00	95,00	99,00
15	DE TORA	ANTONELLA	31-01-1969		15,10	83,70	98,80
16	LAUDADIO	IMMACOLATA	26-05-1957	SI	14,00	84,65	98,65
17	DIANA	ANTONIO	27-07-1959		14,00	84,55	98,55
18	SIVO	VIRGINIA	13-11-1958		4,00	94,50	98,50
19	MINCIGUERRA	CARLO	10-12-1957		14,00	84,45	98,45
20	IANNOTTA	AURELIO	09-02-1970		16,10	82,05	98,15
21	FERRARO	CARMELA	02-07-1959	SI	4,00	94,05	98,05
22	BOVENZI	GIUSEPPE	28-02-1958		13,00	85,05	98,05
23	DESIATO	ALESSANDRA	18-11-1956		4,00	94,00	98,00
24	ESPOSITO	NUNZIO	10-03-1962		13,00	85,00	98,00
25	DEL PRETE	CONCETTA	28-06-1969		15,00	82,85	97,85
26	PELOSI	ANTONIETTA	14-06-1962		14,00	83,80	97,80
27	MAGLIOCCA	LUIGIA	07-11-1963		4,00	93,80	97,80
28	VERRENGIA	VITTORIO	06-10-1956		14,00	83,80	97,80
29	DE PASQUALE	CATERINA	25-11-1973		15,10	82,55	97,65
30	PICONE	LUIGI	09-02-1958		13,10	84,55	97,65

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
31	PALMIERI	GIOVANNA	18-06-1959		13,00	84,60	97,60
32	MIRANDA	PARIDE LIBERATO	09-11-1964		13,00	84,45	97,45
33	MONTELLA	SALVATORE	22-07-1962	SI	12,00	85,40	97,40
34	SANTONASTASO	ANTONIETTA	04-07-1966		4,10	93,15	97,25
35	DI LUISE	LUIGI	31-07-1953		13,10	84,10	97,20
36	TURCO	MARIO	04-11-1965		13,00	84,20	97,20
37	CICALA	FRANCESCO	28-07-1954		12,00	85,20	97,20
38	SANTONASTASO	IDA	17-01-1959		4,00	93,15	97,15
39	CORVINO	ANGELO	12-08-1956		12,00	85,10	97,10
40	SANTORO	FERNANDO	16-10-1962		12,00	85,05	97,05
41	DI FUCCIA	SALVATORE	20-04-1963		13,00	83,95	96,95
42	MARRAFFINO	GIUSEPPE	31-08-1959		13,10	83,80	96,90
43	GAZZILLO	GIOVAN BATTISTA	19-03-1954		12,00	84,90	96,90
44	MANCINI	VALTER	14-10-1956		13,00	83,85	96,85
45	DI MEO	ROMINA	21-12-1971		12,00	84,65	96,65
46	RICCIO	GIUSEPPE	31-07-1961		13,10	83,55	96,65
47	GUADAGNO	PASQUALE	25-01-1956		12,00	84,65	96,65
48	VASTANO	SILVANA	01-12-1956		12,00	84,65	96,65
49	IRREGOLARE	ORESTE	02-01-1962		12,10	84,50	96,60
50	BUCCINI	DOMENICO	07-07-1961	SI	14,00	82,60	96,60
51	NARNI MANCINELLI	PIETRO	28-02-1965		13,10	83,50	96,60
52	RUSSO	SALVATORE	23-03-1955		12,00	84,60	96,60
53	SIMONE	ASSUNTINA	29-09-1969	SI	13,00	83,55	96,55
54	LIRA	GENNARO	01-01-1960		13,00	83,55	96,55
55	DIANA	FABIO	18-06-1958		12,00	84,55	96,55
56	DISANTO	GIUSEPPINA	26-10-1959		4,00	92,45	96,45
57	PERONE	GIUSEPPE	27-04-1954	SI	12,00	84,25	96,25
58	LOMBARDI	MARIA ROSARIA	25-02-1966		4,00	92,15	96,15
59	RICCIARDONE	CLARA	05-11-1961	SI	15,00	81,05	96,05
60	CIARAMELLA	ROSA	14-04-1963		4,00	92,05	96,05

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
61	SIVO	ASSUNTA	01-02-1960		4,00	91,90	95,90
62	VALLARINO	ANNA	19-02-1964		12,10	83,55	95,65
63	ALTRUDA	VINCENZO	23-05-1965		12,00	83,60	95,60
64	VASTANO	ANGELO	17-01-1965	SI	13,00	82,55	95,55
65	BAFFICO	RAFFAELE	20-10-1964		12,00	83,55	95,55
66	LOFFREDO	ANTONIO	12-10-1959		12,00	83,55	95,55
67	SANTACROCE	ANNA	30-07-1954		4,00	91,50	95,50
68	DI FRAIA	ANGELINA	26-01-1962		12,00	82,85	94,85
69	CALVANO	ALBERICO	09-10-1953		9,00	85,35	94,35
70	SENNECA	CARMELA	29-11-1958		4,00	90,05	94,05
71	SANTO	ROSA	14-01-1967		5,00	88,85	93,85
72	MUSCIANESE	RAFFAELE	13-11-1958		9,00	84,65	93,65
73	VIGLIANO	ROSARIO	25-09-1955		9,00	84,65	93,65
74	QUIBELLINO	ASSUNTA	04-05-1958		4,00	89,55	93,55
75	IOVANE	ROSA	01-06-1970		4,00	89,45	93,45
76	CECERE	RAFFAELE	10-07-1956		4,00	89,05	93,05
77	CONGESTRI'	COSTANZA	03-01-1965		4,00	88,90	92,90
78	PAGLIUCA	MICHELE	16-09-1960		4,00	88,50	92,50
79	SENNECA	MARIA ROSARIA	22-01-1964		4,00	88,45	92,45
80	SENNECA	ORSOLA	18-12-1955	SI	4,00	87,85	91,85
81	PIEDIGROTTA	LORENZA	25-05-1961		5,00	86,70	91,70
82	CAVALLARO	GIOVANNA	13-01-1971		9,00	82,55	91,55
83	SANTONASTASO	ADA	16-05-1960	SI	4,00	87,40	91,40
84	PINDO	CATERINA	30-08-1959		4,00	86,70	90,70
85	DOGALI	FRANCESCA	02-11-1958		4,00	86,70	90,70
86	MARINO	ANNA	08-08-1961		6,00	84,60	90,60
87	VENTRONE	AMALIA	16-11-1963		4,00	86,50	90,50
88	VENOSA	GIUSEPPINA	21-10-1954		6,00	84,45	90,45
89	CORSO	GIOVANNI	09-07-1965		4,00	86,45	90,45
90	MASSARO	VINCENZO	07-07-1955		4,00	86,40	90,40

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
91	DI CICCO	CECILIA	27-06-1966	SI	4,10	86,25	90,35
92	MARZELLO	PASQUALE	01-05-1962		12,00	78,20	90,20
93	ZULLO	FRANCESCO	01-10-1964		12,00	78,20	90,20
94	RUSSO	ADRIANA	06-04-1960		6,00	84,20	90,20
95	ALTIERI	GIOVANNI	08-02-1960		6,00	84,20	90,20
96	DI VICO	ELISABETTA	01-11-1963		4,00	86,15	90,15
97	GOGLIA	TAMMARO	29-11-1957		4,00	86,00	90,00
98	LAURIELLO	TERESA	03-12-1958		6,00	84,00	90,00
99	LARINO	MARCELLO	28-02-1958		4,00	86,00	90,00
100	CANTIELLO	CLAUDIO	06-02-1956		5,00	85,00	90,00
101	DEL GAUDIO	FRANCO	17-11-1957		4,00	85,85	89,85
102	CANZANO	LIBERINA ANGELINA	06-09-1964		5,00	84,75	89,75
103	SUPINO	ANTONIO	15-09-1960		4,00	85,75	89,75
104	ZANNINI	ANTONIETTA	15-07-1959		5,00	84,65	89,65
105	DI FUCCIA	DOMENICO	25-03-1955	SI	5,00	84,65	89,65
106	ESPOSITO	STELLA	30-10-1962		5,00	84,65	89,65
107	AULETTA	CARMELINA	11-03-1962		5,00	84,65	89,65
108	RAZZANO	DOMENICO	07-09-1960		4,00	85,65	89,65
109	MANGIACAPRA	RITA	22-08-1960		5,00	84,65	89,65
110	DIGLIO	ELIO	18-06-1957		5,00	84,65	89,65
111	SCIALLA	LUCIA	22-08-1956		5,00	84,65	89,65
112	ZARRILLO	ANGELO	13-09-1955		4,00	85,65	89,65
113	DIANA	VINCENZO	18-09-1954		4,00	85,65	89,65
114	DI MARTINO	GIOVANNI	21-08-1962		5,00	84,60	89,60
115	ZANNI	FRANCESCA	14-11-1961		5,00	84,60	89,60
116	DEL PRETE	TOMMASO	19-05-1956		5,00	84,55	89,55
117	PELLEGRINO	MARIA	14-04-1959		5,00	84,55	89,55
118	PAONE	AGOSTINO	28-01-1959		5,00	84,55	89,55
119	GAGLIARDI	CAROLINA	17-02-1959		5,00	84,50	89,50
120	FABOZZO	LUIGI	16-07-1970		5,00	84,45	89,45

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
121	MIRANDA	NICOLINA	30-09-1961		5,00	84,45	89,45
122	LETTERESE	ELISABETTA	20-03-1960		5,00	84,45	89,45
123	RAZZANO	ANGELO	12-03-1956		4,00	85,45	89,45
124	SIMEONE	SALVATORE	15-10-1966		4,00	85,40	89,40
125	AMATO	GIUSEPPE	25-07-1961		4,00	85,40	89,40
126	ZAMPELLA	FRANCESCA	04-02-1960		4,00	85,40	89,40
127	BIONDILLO	MICHELA	18-01-1959		5,00	84,40	89,40
128	PICOZZI	VINCENZA	25-02-1957		4,00	85,40	89,40
129	PARILLO	PIETRO	11-09-1953		4,00	85,35	89,35
130	DELLA VOLPE	VINCENZA	30-05-1961		4,90	84,45	89,35
131	TESSITORE	ANDREA	30-11-1956		4,00	85,35	89,35
132	ARCIPRETE	CARMELA	23-05-1972		5,10	84,15	89,25
133	DE LISA	VINCENZO	03-09-1960		4,00	85,25	89,25
134	ZIPPO	FRANCESCO	02-07-1953		4,00	85,25	89,25
135	MAINELLI	GIAMPIERO	04-02-1960		4,00	85,20	89,20
136	PAOLUCCI	ANTONIO	28-11-1956		4,10	85,10	89,20
137	FONTANA	GIOVANNI	27-01-1956		4,00	85,15	89,15
138	MATTIELLO	FRANCESCO	25-02-1954		4,00	85,15	89,15
139	PAPA	ALFONSINA	05-11-1959		5,00	84,10	89,10
140	CASSANDRA	NICOLA	20-05-1956		4,00	85,10	89,10
141	CELLA	ANNA	15-12-1963		5,00	84,05	89,05
142	FAZZONE	LEONE	26-02-1955	SI	4,00	85,05	89,05
143	ESPOSITO	GIUSEPPINA	03-12-1969		4,00	85,00	89,00
144	FONTANA	MAURIZIO	13-03-1968		4,00	85,00	89,00
145	DELL'AQUILA	PATRIZIA	31-01-1968		4,00	85,00	89,00
146	DELLA MORTE	ANTONIETTA	22-02-1961		5,00	84,00	89,00
147	DE ROSA	FRANCESCO	26-09-1957		4,00	85,00	89,00
148	TROTTA	ANGELINA	08-09-1956		5,00	84,00	89,00
149	SGALIA	MICHELE	04-11-1955		4,00	85,00	89,00
150	CATERINO	CARMINE	08-11-1957		4,00	84,95	88,95

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
151	VERLEZZA	MARIA CARMELA	15-10-1962		4,00	84,85	88,85
152	DI GIROLAMO	DOMENICO	07-07-1961		4,00	84,80	88,80
153	SALVATORE	RITA	16-02-1966		4,00	84,80	88,80
154	NELVANO	ANNA	04-12-1961		5,00	83,80	88,80
155	MAIONE	GIOVANNI	13-03-1957		4,00	84,80	88,80
156	CROCE	SILVANA	01-03-1969		4,00	84,75	88,75
157	CROCE	ELVIRA	15-04-1966		4,00	84,75	88,75
158	DELLA MORTE	ANTONIETTA	28-02-1960		4,10	84,65	88,75
159	CARDELLA	MARIA TERESA	15-12-1956		4,00	84,75	88,75
160	CANZANO	ANNA	20-09-1968		4,00	84,75	88,75
161	PELUSO	MARCELLA	03-05-1965		4,00	84,75	88,75
162	GRAZIOSO	GIUSEPPINA	12-05-1962		4,00	84,75	88,75
163	CIROTTO	CATERINA	17-12-1964		4,10	84,60	88,70
164	DESIO	GIUSEPPE	11-08-1963		4,10	84,60	88,70
165	MONE	BENEDETTO	23-04-1962		4,10	84,60	88,70
166	FALACE	PASQUALINA	24-07-1972		4,10	84,55	88,65
167	CALVANESE	MARIA	12-04-1967		4,00	84,65	88,65
168	UCCI	MARGHERITA	01-01-1967		4,00	84,65	88,65
169	DE CHIARA	MARIA	09-03-1964		4,00	84,65	88,65
170	DE SPIRITO	ANNA MARIA	01-04-1962		4,00	84,65	88,65
171	ESPOSITO	NUNZIATA	17-12-1958		4,00	84,65	88,65
172	DE FUSCO	FEDERICO	10-02-1957		4,00	84,65	88,65
173	LANCELLOTTI	PATRIZIA	12-10-1965		4,00	84,65	88,65
174	UCCI	RAFFAELINA	18-02-1964	SI	4,00	84,65	88,65
175	CAMPAIOLA	ANGELINA	16-10-1963		4,00	84,65	88,65
176	CADAVERO	MASSIMO	18-10-1957	SI	4,00	84,65	88,65
177	CAPOLUONGO	ANNA	04-03-1955		4,00	84,65	88,65
178	TABACCHINO	RITA	11-06-1967		4,00	84,65	88,65
179	CIPULLO	MARIA	11-02-1965		4,00	84,65	88,65
180	FALCONETTI	VITTORIO	07-01-1965		4,00	84,65	88,65

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
181	PALMIERI	ROSA	30-10-1962		4,00	84,65	88,65
182	VITALE	GIUSEPPE	14-09-1962		4,00	84,65	88,65
183	IZZO	ROSA	23-12-1961		4,00	84,65	88,65
184	IANNIELLO	PARIDINA	05-08-1961		4,00	84,65	88,65
185	TARTAGLIONE	GIGLIANTINA	01-01-1960	SI	4,00	84,65	88,65
186	IANNIELLO	CHIARA	16-12-1959		4,00	84,65	88,65
187	PEZZELLA	ANTONIETTA	10-01-1959		4,00	84,65	88,65
188	GAETA	SALVATORE	05-12-1958		4,00	84,65	88,65
189	GAGLIARDI	FRANCESCO	19-11-1956		4,00	84,65	88,65
190	SCIALLA	SALVATORE	13-07-1955		4,00	84,65	88,65
191	CANETTO	LUCIA	28-03-1953		4,00	84,65	88,65
192	MOTTOLA	ROSALBA	20-05-1958		4,00	84,60	88,60
193	MAISTO	GIOVANNI	25-07-1955		4,00	84,60	88,60
194	IADICICCO	NICOLA	21-07-1970	SI	4,10	84,50	88,60
195	SANTORO	MARIA RENATA	03-01-1967		4,00	84,60	88,60
196	BONAFIGLIA	ANGELA	11-10-1961		4,00	84,60	88,60
197	D'ANGELO	MARIA	18-01-1960		4,10	84,50	88,60
198	CRASTI	PATRIZIA	15-12-1959		4,00	84,60	88,60
199	VIGLIOTTI	LUISA	23-03-1958		4,00	84,60	88,60
200	MAIENZA	MARIA	12-09-1956		4,00	84,60	88,60
201	OREFICE	GENNARO	07-11-1954		4,00	84,60	88,60
202	POSSENTE	DOMENICO	30-08-1953		4,00	84,60	88,60
203	VENOSA	CONCETTA	08-06-1953		4,00	84,60	88,60
204	D'ALESIO	BIAGIO	14-01-1954		4,00	84,55	88,55
205	DE VITA	ORSOLA	26-09-1968		4,00	84,55	88,55
206	PETRONE	UMBERTO	28-06-1964	SI	4,10	84,45	88,55
207	MASSARO	GIUSEPPE	09-05-1956		4,00	84,55	88,55
208	DI MARCO	PASQUALE	26-03-1961	SI	4,00	84,55	88,55
209	MASTROLUCA	ROLANDO	12-01-1957	SI	4,00	84,55	88,55
210	D'ALONZO	GABRIELE	01-03-1956		4,00	84,55	88,55

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
211	SCARANO	GIUSEPPE	15-08-1955		4,00	84,55	88,55
212	DE CRISTOFARO	ANTONIO	09-08-1964		4,00	84,55	88,55
213	COLELLA	TERESA	13-10-1963		5,00	83,55	88,55
214	BOTTIGLIERI	LUIGIA	24-06-1961		5,00	83,55	88,55
215	MATARAZZO	ANTONIO	16-11-1960		4,00	84,55	88,55
216	FALCO	MARIA MICHELA	19-06-1959		4,00	84,55	88,55
217	GIORGIO	VINCENZO	28-03-1959		4,00	84,55	88,55
218	D'AMBRA	LUIGINA	05-09-1958		4,00	84,55	88,55
219	RUSSO	MARIA	13-11-1957		4,00	84,55	88,55
220	MARRA	FRANCESCO	04-11-1957		4,00	84,55	88,55
221	IANNARELLA	FILOMENA	01-04-1957		4,00	84,55	88,55
222	OLIVA	DORA	26-01-1957	SI	4,00	84,55	88,55
223	CANTONE	GIUSEPPE	15-11-1956		4,00	84,55	88,55
224	MENALE	CIRA	11-08-1956		4,00	84,55	88,55
225	CIPULLO	NICOLA	21-08-1953		4,00	84,55	88,55
226	MENDITTO	SALVATORE	29-03-1959		4,00	84,50	88,50
227	FARINA	GIUSEPPINA	03-02-1959		5,00	83,50	88,50
228	DI PUORTO	SIGISMONDO ANTONIO	12-07-1958		4,00	84,50	88,50
229	MONGILLO	MARIA PASQUALINA	12-07-1958		4,10	84,40	88,50
230	CASELLA	MARIA GIOVANNA	15-04-1955		6,00	82,50	88,50
231	NUZZO	CARMELA	02-03-1955	SI	4,00	84,50	88,50
232	PALMIERI	ANNAMARIA	19-06-1956		4,00	84,45	88,45
233	SGAMBATO	PASQUALE	08-06-1955	SI	4,00	84,45	88,45
234	MORETTA	MICHELE	15-03-1953		4,00	84,45	88,45
235	MASTROIANNI	CARMELA	17-08-1965		4,00	84,45	88,45
236	DE ROSA	PATRIZIA	04-03-1963		4,00	84,45	88,45
237	ESEMPLARE	PATRIZIA	13-09-1962		4,00	84,45	88,45
238	MANGIACAPRE	ROSALBA	13-05-1962		4,00	84,45	88,45
239	OFFREDA	ROSARIA	08-08-1961		4,00	84,45	88,45
240	MUSTO	ASSUNTA	29-11-1959		4,00	84,45	88,45

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
241	FUCCI	LIANA	10-03-1959		4,00	84,45	88,45
242	FERRANTE	ANNA MARIA	11-04-1957		4,00	84,45	88,45
243	MORETTA	DOMENICO	24-11-1954		4,00	84,45	88,45
244	CATERINO	LUIGI	31-07-1968		4,00	84,40	88,40
245	SANTORO	AGOSTINO	29-01-1961		4,00	84,40	88,40
246	VERDICCHIO	MICHELINA	22-11-1962		4,00	84,40	88,40
247	DI GIROLAMO	DOMENICO	12-11-1965		4,00	84,40	88,40
248	LANDOLFI	ANTONIO	31-10-1963		4,00	84,40	88,40
249	LIPARULO	FILOMENA	06-10-1963		4,00	84,40	88,40
250	GALLO	GIOVANNI	03-10-1961		4,00	84,40	88,40
251	VINCIGUERRA	MICHELINA	10-04-1961		4,00	84,40	88,40
252	LIPARULO	ANNA	04-04-1961		4,00	84,40	88,40
253	D'AMBROSIO	PALMINA	12-10-1960		4,00	84,40	88,40
254	NATALE	ANGELINA	06-11-1958		4,00	84,40	88,40
255	DI CHIARA	ELISA	04-10-1958		4,00	84,40	88,40
256	DE SIVO	FRANCESCO	02-10-1958		4,00	84,40	88,40
257	FERRARA	CLEMENTINA	10-01-1958		4,00	84,40	88,40
258	PELLEGRINO	NICOLA	06-06-1957		4,00	84,40	88,40
259	MARINO	GRAZIA	25-03-1957		4,00	84,40	88,40
260	PERROTTA	ANNA MARIA	05-02-1957		4,00	84,40	88,40
261	DELLA MARCA	ROSA	06-11-1956		4,00	84,40	88,40
262	DE FILIPPO	GIUSEPPE	01-06-1954		4,00	84,40	88,40
263	MARTONE	LUIGI	10-07-1953		4,00	84,40	88,40
264	SALDAMARCO	ALESSANDRO	13-10-1962		4,00	84,30	88,30
265	DELLO STRITTO	MICHELE	31-03-1959		4,00	84,25	88,25
266	TURCO	NUNZIO	25-03-1970		4,00	84,20	88,20
267	MARTINELLI	MICHELE	15-11-1955		4,00	84,20	88,20
268	NATALE	LORENZO	14-10-1953		4,00	84,20	88,20
269	SALVATO	LIDIA	02-03-1964		4,00	84,20	88,20
270	COLELLA	TOMMASO	02-01-1960		4,00	84,20	88,20

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
271	PISCITELLI	FILOMENA	07-11-1959		4,00	84,20	88,20
272	ARRICHELLO	RAFFAELE	24-10-1956		4,00	84,20	88,20
273	BARBATO	SAVERIA	16-07-1956		4,00	84,20	88,20
274	DE LUCIA	VINCENZO	29-07-1964		4,10	84,05	88,15
275	PELLINO	VITO	05-06-1960		4,00	84,15	88,15
276	CAPASSO	ADELE	25-02-1964		4,00	84,15	88,15
277	DEGLI AGLI	PIERINO	12-08-1962		4,00	84,15	88,15
278	TANZILLO	RAFFAELA	06-12-1959		4,00	84,15	88,15
279	ROMANO	LUIGI	25-05-1958		4,00	84,15	88,15
280	CAPASSO	COLOMBA	02-03-1955		4,00	84,15	88,15
281	VIGLIOTTI	FILOMENA	23-09-1961		4,00	84,10	88,10
282	GUIDA	ANTONIETTA	23-10-1954		4,00	84,10	88,10
283	FERRARA	MARIA	20-04-1964		4,00	84,05	88,05
284	BORTONE	ROSA	11-12-1961		4,00	84,05	88,05
285	TARTAGLIONE	CARMINE	16-06-1959		5,00	83,05	88,05
286	DEL PRETE	ANGELO	18-02-1962	SI	4,00	84,05	88,05
287	DISCEPOLA	MARIA CARMELA	12-02-1968		4,00	84,05	88,05
288	FRUGGIERO	VINCENZO	16-10-1962		4,00	84,05	88,05
289	DELLA ROSSA	GIUSEPPINA	05-09-1962		4,00	84,05	88,05
290	MACCHIA	GIOVANNA	25-01-1960		4,00	84,05	88,05
291	CHIARIELLO	CRISTOFARO	25-01-1958		4,00	84,05	88,05
292	DE LUCIA	GIUSEPPE	22-10-1953		4,00	84,05	88,05
293	FERRARA	PASQUALINA	16-01-1966		4,00	84,00	88,00
294	DEL PRETE	FRANCESCO	06-02-1962		4,00	84,00	88,00
295	MINUTOLO	MARIA	30-01-1962		4,00	84,00	88,00
296	VINCIGUERRA	MARIA ROSARIA	14-10-1961	SI	4,00	84,00	88,00
297	DE LUCIA	ROSA	26-09-1956		4,00	84,00	88,00
298	VENEZIANO	CARMELA	24-04-1974		8,00	80,00	88,00
299	PISCITIELLO	PATRIZIA	01-10-1971		9,00	79,00	88,00
300	VENDEMIA	CATERINA	13-03-1970		4,00	84,00	88,00

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
301	DE LUCIA	FILOMENA	20-01-1966		4,00	84,00	88,00
302	D'ADDIO	MARIA	28-10-1962		4,00	84,00	88,00
303	SACCONI	PASQUALINA	07-03-1962		4,00	84,00	88,00
304	PASCARELLA	FILOMENA	13-09-1961		4,00	84,00	88,00
305	GRAUSO	FILOMENA	28-04-1959		4,00	84,00	88,00
306	VINCIGUERRA	MICHELINA	07-11-1958		4,00	84,00	88,00
307	GUZZOVAGLIA	GIOVANNA	25-02-1958		4,00	84,00	88,00
308	CIRIELLO	GIULIANO GIUSEPPE	16-02-1957		4,00	84,00	88,00
309	SIMEONE	OTTAVIO	16-11-1956		4,00	84,00	88,00
310	ESPOSITO DE LUCIA	ANGELA	28-09-1956		4,00	84,00	88,00
311	SABBATINO	ANNAMARIA	03-08-1961		4,00	83,95	87,95
312	SPARACO	ANNA MARIA	30-03-1963		4,00	83,95	87,95
313	PAOLUCCI	FRANCESCO	06-04-1962		4,10	83,80	87,90
314	FUOCO	ANNA FLORA	24-11-1966		4,10	83,80	87,90
315	GRELLA	ANTONIA	05-11-1957		4,10	83,80	87,90
316	D'ANGELO	NICOLA	24-04-1958		4,00	83,85	87,85
317	PIRRO	FRANCO	02-04-1963		4,00	83,80	87,80
318	DEL MASTRO	TOMMASO	24-11-1959		4,00	83,80	87,80
319	LEMMA	ANTONIO	28-04-1954		4,00	83,80	87,80
320	BARRETTA	ANTONIO	31-07-1962		4,00	83,75	87,75
321	VALENTINO	VINCENZA	25-11-1960		4,90	82,85	87,75
322	ANZALONE	ANDREA	26-02-1958		4,00	83,70	87,70
323	GALLO	MARIA	05-07-1976		4,00	83,55	87,55
324	ORNATO	AUGUSTO	13-01-1958		4,00	83,55	87,55
325	NASTA	CARLA	27-12-1958	SI	4,00	83,55	87,55
326	ROSSANO	FILOMENA	26-10-1962		4,00	83,55	87,55
327	GRILLO	ANTONIO	06-05-1962		4,00	83,55	87,55
328	ROSCITTI	GIUSEPPINA	16-12-1959		4,00	83,55	87,55
329	DELLE CURTI	COSTANZA	04-05-1959		4,00	83,50	87,50
330	DI IULIO	DOMENICA	09-02-1964		4,00	83,50	87,50

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
331	DEL PRETE	GIUSEPPE	15-01-1957	SI	4,00	83,50	87,50
332	PERRETTA	TERESA	19-09-1962		4,00	83,40	87,40
333	D'ANGELO	STEFANO	24-07-1965	SI	4,00	83,35	87,35
334	VISCA	ANGELINA	06-03-1958		4,00	83,25	87,25
335	TARTAGLIONE	FRANCESCO	25-11-1955	SI	4,00	83,25	87,25
336	DURACCI	ANTONIETTA	23-08-1968		4,00	83,20	87,20
337	CAMELIO	ASSUNTA	21-02-1965		5,10	81,90	87,00
338	PUOCCI	DONATO	31-05-1967		4,00	83,00	87,00
339	LEONE	PAOLO	14-07-1965		4,00	82,75	86,75
340	CAPUANO	FRANCO	19-05-1964		4,00	82,75	86,75
341	GOLINO	FILOMENA	09-04-1962		4,00	82,65	86,65
342	PERSECHINO	CLEMENTINA	06-02-1977		9,00	77,60	86,60
343	GRASSO	GAETANO	22-05-1964		4,00	82,60	86,60
344	ARGENZIANO	GIUSEPPE	02-11-1959		4,00	82,60	86,60
345	IZZO	GIROLAMA	12-10-1974		4,00	82,55	86,55
346	LIPPO	SOFIA	04-09-1977		4,00	82,55	86,55
347	PERROTTA	NUNZIA	17-08-1974		4,00	82,55	86,55
348	FUSCO	LOREDANA	11-01-1972		4,00	82,55	86,55
349	RAZZA	NATALINA	25-12-1963		4,00	82,55	86,55
350	AMENDOLA	GIUSEPPE	23-08-1958		4,00	82,55	86,55
351	GAETANO	MARIA CRISTINA	09-10-1958		4,00	82,55	86,55
352	DEL BENE	FILOMENA	30-07-1957	SI	4,00	82,55	86,55
353	DI MIELE	LUIGIA	25-09-1968		4,00	82,55	86,55
354	IZZO	ANTONIA	21-03-1968		4,00	82,55	86,55
355	CANNAVALE	MARIA	20-08-1963		4,00	82,55	86,55
356	IODICE	CAROLINA	23-06-1960		4,00	82,55	86,55
357	SPALLIERO	MARIO	26-11-1954		4,00	82,25	86,25
358	MORGILLO	LUCA	11-06-1962	SI	4,10	82,00	86,10
359	CARUSO	VINCENZO	15-10-1959		4,00	82,10	86,10
360	BROSCO	MICHELINA	19-12-1963		4,10	81,95	86,05

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
361	D'ADDIO	ANTONIETTA	14-05-1961		4,00	82,00	86,00
362	DI NARDO	MICHELE	12-06-1964		4,00	81,90	85,90
363	RENELLA	GERARDO CARMINE	15-04-1960		4,00	81,90	85,90
364	SCUNGIO	ANTONIETTA	23-10-1970		4,00	81,55	85,55
365	TABACCHINO	ELVIRA	08-11-1958		4,00	81,50	85,50
366	CAPASSO	ANNA	27-04-1966		4,00	81,45	85,45
367	ANDREOZZI	PIETRO	01-11-1960		4,00	80,95	84,95
368	LETTIERI	GIOVANNI	31-08-1962		4,00	80,55	84,55
369	SGAMBATO	GRAZIELLA	21-07-1965	SI	4,00	80,40	84,40
370	CILENTO	FILOMENA	06-05-1965		4,00	80,00	84,00
371	GRASSO	CARMELA	19-05-1963		13,00	70,70	83,70
372	BASILICATA	MICHELE	01-01-1964		4,00	79,40	83,40
373	BASILICATA	ANGELA	24-02-1957		4,00	79,40	83,40
374	D'AGOSTINO	ANNAMARIA	01-11-1977		4,00	79,20	83,20
375	SORRENTINO	MARIA INCALDANA	11-08-1966		4,00	79,00	83,00
376	D'ALTERIO	MARIA ROSARIA	13-04-1961		4,00	79,00	83,00
377	MONTESARCHIO	CRISTINA	23-07-1962		4,00	78,70	82,70
378	FABOZZI	FRANCO	29-07-1967		4,00	78,60	82,60
379	PATALANO	MARIA	17-10-1962		4,00	77,30	81,30
380	BELARDO	ROSARIO	04-02-1960		12,00	68,20	80,20
381	DI RIENZO	PALMA	21-06-1960		5,10	74,25	79,35
382	LUONGO	LUCIA	20-09-1961		4,00	73,40	77,40
383	CROCE	SALVATORE	08-01-1956		9,00	68,20	77,20
384	LICHERI	DONATELLA	10-07-1972		4,00	68,20	72,20
385	BUONANNO	DOMENICA	25-10-1962		4,00	68,20	72,20
386	MESSINA	PASQUALE	19-02-1962		4,00	68,20	72,20
387	BUONANNO	SILVIA	15-12-1958		4,00	68,20	72,20
388	D'ANIELLO	VALENTINO	23-09-1958		4,00	68,20	72,20
389	MAISTO	ANTONIETTA	21-09-1956		4,00	68,20	72,20
390	CAVAGNUOLO	TOMMASO	09-05-1956		4,00	68,20	72,20

UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di Nascita	Indicatore di precedenza	Punteggio Titoli Culturali	Punteggio Titoli Servizio	Punteggio Totale
391	LAMPITIELLO	ULTIMINA	02-01-1956		4,00	68,20	72,20
392	DI FRAIA	GIUSEPPE	28-02-1955		4,00	68,20	72,20
393	TIERNO	MARIA LUIGIA	18-02-1955		4,00	68,20	72,20
394	DI FOGGIA	NICOLA	26-07-1954		4,00	68,20	72,20
395	SANTACROCE	MARIA	04-10-1967		4,00	67,90	71,90
396	PEDANA	CARLA	18-09-1966	SI	5,00	46,30	51,30
397	D'AGOSTINO	MARIA	27-09-1965		12,00	32,00	44,00
398	MENALE	CONCETTA	09-03-1976		4,00	18,10	22,10
399	ZUCCHINI	MARIA	05-04-1965		4,00	18,10	22,10
400	D'AGOSTINO	ELISA	24-02-1986		4,00	2,10	6,10

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA ZAMPIERI
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE ROMA
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
NEL RICORSO R.G. n. 1072/2020

Nell'interesse dei sigg.

1. **NAPOLI FORTUNATA**, nata a MILAZZO (ME) il 13/10/1966, C.F. NPLFTN66R53F206H,

2. **LENTINI GIUSEPPINA**, nata a FAVARA (AG) il 29/08/1975, C.F. LNTGPP75M69D514S;

3. **FARINA VITTORIO**, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 01/01/1963, C.F. FRNVTR63D01I234W;

4. **DI FIORE VINCENZO**, nato a PALERMO il 12/06/1960, C.F. DFRVCN60H12G273S;

5. **DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO**, nato a PALERMO il 15/02/1967, C.F. DMGFNC67B15G273S;

6. **AMODEO DOMENICO**, nato a PALERMO il 28/04/1967, C.F. MDADNC67D28G273S, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, e **Nicola Zampieri**, C.F. ZMPNCL66P23F241K, PEC nicola.zampieri@ordineavvocaticenza.it., del foro di Vicenza, con studio in Schio (VI), nella Piazza Alvise Conte, n. 7/A, fax 0445.503396, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Salvatore Russo in Roma, in via Ottaviano, n. 9. I ricorrenti dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e

notifiche via posta elettronica agli indirizzi PEC *fabioganci@pecavvpa.it*,
waltermiceli@pecavvpa.it *nicola.zampieri@venetoavvocati.it*

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

E NEI CONFRONTI DI

- **BUONANNO SILVIA**, nata a Trentola Ducenta (CE) il 15.12.1958, ivi residente nella via Collodi, 31, CAP 81038, C.F. BNNSLV58T55L379T, **ATP di CASERTA**

- **ALFONSA MARIA TERESA MONTANA**, nata a Lampedusa (AG) il 03.10.1965, residente in Santa Elisabetta (AG) nella via Regina Elena, 176, CAP 92020, C.F. MNTLNS65R43E431T, **ATP di AGRIGENTO**

- **GIUSEPPE MANCUSO**, nato in Svizzera (EE) il 31.12.1965, residente in Santa Domenica Vittoria (ME) nella via Libertà, 128, CAP 98030, C.F. MNCGPP65T31Z133O, **ATP di MESSINA**

- **GALATI GIROLAMA**, nata a Giardinello (PA) il 09.06.1964, ivi residente nella via Vittorio Emanuele, 1, CAP 90040, C.F. GLTGLM64H49E013G, **ATP di PALERMO**

PER L'ANNULLAMENTO

delle graduatorie provinciali di merito della procedura selettiva indetta con **D.D. 2200 del 6/12/2019** per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per le province di Caserta, Agrigento, Messina e Palermo, **approvate con i**

seguenti provvedimenti (anch'essi impugnati):

1) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, n. 3162 del 21.02.2020;

2) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3947 del 20.02.2020;

3) Decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4526 del 27.02.2020.

IN FATTO

1. **I ricorrenti sono tutti collaboratori scolastici** che, per effetto del superamento di concorsi e del conseguente **inserimento nelle graduatorie provinciale permanenti** dei collaboratori scolastici del MIUR, vantano una aspettativa qualificata all'assunzione a tempo indeterminato ex art. 554 del D. Lgs. n. 297/94, per cui **hanno impugnato con ricorso al TAR n. 1072/2020 R.G. il decreto del Ministero dell'Istruzione, dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 2200 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto il bando della procedura selettiva riservata al personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, come dipendente di imprese titolari di contratti di appalto per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui bandisce una procedura selettiva PER SOLI TITOLI, riservata al solo personale, già dipendente a tempo indeterminato da imprese private, in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado, a cui vengono riservati ben 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo indeterminato (pari al 25% dei posti dell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020), sottraendo definitivamente tali posti alla dotazione organica dei collaboratori scolastici regolarmente inseriti (previo superamento di apposita procedura concorsuale) nelle graduatorie provinciale permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94.**

2. La tabella sottostante descrive la condizione soggettiva di ciascun ricorrente:

Ricorrente	Graduatoria Permanente Provinciale d'inserimento
<u>Amodeo Domenico</u>	Palermo
<u>Di Fiore Vincenzo</u>	Palermo
<u>Di Maggio Francesco Paolo</u>	Palermo
<u>Farina Vittorio</u>	Caserta
<u>Lentini Giuseppina</u>	Agrigento
<u>Napoli Fortunata</u>	Messina

3. Nonostante la proposta impugnazione il MIUR. ha comunque proceduto con la selezione riservata, per cui i **ricorrenti si vedono costretti ad impugnare anche le graduatorie provinciali di merito approvate in seguito all'espletamento della procedura selettiva** indetta con D.D. 2200 del 6/12/2019 relative alle **province di Caserta, Agrigento e Palermo**, approvate con i seguenti provvedimenti:

- Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, n. 3162 del 21.02.2020;
- Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3947 del 20.02.2020;
- Decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4526 del 27.02.2020.

4. Le predette graduatorie e i rispettivi provvedimenti di approvazione, quali atti conclusivi del procedimento di selezione per cui è causa, sono infatti affetti da **INVALIDITÀ DERIVATA** e devono essere conseguentemente annullati per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I. IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. INVALIDITÀ DERIVATA DELLE GRADUATORIE.

1. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati deriva anzitutto dalla **invalidità**

derivata discendente dalla illegittimità del bando e dalla manifesta incostituzionalità dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il quale, nel testo vigente in seguito alle modificazioni introdotte dalla L. n. 145/2018, sancisce che: «5-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. ... 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. ... 5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma...*».

1.1 Come noto l'art. 8 della l. n. 124/99 ha disposto che “1. *Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.* 2. *Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale*”. Considerato peraltro che alcuni Enti locali avevano affidato i meri servizi di pulizia delle scuole a delle imprese private, con contratti di appalto, **il MIUR è subentrato** non solo nei contratti individuali di lavoro stipulati con i dipendenti degli Enti locali, regolarmente assunti previo superamento di pubblico concorso, ma anche **nei contratti di appalto sottoscritti con le imprese private**.

1.2 Il MIUR., con le note prot. n. 113/VM dell'11/6/2002, n. 1714/Dip/U02 del

18/6/2002, n. 38 del 10 maggio 2004 e n. 38 del 10 maggio 2005, ha quindi previsto il cd. **TEMPORANEO “CONGELAMENTO” del 25% dell'intera dotazione organica dei posti di collaboratore scolastico** fino alla naturale scadenza dei contratti di appalto.

1.3 Alla scadenza dei contratti di appalto il **MIUR.** ha peraltro **reiteratamente prorogato** in dispregio del principio inderogabile, fissato anche dalla normativa “*comunitaria*” per ragioni di interesse pubblico, che vieta la proroga dei contratti (cfr. Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017 e delibera ANAC. n. 87 dell'8 febbraio 2017). Tali proroghe sono state giustificate con la sola affermata **necessità di consentire il regolare avvio delle attività scolastiche in mancanza di personale ATA statale** (cfr. art. 58 del D.L. n. 69/2013, art. 64 del D.L. n. 50/2017 e l'art. 15-octies del D.L. n. 91/2017).

1.4 Con l'**art. 1, comma 760, della L. n. 145/2018** il legislatore ha finalmente disposto **che i posti precedentemente “accantonati”,** in quanto temporaneamente assegnati alle imprese private di pulizia, **fossero resi liberi.**

1.5 Il Governo peraltro **anziché destinare tali posti all'assunzione del personale ATA, regolarmente inserito nelle graduatorie permanenti** e in attesa da svariati anni di potere beneficiare dei contingenti “*congelati*”, **li ha utilizzati per stabilizzare il personale esterno al MIUR, dipendente dalle imprese private,** in stridente **CONTRASTO CON GLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.** L'automatica assegnazione dei posti al personale **estraneo all'amministrazione** (scolastica e anche degli Enti locali trattandosi di dipendenti di imprese private) e non inserito nelle apposite graduatorie provinciali del MIUR, infatti, viola il **PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SIA FORMALE CHE SOSTANZIALE, nonché IL DIRITTO AL LAVORO ED ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO,** che ha lavorato alle dipendenze del MIUR ottenendo l'inserimento nelle GAE.

1.6 In altre parole il **MIUR. ha sottratto il 25% dei posti alle assunzioni dalle GAE,** dopo avere **finanziato** per un **ventennio** la proroga e l'automatico **rinnovo** (senza alcuna procedura di evidenza pubblica) di tutti i **contratti di appalto,**

originariamente stipulati dagli **Enti Locali** con le ditte private di pulizia (in cui il MIUR era originariamente subentrato solo fino alla naturale scadenza dei contratti), con il “**temporaneo**” **congelamento dell’organico del personale ATA.** e con l’assicurazione alle parti sindacali che, alla scadenza dei contratti di appalto, tali posti **sarebbero stati riassegnati al personale ATA.** che avesse superato i pubblici concorsi nel frattempo banditi dal MIUR..

1.7 La definitiva assegnazione dei posti di ruolo ai dipendenti di imprese private **ha impedito agli attuali ricorrenti**, che hanno regolarmente superato un pubblico concorso, di ottenere **l’immissione in ruolo**, mettendo addirittura **a rischio** la loro **assunzione con contratti a tempo determinato**, considerato che l’art. 1 del bando ha disposto che “*Le assunzioni a tempo **indeterminato** sono effettuate, mediante la stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50 per cento, **nei limiti finanziari complessivi di 11.263 unità di personale**”.* In altri termini il Miur **stipula nel 2020 ben 22.526 nuove assunzioni con contratti a tempo parziale al 50%**, le quali saranno subito dopo **trasformate in rapporti a tempo pieno**. Il legislatore con il comma 619 dell’art. 1 della l. n. 205/2017 ha infatti **già stabilizzato tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa** stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici, **dapprima assunti a tempo parziale** al fine di massimizzare il numero delle assunzioni e poi **trasformati in contratti a tempo pieno proprio dalla l. n. 145/2018** (cfr. art. 1 comma 738 della legge n. 145/2018).

*

2. La suddetta norma viola, inoltre, i principi di cui all’art. 97 della Costituzione, relativi **all’accesso agli impieghi della pubblica amministrazione mediante PUBBLICO CONCORSO**, nonché i principi di **IMPARZIALITÀ** e di **BUON ANDAMENTO** della PA.

2.1 Secondo l’univoco insegnamento della **Corte costituzionale**, infatti, la stabile immissione nei ruoli della pubblica amministrazione per effetto del mero trasferimento di attività si risolve in un **privilegio indebito per i destinatari**, in violazione del 4° comma dell’art. 97, che può essere derogato solo in presenza di

specifiche necessità funzionali al buon andamento della PA. (mai ravvisabile qualora i soggetti beneficiati abbiano **maturato esperienza alle dipendenze di datori di lavoro PRIVATI**) ed a condizione che la deroga **non precluda alla generalità dei cittadini l'accesso all'impiego** (cfr. Corte Cost. 30.1.2015 n. 7, e n. 167/2013). Giova inoltre rilevare come nel caso in esame **a rigore neppure possa parlarsi di trasferimento di attività** in quanto i dipendenti in esame lavoravano alle dipendenze di imprese private, a cui erano state affidate solo in via temporanea, per la limitata durata del contratto di appalto, i servizi di pulizia, per cui gli stessi **non potevano vantare alcun affidamento nella prosecuzione dell'appalto**, avendo semmai la certezza della scadenza del contratto.

2.2 L'art. 1, comma 760, punto b) della L. n. 145/2018, dispone, invece, che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i posti originariamente temporaneamente accantonati ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119/2009, **saranno destinati all'assunzione del personale che ha lavorato alle dipendenze delle imprese private di pulizia**, ossia di **soggetti che non hanno mai partecipato ad alcun concorso** (quindi di non accertata qualificazione rispetto all'incarico conferito) e che hanno **svolto solo alcune delle mansioni di competenza dei collaboratori scolastici**, nonostante vi siano **soggetti** che – come appunto i ricorrente - **hanno, invece, regolarmente partecipato ad un pubblico concorso**, per effetto del quale sono **inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento**, previo espletamento di tutte le mansioni proprie del profilo di collaboratore scolastico.

2.3 L'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce, infatti, che “1. *Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante **concorsi provinciali** per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione*”, precisando che “*Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con **almeno due anni di servizio prestato**, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando*”.

Tali disposizioni prevedono quindi che il concorso per l'assunzione del personale A.T.A. presuppone un precedente servizio a tempo determinato nella relativa qualifica, che si acquisisce attraverso la partecipazione all'**apposito concorso per il personale A.T.A.**, che è bandito dal MIUR per il conferimento degli incarichi di supplenza.

2.4 Ne discende che mentre i **ricorrenti** per diventare collaboratori scolastici hanno dovuto partecipare e superare un pubblico concorso per l'assunzione a tempo determinato, richiedere quindi l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (dalle quali si attinge per assegnare le assunzioni a tempo determinato) e dopo 24 mesi di servizio, richiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali, dalle quali si effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, i **dipendenti delle imprese private** ottengono l'automatica ed immediata immissione nei ruoli del MIUR per il semplice **svolgimento delle (sole) funzioni di pulizia** e della mera partecipazione ad un "**colloquio**" riservato ai soli dipendenti delle imprese private di pulizia.

2.5 Il Consiglio di Stato ha, infatti, rimarcato come il **servizio svolto dal personale delle imprese private**, essendo addetto esclusivamente alle pulizie, **non è assimilabile a quello svolto dal personale A.T.A. dipendente dal MIUR**, attesa "*la delicatezza dei compiti dei collaboratori scolastici, che – anche in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (sulla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, "costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado") e così come previsto nel contratto nazionale del 29 novembre 2007, tabella A, area A– hanno rilevanti compiti (connessi al loro status) anche con valenza educativa nei momenti quotidiani di attività, di mensa e di igiene personale, oltre quelli riguardanti l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, l'accoglienza e la fase di chiusura dei locali dell'istituto scolastico, la sorveglianza degli alunni anche in tenera età, la custodia e la sorveglianza sui locali, la predisposizione del materiale didattico e di consumo, il coadiuvare i docenti nel proprio reparto per consentire il loro avvicendamento, i rapporti col pubblico*" (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 2581 del 30/04/2018).

2.6 Non può quindi revocarsi in dubbio che la **l. n. 145/2018, comportando l'assunzione di personale non idoneamente e specificamente qualificato,**

rispetto al personale inserito nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del MIUR, a cui per legge si dovrebbe attingere per far fronte alle carenze del personale scolastico, si pone in **contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Cost.**, che impongono al legislatore di realizzare un'organizzazione degli uffici tale da garantire, tra l'altro, l'effettiva tutela della "*superiore esigenza*" del buon andamento.

2.7 Invero «*la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano* **IL PASSAGGIO DA SOGGETTI PRIVATI AD ENTI PUBBLICI**» (C. Cost. sentenza n. 7 del 2015, e in termini C. Cost. sentenze n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005), per cui «*la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere* **delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle**» (C. Cost. sentenze n. 110 del 2017 e in termini: C. Cost. n. 90 del 2012, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). Ne consegue che «*L'art. 97, quarto comma, Cost. risulta violato anche dalla norma che... dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost., non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni* (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005)» (C. Cost. sentenza n. 248 del 2016 e n. 113 del 2017).

*

3. I principi del buon andamento e imparzialità, inoltre, richiamano ontologicamente i **principi di logicità, non arbitrarietà, ragionevolezza e**

adeguatezza, quali parametri sostanziali alla stregua dei quali valutare la rispondenza effettiva dei modelli legislativamente sanciti ai canoni costituzionali, i quali sono indubbiamente violati qualora – come appunto nel caso in esame – vengano **lasciati a casa dei dipendenti precari del MIUR**, che hanno ottenuto l’inserimento nelle graduatorie provinciali del MIUR, previo **superamento di un apposito concorso**, e che lavorano da svariati anni alle dipendenze del MIUR, **per assumere dei dipendenti di imprese private**, assunti in base all’art. 4 del bando con il **POSSESSO DEL SOLO DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**, che hanno **svolto unicamente l’attività di pulizia**, i quali vengono inoltre immessi nei ruoli del MIUR **SENZA IL PREVIO SUPERAMENTO DI ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE APERTA AL PUBBLICO**.

3.1 Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti “*un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze: è necessario, infatti, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l’esercizio del potere di assunzione, subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attività svolta; il che presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all’interno della pubblica amministrazione, e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni* (sentenza n. 215 del 2009). Inoltre, la deroga al predetto principio deve essere contenuta entro determinati limiti percentuali, per non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini a detti posti pubblici (sentenza n. 108 del 2011) ... La circostanza che il trasferimento sia stato condizionato al previo superamento di **un test attitudinale** non rende la disposizione censurata, così modificata, meno lesiva degli invocati principi costituzionali. Non si pone, infatti, in tal modo, alcun rimedio al **CARATTERE "CHIUSO" DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI TITOLARI DEI NUOVI POSTI DI RUOLO** resi disponibili, dal momento che **LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE È CHIARAMENTE RISERVATA AI SOLI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**. Questa Corte ha precisato che «anche in regime di impiego pubblico privatizzato [...] il collocamento

*in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché **la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo**, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale» (sentenze n. 205 del 2004 e n. 215 del 2009).» (Corte Costituzionale, 01/07/2013, n. 167).*

3.2 A sostegno della legittimità costituzionale della l. n. 145/2018 non può quindi neppure eccepirsi il fatto che il legislatore ha previsto che l'immissione nei ruoli del MIUR. avverrà previa selezione per titoli e **colloquio**, non solo in quanto – come si è già evidenziato – **il MIUR NON HA PREVISTO NEL BANDO NEPPURE IL COLLOQUIO**, ma anche perché la Corte costituzionale ha costantemente rimarcato che **non è sufficiente qualsiasi forma di selezione**, essendo, invece, **necessario un concorso in senso proprio, aperto al pubblico** (v. Corte Cost. 23.7.2013 n. 227).

3.3 Per quanto attiene al contrasto con i principi di uguaglianza e d'imparzialità, la stessa discende dal fatto che *“La violazione della regola generale del concorso di cui all'art. 97 Cost. determina, altresì, il contrasto con gli ... **ARTT. 3 E 51 COST.**, è il concorso a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015)”* (così *ex multis*: C. Cost. n. 44 del 06/02/2018).

*

4. Riassumendo, dunque, è palmare l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 760, punto b) della legge n. 145/2018 e conseguentemente l'illegittimità degli avversati provvedimenti posto che:

a) VIOLA L'ART. 97 DELLA COST. poiché introduce una ipotesi di **«INQUADRAMENTO CHIUSO e RISERVATO SENZA CONCORSO»** di personale che ha lavorato solo alle dipendenze di imprese **PRIVATE**, assunto *ab origine* **senza il previo espletamento di un concorso pubblico**, in contrasto con la regola costituzionale che garantisce l'imparzialità mediante l'accesso dall'esterno con procedure selettive reclutamento (cfr. C. Cost., 1° luglio 2013, n. 167, C. Cost., 16 luglio 2013, n. 227, e C. Cost., 30 gennaio 2015, n. 7),

b) VIOLA GLI ARTT. 3 E 51, PRIMO COMMA, DELLA COST., in quanto, privilegiando il personale delle imprese private, a cui erano stati appaltati i servizi di pulizia, rispetto ad altri aspiranti, **non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza**, ivi compresi i dipendenti a tempo determinato del MIUR, che avendo superato apposita procedura concorsuale, lavorato alle dipendenze del MIUR e ottenuto l'inserimento nelle GAE., vantano indubbiamente maggiori requisiti rispetto ai tali lavoratori (C. Cost. sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015);

c) VIOLA GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. ed è MANIFESTAMENTE IRRAZIONALE poiché **la stabilizzazione** del personale delle imprese private e la deroga al pubblico concorso sarebbe giustificabile solo in presenza di **peculiari e straordinarie necessità funzionali dell'amministrazione** e di un comprovato **risparmio di spesa** (cfr., tra le tante, C. Cost. sentenza n. 167 del 2013, sentenza n. 189 del 2011 e sentenza n. 215 del 2009), indubbiamente insussistenti nella fattispecie in esame in cui le esigenze di interesse pubblico e la continuità dell'attività di pulizia appaltata alle imprese private ben poteva e doveva essere **GARANTITA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI DEL MIUR**, risolvendosi altrimenti in un **indebito privilegio per i dipendenti assunti dalle imprese private senza alcuna procedura selettiva** (Corte Cost. sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006);

d) VIOLA L'ART. 3 DELLA COST. in quanto equipara irrazionalmente l'attività di mera pulizia, svolta dai dipendenti delle imprese esterne, **con l'esperienza lavorativa maturata dal personale ATA. dipendente dal MIUR**, nonostante il servizio svolto dai collaboratori scolastici non sia assimilabile al personale delle ditte esterne di pulizia, attesa la peculiarità delle articolate competenze dei collaboratori scolastici e le differenze dei requisiti previsti per la loro l'assunzione, e dunque dello *status*, delle professionalità e delle correlative responsabilità disciplinate dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (connesse a quella dello Stato, prevista dall'art. 28 della Costituzione);

e) VIOLA L'ART. 97 DELLA COST. poiché non è ravvisabile il contesto di carattere eccezionale che solo consente la deroga alla regola del ricorso alle ordinarie modalità di assunzione, tenuto conto anche che i dipendenti delle imprese private **non avevano alcun affidamento in merito all'assunzione nei ruoli del MIUR.** in quanto le convenzioni stipulate da una pubblica Amministrazione con le imprese di pulizia in forza **dell'art. 35, comma 9, della legge n. 289 del 2002** non possono avere efficacia a tempo indeterminato e **l'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 2001** non trova applicazione in caso di passaggio di funzioni da soggetti privati ad enti pubblici;

f) deroga al principio del pubblico concorso in MANCANZA di ALCUN INTERESSE PUBBLICO ad immettere nei ruoli ordinari i dipendenti delle aziende privati di pulizia, posto che la continuità della attività, precedentemente affidate alle predette società, ben può essere garantita dal personale precario del Miur inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del MIUR, che ha superato un pubblico concorso per svolgere tali mansioni;

g) ELUDE IL PRINCIPIO DELL'ACCESSO MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO, poiché l'art. 97 della Cost. postula non una qualunque forma di selezione, bensì un **concorso in senso proprio** (Corte Cost. 23.7.2013 n. 227) e il personale a favore del quale è previsto l'accantonamento dei posti e la stabilizzazione ha sempre lavorato alle dipendenze di società private e non di società partecipate da Enti pubblici, a cui solo si applica l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che impone l'assunzione nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. C. Cost., n. 62/2012, 1 luglio 2013, n. 167 e 16 luglio 2013, n. 227, e 30 gennaio 2015, n. 37).

II. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 69/2013.

1. L'illegittimità derivata delle impugnate graduatorie discende poi dalla illegittimità del bando di assunzione e quindi della procedura selettiva per **violazione dell'art. 58**

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, in quanto tale disposizione dispone che: «**5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e COLLOQUIO**».

1.1 Come anticipato in premessa invece **il MIUR nel bando pubblicato**, all'art. 4, **ha derogato** non solo all'obbligo di superamento di un pubblico concorso, ma **addirittura di procedura selettiva, in quanto dispone che** “12. *La procedura selettiva si articola nella VALUTAZIONE DEI TITOLI di cui agli articoli 5 e 6*”.

1.2 La stabilizzazione verrà quindi disposta addirittura **SENZA ALCUN COLLOQUIO**, nonostante lo stesso fosse indubbiamente indispensabile attesa la “*DEROGA AL REQUISITO CULTURALE previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. – Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico*”, prevista dall'art. 4 del bando impugnato.

III. ANCORA IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA CLAUSOLA 5 DELL’ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONCLUSO IL 18 MARZO 1999 E ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70 DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente come i provvedimenti impugnati – e le citate disposizioni normative - si pongono in contrasto anche con la normativa comunitaria in quanto **precludono ai ricorrenti l'immissione nei ruoli del MIUR.**, attualmente assicurata dall'ordinamento italiano unicamente mediante il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie provinciali.

1.1 Come anticipato nel precedente paragrafo il **personale ATA rientra** infatti **nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato** del 18 marzo 1999 in quanto i collaboratori scolastici per ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti devono essere reiteratamente

assunti per almeno 24 mesi con contratti a tempo determinato. Tale plurima assunzione a termine consente peraltro loro l'inserimento nelle graduatorie provinciali, dalle quali viene assunto il personale di ruolo in base all'anzianità di servizio maturata. In altre parole, **la situazione di precarietà** insita nel conferimento di reiterate supplenze temporanee, che costituisce il presupposto per l'inserimento nelle graduatorie provinciali, **è bilanciata dalla contropartita che gli incarichi provvisori consentono al collaboratore scolastico di maturare il punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato.**

1.2 Ne consegue che **il comma 760 dell'art. 1 della l. n. 145/2018**, comportando la definitiva sottrazione dei posti vacanti nell'organico del personale ATA. per l'assunzione dei dipendenti delle imprese private (a cui è stata temporaneamente affidata la pulizia delle scuole), **deve essere disapplicato** per insanabile antinomia con la **clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP.**, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE., secondo cui *«Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, **gli Stati membri ... dovranno introdurre ... una o più misure relative a:** a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti».*

2. Come recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato, *“l'assunzione in ruolo di un collaboratore scolastico **presuppone una precedente serie di assunzioni a tempo determinato e a titolo precario.** Ne consegue che le posizioni di coloro che mirano ad ottenere l'assunzione quale collaboratore scolastico **rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro europeo 18 marzo 1999 sui contratti a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70/CE ...** Tale normativa mira a prevenire l'abuso del contratto di lavoro a tempo determinato, in base al rilievo, sociale prima che giuridico, per cui una successione potenzialmente illimitata di contratti di tal tipo stipulati con il medesimo lavoratore comporta lo stesso effetto di una assunzione a tempo indeterminato, eludendo però le tutele contro il licenziamento illegittimo proprie di tale ultimo tipo contrattuale. La **stessa normativa si applica***

pacificamente alle pubbliche Amministrazioni, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (per tutte, Sez. II, 7 settembre 2006, in C.53/04, Marrosu e Sardino) Le assunzioni a tempo indeterminato dei collaboratori scolastici sono state disciplinate dall'art. 4, comma 14 bis, della l. n. 124/1999, il quale aveva previsto che "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze", "in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo", nei casi e modi previsti dalla legge" (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 481 del 18.01.2019), ovvero mediante scorrimento delle graduatorie provinciali.

2.1 Come ricordato dal Consiglio di Stato, **i precari storici del MIUR, appartenenti al ruolo del personale ATA., possono confidare di uscire dalla situazione di precariato solo mediante lo scorrimento delle graduatorie in cui sono inseriti e a cui sono *ex lege* riservati i posti che si rendono via via vacanti nell'organico del MIUR poiché i collaboratori scolastici reiteratamente assunti con contratti a termine sono stati esclusi non solo dal piano straordinario di stabilizzazione previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015, ma anche dalla sfera di applicazione dei d.l.vi di recepimento della direttiva 1999/70 (cfr. l'art. 10, comma 4-*bis*, del D. Lgs. 368/2001 e l'art. 29, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/2015 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 2581 del 30/04/2018).**

3. Quanto poi all'unica misura preventiva applicabile anche al personale ATA., contenuta nell'art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che aveva fissato in trentasei mesi la durata massima dei contratti precari anche per i collaboratori scolastici, la stessa **non ha mai trovato applicazione**, in quanto il Governo italiano ha dapprima statuito che la stessa si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo del tetto dei 36 mesi erano solo quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016 (v. **l'articolo 1, comma 375, della Legge n. 232/2016**) e ha quindi abrogato la disposizione prima della sua entrata in vigore (con **l'articolo 4-*bis* del D.L. 12 luglio 2018, n. 87**, convertito dalla n. 96/2018).

4. È quindi palmare che l'art. 1 della l. n. 145/2018 deve essere disapplicato in

quanto la normativa interna può ritenersi conforme alla normativa comunitaria solo qualora l'utilizzo dei collaboratori scolastici con contratti a termine sia compensato dalla fondata aspettativa di immissione in ruolo garantita dallo scorrimento delle graduatorie provinciali.

5. I provvedimenti impugnati e l'art. 1 della l. n. 145/2018, in definitiva, si pongono in **CONTRASTO ANCHE CON LA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO** poiché sottraendo al personale ATA precario del MIUR, regolarmente iscritto nelle graduatorie provinciali, **i posti vacanti nell'organico di diritto**, per assegnarli in via definitiva ai dipendenti privati delle imprese appaltatrici, vanificano il meccanismo di scorrimento delle graduatorie ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato contenuto nell'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94, togliendo così l'unica misura preventiva contemplata dall'ordinamento italiano a favore dei collaboratori scolastici del MIUR, i quali potrebbero essere pertanto reiteratamente assunti a tempo determinato senza alcun limite.

5.1 **Secondo il consolidato insegnamento della CGUE.**, infatti, “28- (...) *la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti* 59- *Resta il fatto che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro* (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzzi e a., C-393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49)” (così, *ex pluribus*, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016). Orbene **la sottrazione** in via definitiva dei posti destinati allo scorrimento delle graduatorie provinciali, **rendono** indubbiamente **illegittimo l'utilizzo dei contratti a termine nel comparto scolastico non essendo più compensata la reiterata assunzione a**

tempo determinato dalla prospettiva dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie provinciali, in cui vengono inseriti i collaboratori scolastici reiteratamente assunti con contratti a termine.

6. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue quindi anche dal fatto che l'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 ha fatto sorgere negli attuali ricorrenti un **LEGITTIMO AFFIDAMENTO** sul diritto all'immissione in ruolo per effetto dello scorrimento nelle graduatorie provinciali, in cui sono inseriti, di cui il MIUR e lo stesso legislatore doveva tenere conto (cfr. sul punto Cons. Stato sez. III 27/12/2017, n. 6117, che rimette gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea proprio in quanto *“appartiene al diritto dell'Unione anche il **principio generale di tutela dell'affidamento**”*).

7. Per ragioni di completezza si evidenzia come a sostegno dei provvedimenti impugnati non può essere richiamata la necessità di garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia, in quanto la **direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE**, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, in quanto tale direttiva è volta a tutelare la continuità del rapporto di lavoro solo nei confronti dei soggetti che siano già inizialmente titolari di un **rapporto della stessa natura** di quello che viene a costituirsi con il cessionario, per cui **NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE NEI CASI COME QUELLO IN ESAME DI PASSAGGIO DA IMPRESA PRIVATA AD ENTE PUBBLICO**, attesa la diversità dello statuto giuridico dei due rapporti (cfr. Cass. 29.4.2004 n. 8270, Cass. 1.8.2006 n. 17499, Cass. 1.7.2010 n. 15655, e Cass. 6.9.2013 n. 20554).

7.1 Come chiarito dalla CGUE, *“il beneficio della direttiva può essere invocato **solo dalle persone che, nello Stato membro considerato, sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro** (precitate sentenze Danmols Inventar, punti 27 e 28, Redmond Stichting, punto 18, e Hidalgo e a., punto 24). 37. Tale interpretazione è dedotta dal fatto che la direttiva mira soltanto ad un'armonizzazione parziale della materia di cui trattasi, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all'ipotesi del*

trasferimento dell'impresa. Il suo scopo è quindi quello di garantire, nei limiti del possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il concessionario, onde impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell'impresa vengano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello di tutela uniforme nell'intera Comunità secondo criteri comuni (precitata sentenza Danmols Inventar, punto 26). 38. Da tale giurisprudenza risulta che, contrariamente a quanto sostengono il governo finlandese e la Commissione, la direttiva **non si applica alle persone che non sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro, indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte da dette persone.**” (CGUE sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, punti 36 e ss.).

7.2 Del resto, anche la Corte costituzionale ha rimarcato che “La **natura puramente privata del lavoro** alle dipendenze delle società partecipate, del resto, **rende inoperante, nella fattispecie del trasferimento di funzioni da una società partecipata ad un ente pubblico, la stessa garanzia del posto di lavoro, che l'art. 2112 cod. civ. riconosce, in ambito privato, ai lavoratori subordinati in caso di trasferimento di azienda. L'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone esplicitamente l'applicazione di tale garanzia, nel settore del lavoro pubblico, al passaggio di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti (pubblici o privati), non richiama la predetta garanzia per le ipotesi in cui il passaggio di funzioni avvenga da soggetti privati ad enti pubblici: in tali ipotesi, infatti, L'AUTOMATICO TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI PRESUPPONE UN PASSAGGIO DI STATUS - DA DIPENDENTI PRIVATI A DIPENDENTI PUBBLICI (ancorché in regime di lavoro privatizzato) - CHE, SI RIPETE, NON PUÒ AVVENIRE IN ASSENZA DI UNA PROVA CONCORSUALE APERTA AL PUBBLICO (in tal senso, sent. n. 226 del 2012)” (Corte Costituzionale, 01/07/2013, n. 167).**

IV. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER:

- ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 5 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999

RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO;

- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006;

- FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994 E DELL'ART. 35, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 289/2002;

- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente come le impugnate graduatorie debbano essere annullate ponendosi la procedura di stabilizzazione in stridente contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria. Per mero tuziorismo giuridico si evidenzia come **le impugnate graduatorie** vanno in ogni caso annullati anche in quanto **dispongono la stabilizzazione il 25% dei posti in ORGANICO, nonostante** questo Ill.mo TAR e il Consiglio di Stato abbiano costantemente rimarcato che **il contingente del 25% deve essere determinato sulla scorta dei posti vacanti.**

2. Il MIUR giustifica la **percentuale del 25% assegnata alla procedura di stabilizzazione** sul presupposto che l'orario del collaboratore scolastico è di sei ore giornaliere e, all'interno di esso, il tempo destinato alla pulizia dei locali è pari a un'ora e mezza, ovvero a un quarto dell'orario giornaliero. Dunque, poiché l'affidamento al personale esterno della pulizia dei locali *'esenterebbe'* i collaboratori scolastici da tale attività, è stata determinata nel 25% dei posti, ovvero in un quarto di esso, l'entità congrua da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali delle ditte di appalto delle pulizie dei locali.

2.1 Come chiarito dal Consiglio di Stato, tale calcolo non risulta corretto in quanto *"Il computo forfettario del tempo dedicato alle pulizie (un'ora e mezza estrapolata dalle complessive ore di lavoro del collaboratore scolastico) ha **assimilato situazioni disomogenee e comunque diverse**, poiché ha ritenuto che un'ora e mezza del personale esterno di pulizia corrisponda di per sé ad un'ora e mezza di lavoro del collaboratore scolastico, mentre in realtà*

durante quel tempo il collaboratore scolastico può essere comunque chiamato a svolgere una qualsiasi altra attività inerente alla sua qualifica e comunque svolge attività di vigilanza, a differenza del personale addetto esclusivamente alle pulizie” (Consiglio di Stato, sentenza n. 481 del 18.01.2019).

3. Il MIUR ha inoltre ritenuto che la percentuale di accantonamento per cui è causa debba essere **calcolata SUI POSTI COMPLESSIVI DELL'ORGANICO, OVVERO NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE**, e non nella misura inferiore riferita ai soli posti **vacanti** nell'organico stesso.

3.1 Questo ill.mo **TAR Lazio**, nella sentenza n. 7781/2013, **ha già censurato tale interpretazione** in quanto l'art. 4 del Regolamento adottato con il d.P.R. n. 119 del 2009 e le note applicative dello stesso *“non stabiliscono criteri ragionevoli e razionali per un pronto smaltimento delle graduatorie ad esaurimento, fissando, invece, percentuali di accantonamento dei posti sugli organici degli ATA esorbitanti rispetto a tale prioritaria esigenza, con la conseguenza che le dette percentuali dovranno essere rimodulate in maniera meno incisiva sugli organici del personale ATA.. E' noto peraltro che la direttiva CE 1999/70 ha posto dei limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per ogni tipo di personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione ... Nella sentenza il TAR siciliano, nel rifarsi alla propria precedente giurisprudenza finisce per condividere le decisioni adottate da questo TAR (n. 6333 e n. 6334 in data 12 luglio 2012) e conclude per la **illegittimità delle riduzioni dell'organico del personale ATA**, in quel caso, della Provincia di Palermo per l'anno 2011/2012, esattamente in base alle stesse identiche motivazioni da quelle decisioni recate, considerando che dalla **“illegittima operazione effettuata dall'Amministrazione ... appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma”**.*

3.2 I provvedimenti impugnati, laddove dispongono la riduzione del 25% dei posti di organico del personale ATA. (per destinarli all'assunzione del personale dipendente dalle ditte esterne), violano quindi anche la **clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP.**, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE., in quanto –

come ampiamente evidenziato nel precedente paragrafo - nella legislazione italiana esiste un **solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti** a termine dei collaboratori scolastici: il meccanismo di **scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, contemplato dall'art. 554 del d. lgs. n. 297/94**. L'interpretazione della normativa suggerita dal Miur con i provvedimenti impugnati con il presente ricorso invece favorisce la precarizzazione dei rapporti di impiego dei collaboratori scolastici, i quali per effetto dell'accantonamento (*rectius* sottrazione) del 25% dei posti dell'organico perdono la possibilità di beneficiare dell'unica misura attuativa della clausola 5 dell'accordo quadro costituita dalla possibilità di utilizzare l'esperienza lavorativa maturata alle dipendenze del MIUR. ai fini della stabilizzazione per scorrimento delle graduatorie provinciali.

4. I provvedimenti impugnati si pongono poi in **CONTRASTO CON L'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2006, N. 296**, che prescrive che il reclutamento del personale debba avvenire sulla base delle graduatorie permanenti e non ricorrendo al personale esterno. Questo ill.mo Collegio, con le sentenze del TAR Lazio n. 6333 del 12 luglio 2012 e n. 7781 del 31 luglio 2013, ha infatti chiarito che **anche il solo accantonamento dei posti** (e quindi a maggior ragione la loro definitiva sottrazione al personale inserito nelle GAE disposta dal decreto impugnato con il presente ricorso) *“è incompatibile con quanto stabilito dall'art. 1 comma 605 della legge finanziaria 23 dicembre 2006, n. 296 che ha trasformato le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola in graduatorie ad esaurimento, proprio perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del cd. “preariato storico” della scuola ... considerando che dalla “illegittima operazione effettuata dall'Amministrazione “...appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma” riferendosi dall'art. 1, comma 605 della legge fin. n. 296 del 2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento “perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del*

cd. “precarariato storico” della scuola.” (TAR Lazio, sezione III bis, n. 6333/2012)”.

4.2 Il suddetto principio è stato ribadito nell’ordinanza n. 207/2013 (18.07.2013) della **Corte Costituzionale**, secondo cui “*il sistema delle graduatorie permanenti del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, è in grado di garantire sia che l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato*”.

5. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 481 del 18.01.2019, ha inoltre definitivamente confutato l’interpretazione del quadro normativo offerta dal MIUR con motivazioni chiarissime, applicabili anche alla fattispecie oggi *sub iudice*:

“Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, nessuna espressa disposizione primaria ha fissato il criterio della riduzione basata sui posti di organico. (...) né i decreti legge n. 5/2012 e n. 69/2013, né altre norme di rango primario hanno espressamente previsto che la riduzione si debba calcolare sui posti complessivi di organico.

In particolare, i medesimi decreti legge si sono riferiti all’accantonamento di posti, ma non hanno precisato su quale grandezza l’accantonamento si debba calcolare: essi non hanno ‘legificato’ quanto disposto dagli atti amministrativi impugnati in primo grado.

9.4 *In assenza di uno specifico criterio fissato da una norma di rango legislativo, si deve allora verificare se la riduzione si sarebbe potuta disporre sul numero dei posti in organico, in base ad un rilevante principio giuridico o a considerazioni di natura sistematica*”.

11. (...) *tale misura non risulta congrua e coerente, né rispetto alle esigenze di contenimento della spesa, né rispetto alla esposta finalità di “garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia”.*

Quanto alle esigenze di contenimento della spesa, ritiene il Collegio che (salve le determinazioni del legislatore, di per sé sindacabili dalla Corte costituzionale), quando si tratta della organizzazione scolastica i

provvedimenti amministrativi – di natura regolamentare, generale o comunque organizzativa – non si possono basare su considerazioni di natura esclusivamente finanziaria.

11.1. In ordine alla rilevanza delle considerazioni finanziarie, va innanzitutto rilevato che né negli atti impugnati in primo grado né nell’atto di appello sono stati richiamati dati oggettivi, da cui si possa desumere che in sede amministrativa sia effettivamente risultato che la riduzione dei posti – calcolata su quelli in organico e non su quelli vacanti – possa comportare una riduzione della spesa (...)

11.2. In assenza di dati oggettivi, non si può neppure sostenere che un risparmio in re ipsa vi sarebbe per il solo fatto che si aumenti il numero da ‘accantonare’ dei posti in organico dei collaboratori scolastici.

Infatti, la riduzione dell’organico non è stata disposta in primo grado quale misura consequenziale all’oggettivo riscontro di una corrispondente riduzione dei servizi scolastici da fornire (ad esempio perché sono stati computati numeri decrescenti della popolazione scolastica oppure perché si è tenuto conto della soppressione e dell’accorpamento di istituti scolastici).

In altri termini, è pacifico che la riduzione NON È STATA LA CONSEGUENZA DI UNA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, ma solo perché si è ritenuto di perfezionare un sistema volto a far svolgere dal “personale delle ditte esterne di pulizia” una parte della attività che va svolta dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni ordinamentali del Codice del 1994.

12. Anche il “fine di garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia”, rappresentato dal Ministero dell’economia al Ministero appellante, che lo ha fatto proprio, non giustifica la riduzione dell’organico nella misura superiore, calcolata sui posti di organico.

12.1. In primo luogo, si deve tener conto della ratio – esplicitata dalla stessa normativa (cfr. l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 468 del 1997) - in base alla quale dapprima gli enti locali e poi l’Amministrazione statale si sono avvalsi del

personale diverso dai collaboratori scolastici.

Infatti, gli enti locali si sono avvalsi di tale personale poiché la relativa attività non poteva essere svolta dai collaboratori scolastici (verosimilmente per il MANCATO LORO REPERIMENTO IN UTILIZZABILI GRADUATORIE): il personale delle ditte di pulizia è stato chiamato in servizio per sopperire al deficit derivante dalla mancata possibilità di assumere i collaboratori scolastici.

Risulta dunque di per sé incongruo un criterio interpretativo che – in sede amministrativa - mira a capovolgere il sistema originario, disponendo che si formalizzi e si renda definitiva la mancata disponibilità dei collaboratori scolastici (con la riduzione del loro numero complessivo), con il conseguente perdurante utilizzo del personale non dipendente dello Stato (...)

12.3. La misura contestata dagli appellati neppure si può ritenere ragionevolmente fondata sulle argomentazioni rappresentate dalle Amministrazioni nelle sue relazioni, secondo cui si è tenuto conto del fatto che – rispetto all'orario di lavoro del collaboratore scolastico pari a sei ore - si è 'stimato' che all'interno di esso il tempo destinato alla pulizia dei locali sia pari a un'ora e mezza, ovvero a un quarto dell'orario giornaliero.

In primo luogo, rispetto ad una normativa che attribuisce ai collaboratori scolastici un insieme di compiti, il calcolo di un'ora e mezza per la pulizia dei locali non risulta basato su un atto istruito e motivato.

In secondo luogo, quand'anche fosse risultato uno specifico parametro per il calcolo del tempo dedicato alle pulizie, rispetto agli altri compiti istituzionali, si sarebbe dovuto considerare come si tratti di questioni organizzative per le quali i dirigenti degli istituti scolastici - a seconda delle contingenti esigenze - valutano il come avvalersi in concreto dei collaboratori scolastici, anche al fine di ottimizzare le loro attività, non potendosi distinguere a tal fine – in assenza di una previa disposizione normativa – il tempo da dedicare alle pulizie, nel corso del quale – peraltro - il medesimo personale può utilmente svolgere anche attività di assistenza e di vigilanza (ciò che comunque non rientra nei

compiti del personale addetto esclusivamente alle pulizie).

Sotto tale profilo, va rimarcata la delicatezza dei compiti dei collaboratori scolastici, che – anche in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (sulla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, “costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado”) e così come previsto nel contratto nazionale del 29 novembre 2007, tabella A, area A– hanno rilevanti compiti (connessi al loro status) anche con valenza educativa nei momenti quotidiani di attività, di mensa e di igiene personale, oltre quelli riguardanti l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, l’accoglienza e la fase di chiusura dei locali dell’istituto scolastico, la sorveglianza degli alunni anche in tenera età, la custodia e la sorveglianza sui locali, la predisposizione del materiale didattico e di consumo, il coadiuvare i docenti nel proprio reparto per consentire il loro avvicendamento, i rapporti col pubblico, ecc.

Il computo forfettario del tempo dedicato alle pulizie (un’ora e mezza estrapolata dalle complessive ore di lavoro del collaboratore scolastico) ha assimilato situazioni disomogenee e comunque diverse, poiché ha ritenuto che un’ora e mezza del personale esterno di pulizia corrisponda di per sé ad un’ora e mezza di lavoro del collaboratore scolastico, mentre in realtà durante quel tempo il collaboratore scolastico può essere comunque chiamato a svolgere una qualsiasi altra attività inerente alla sua qualifica e comunque svolge attività di vigilanza, a differenza del personale addetto esclusivamente alle pulizie.

12.4. Concludendo sul punto, la ratio della misura esplicitata dal Ministero (quella volta a non incidere sul “livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia”) non giustifica la misura oggetto dell’annullamento del TAR, poiché:

- la normativa primaria si basa sul principio per il quale il personale esterno intanto svolge l’attività, in quanto risultino mancanti i collaboratori scolastici;*
- gli atti impugnati in primo grado hanno assimilato il medesimo personale ai collaboratori scolastici, sulla base di un mero calcolo basato sulla frazione*

del tempo che i collaboratori scolastici dedicherebbero alle pulizie (calcolo che non si è basato su dati oggettivi e risulta avulso da considerazioni riguardanti la funzionalità dei servizi e le esigenze di cui devono tenere conto i dirigenti scolastici);

- si è data per acquisita una assimilazione, senza tener conto delle peculiarità delle articolate competenze dei collaboratori scolastici, nonché delle differenze dei requisiti previsti per le loro l'assunzione, e dunque dello status, delle professionalità e delle correlative responsabilità disciplinate dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (connesse a quella dello Stato, prevista dall'art. 28 della Costituzione);

- non si è basato sul comprovato calcolo dei complessivi costi effettivi derivanti dallo svolgimento 'esterno' del servizio di pulizia e sulla verifica di quanto – rispetto ai complessivi oneri posti a carico dello Stato - sia effettivamente corrisposto al personale che svolga tale servizio.

12.5. Si è dato inoltre come un elemento acquisito e non riducibile - pur se non quantificato - il numero del personale delle ditte esterne di pulizia, oggetto delle varie convenzioni a suo tempo concluse, mentre invece si sarebbe dovuto tenere conto del principio per il quale le convenzioni stipulate da una pubblica Amministrazione non sono destinate ad avere efficacia a tempo indeterminato: alla loro scadenza (salva l'eventuale proroga della legge), i relativi rapporti e le connesse esternalizzazioni sono destinati ad estinguersi (in base al principio generale, di cui in materia è espressione anche l'art. 35, comma 9, della legge n. 289 del 2002, per il quale la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico "permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà", in quanto i relativi contratti sono destinati a cessare di avere efficacia).

L'accantonamento puro e semplice di una percentuale di posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici a favore del personale delle ditte di pulizia (calcolato in base al dato numerico maggiore dei posti in organico) va invece nel senso opposto, e si appalesa, pertanto illegittimo, anche perché – come si è

sopra osservato - crea per definizione – e li amplia- i presupposti per l’ulteriore utilizzo del personale esterno, ribaltando il criterio sancito dalla legge, per il quale si può utilizzare il personale esterno solo nel caso di carenza di disponibilità dei collaboratori interni (e in tal senso, quindi, è da intendersi anche il personale inserito nelle graduatorie permanenti, che sono aggiornate e integrate annualmente sulla base di un concorso per soli titoli previsto dall’art. 554, D.Lgs. 297/1994)”.

Quindi è chiaro che gli impugnati provvedimenti, **determinando i posti da riservare ai dipendenti privati con gli stessi criteri già annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato, risultano viziati anche da eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria.**

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’On. TAR adito:

1) annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i suestesi motivi aggiunti.

2) In ogni caso sospendere il presente giudizio e **SOLLEVARE LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA, AI SENSI DELL’ART. 267 DEL TUEF.,** in merito alla **COMPATIBILITÀ DELL’ART. 58 DEL DECRETO- LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69,** con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con la clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP. sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70, e con i principi “comunitari” di tutela del legittimo affidamento sull’immissione in ruolo mediante scorrimento delle GAE..

3) **IN SUBORDINE** si chiede di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la **QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 58 DEL DECRETO- LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69,** convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, nel testo vigente in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 760, della L. n. 145/2018, nella parte in cui riserva il 25% dei posti di collaboratore scolastico ai dipendenti delle imprese appaltatrici private, di cui dispone l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR. in assenza di alcuna procedura concorsuale pubblica, nonostante tali posti possano essere coperti dal personale già inserito nelle GAE., previo superamento di apposite procedure concorsuali pubbliche, in quanto in palese contrasto con gli artt. 3, 35, 51, 97 e 117 della Costituzione, anche in relazione con la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP. sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70.

4) **In via istruttoria**, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione, anche in virtù del principio della vicinanza della prova, tutti gli atti del procedimento utili alla decisione del presente ricorso che ai ricorrenti non è stato possibile produrre per mancanza di disponibilità.

5) **Con vittoria di spese, compensi difensivi ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.**


In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02 e succ. mod. e integr., si dichiara il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00, in quanto la presente controversia verte in materia di pubblico impiego.

Palermo, li 20 aprile 2020

Avv. Walter Miceli Avv. Nicola Zampieri Avv. Fabio Ganci

Zampieri Nicola

 Firmato digitalmente da Zampieri Nicola
Data: 2020.04.22 12:24:49 +02'00'


AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 4504/2020 del 30.04.2020, nel procedimento R.G. n. 1072/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 1072/2020).

Pubblicato il 06/02/2019

N.00836 2019 REG.PROV.CAU.
N. 13917/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo,

Simone Grieco, Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulumieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini,

Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesué Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravalle, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

nei confronti

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e

di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff IX Ambito Terr per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in €1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

N. 13917/2018 REG.RIC.


L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 30/04/2020

N. 04504/2020 REG.PROV.COLL.
N. **01072/2020** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fortunata Napoli, Giuseppina Lentini, Vittorio Farina, Vincenzo Di Fiore, Francesco Paolo Di Maggio, Domenico Amodeo, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento

per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, n. 2200 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto il bando della procedura selettiva, per titoli, riservata al personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui bandisce una procedura selettiva per SOLI TITOLI, RISERVATA al solo personale, già dipendente A TEMPO INDETERMINATO da IMPRESE PRIVATE, in possesso del solo DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, a cui vengono riservati ben 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo indeterminato (pari al 25% dei posti dell'organico di diritto del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020), SOTTRAENDO DEFINITIVAMENTE tali posti alla dotazione organica dei collaboratori scolastici regolarmente inseriti, previo superamento di apposita procedura concorsuale, nelle graduatorie provinciale permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NAPOLI FORTUNATA il 23\4\2020 :

PER L'ANNULLAMENTO

delle graduatorie provinciali di merito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200 del 6/12/2019 per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, per le province di Caserta, Agrigento, Messina e Palermo, approvate con i seguenti provvedimenti (anch'essi impugnati):

- 1) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, n. 3162 del 21.02.2020;
- 2) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 3947 del 20.02.2020;
- 3) Decreto di rettifica dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4526 del

27.02.2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali impugnate;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;

- Ritenuta la necessità di sottoporre al contraddittorio tra le parti la questione del possibile difetto di giurisdizione con riferimento alle domande con le quali è prospettato un diritto alla stabilizzazione;

-che è necessario chiedere chiarimenti all'amministrazione sul numero dei posti complessivamente destinati alle procedure straordinarie e alle procedure ordinarie; ritenuto che, in ogni caso, le esigenze delle parti possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, attesa peraltro la conclusione della procedura in questione con la pubblicazione delle graduatorie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone:

l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in

motivazione;

che l'amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 17 novembre 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 4504/2020 del 30.04.2020, nel procedimento R.G. n. 1072/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 1072/2020).

Firmato digitalmente da

WALTER MICELI

Data e ora della firma: 04/02/2020 16:36:26

STUDIO LEGALE
AVV. NICOLA ZAMPIERI
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

ECC. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE ROMA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE *EX*ART. 55, C.P.A.

Nell'interesse dei sigg.

1. **NAPOLI FORTUNATA**, nata a MILAZZO (ME) il 13/10/1966, C.F. NPLFTN66R53F206H,
2. **LENTINI GIUSEPPINA**, nata a FAVARA (AG) il 29/08/1975, C.F. LNTGPP75M69D514S;
3. **FARINA VITTORIO**, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 01/01/1963, C.F. FRNVTR63D01I234W;
4. **DI FIORE VINCENZO**, nato a PALERMO il 12/06/1960, C.F. DFRVCN60H12G273S;
5. **DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO**, nato a PALERMO il 15/02/1967, C.F. DMGFNC67B15G273S;
6. **AMODEO DOMENICO**, nato a PALERMO il 28/04/1967, C.F. MDADNC67D28G273S, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente ricorso dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/*fax* 0916419038, **Nicola Zampieri**, C.F. ZMPNCL66P23F241K, PEC nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it, del foro di Vicenza, con studio in Schio (VI), nella Piazza Alvise Conte, 7/A, *fax* 0445.503396, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano,

9. I ricorrenti dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche via posta elettronica agli indirizzi PEC *fabioganci@pecavvpa.it*, *waltermiceli@pecavvpa.it* *nicola.zampieri@venetoavvocati.it*

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA

del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, n. 2200 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto il bando della procedura selettiva, per titoli, riservata al personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, nella parte in cui bandisce una procedura selettiva per SOLI TITOLI, RISERVATA al solo personale, già dipendente A TEMPO INDETERMINATO da IMPRESE PRIVATE, in possesso del solo DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, a cui vengono riservati ben 11.263 posti di collaboratore scolastico a tempo indeterminato (pari al 25% dei posti dell'organico di diritto del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020), **SOTTRAENDO DEFINITIVAMENTE** tali posti alla dotazione organica dei collaboratori scolastici regolarmente inseriti, previo superamento di apposita procedura concorsuale, nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

FATTO

1. I ricorrenti sono tutti **collaboratori scolastici** che - per effetto del **superamento di concorsi e del conseguente inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti dei collaboratori scolastici del MIUR** - vantano una aspettativa qualificata all'assunzione a tempo indeterminato ex art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

1.1 La tabella sottostante descrive la condizione soggettiva di ciascun ricorrente:

Ricorrente	Graduatoria Permanente Provinciale d'inserimento del ricorrente
NAPOLI FORTUNATA	MESSINA
LENTINI GIUSEPPINA	AGRIGENTO
FARINA VITTORIO	CASERTA
DI FIORE VINCENZO	PALERMO
DI MAGGIO FRANCESCO PAOLO	PALERMO
AMODEO DOMENICO	PALERMO

2. L'interesse ad agire dei ricorrenti è quindi evidente in quanto il provvedimento impugnato **riserva a dipendenti di imprese private il 25% dei posti dell'organico del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario delle scuole per l'anno scolastico 2019/2020**, ossia il 25% della dotazione organica in base alla quale saranno stipulati i prossimi contratti a termine o a tempo indeterminato dei collaboratori scolastici, con conseguente **definitiva sottrazione di tali posti dalle disponibilità per le immissioni in ruolo dei collaboratori scolastici.**

3. L'impugnato decreto prevede infatti **l'assunzione in ruolo di oltre 11.000 dipendenti** (già a tempo indeterminato) **di ditte private di pulizia**, a cui erano stati precedentemente **appaltati** da parte degli Enti Locali i **meri servizi di pulizia** di alcune scuole, per fare fronte alla temporanea **carenza** di collaboratori scolastici **negli organici di alcuni Enti Locali.**

3.1 L'art. 1 del bando dispone inoltre che **gli 11.263 posti** di collaboratore scolastico banditi **vengano riservati a dipendenti di imprese di pulizia PRIVATA** per il solo fatto di avere *“svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi ... servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di **dipendente a tempo indeterminato di IMPRESE** titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.”*

3.2 L'art. 4 del bando sancisce inoltre che, **IN TOTALE DEROGA ALL'OBBLIGO DI SUPERAMENTO DI UN CONCORSO**, *“12. La procedura selettiva si articola nella **VALUTAZIONE DEI TITOLI** di cui agli articoli 5 e 6”.*

3.3. L'art. 4 del bando dispone altresì, pure *“**IN DEROGA AL REQUISITO CULTURALE** previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. – Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico e in ragione della specialità delle procedure selettive, sono **AMMESSI a partecipare alle procedure selettive coloro che***

sono **IN POSSESSO del DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**, il quale inoltre, in base al successivo articolo 6, “*concorre con gli altri titoli culturali nella determinazione del punteggio complessivo*”.

3.4. L’art. 4 del bando prevede, infine, che “*le mansioni svolte, i periodi, il luogo di svolgimento delle stesse e le aziende alle cui dipendenze ha prestato servizio*”, possono essere “*attestate*” con una mera “**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**”.

3.5. L’art. 5 del bando oltre a confermare la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti prevede, al comma 5 lett. L, che l’eventuale “*condanna penale per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione*” non è di per sé **ostativa all’assunzione**, essendo sufficiente “*indicare*” nella domanda “*le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato*”.

4. I ricorrenti con il presente ricorso si vedono pertanto costretti ad impugnare il bando di assunzione, sia per le **modalità di determinazione dell’aliquota del 25%, riservata ai dipendenti delle imprese private di pulizia**, sia in quanto **sottrae alla procedura concorsuale pubblica 11.263 posti di collaboratore scolastico**, in violazione non solo dei diritti acquisiti dai ricorrenti, per effetto del superamento di un pubblico concorso e dell’inserimento nelle graduatorie provinciali, ma anche degli **artt. 3 e 97 della Cost.**, poiché confligge con i **principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione** e aggira la **regola** che condiziona l’acquisizione dello *status* di dipendente pubblico al previo esperimento di un pubblico concorso.

*

I provvedimenti in oggetto vengono impugnati per i seguenti:

MOTIVI IN DIRITTO

I. IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

1. L’illegittimità del provvedimento impugnato deriva anzitutto dalla **manifesta incostituzionalità dell’art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, il quale, nel testo vigente in seguito alle modificazioni

introdotte dalla L. n. 145/2018, sancisce che: «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e **i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. ... 5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. 5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma...».**

1.1 Come noto l'art. 8 della l. n. 124/99 ha disposto che “1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. **Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.** 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale”.

Considerato peraltro che alcuni Enti locali avevano affidato i meri servizi di pulizia delle scuole a delle imprese private, con contratti di appalto, **il MIUR. è subentrato** non solo nei contratti individuali di lavoro stipulati con i dipendenti degli Enti locali, regolarmente assunti previo superamento di pubblico concorso, ma anche **nei contratti di appalto con le imprese private.**

1.2 Nonostante tale subentro dovesse avvenire solo fino alla naturale scadenza dei contratti di appalto, questi ultimi venivano **reiteratamente prorogati** in dispregio del

principio inderogabile, fissato anche dalla normativa “*comunitaria*” per ragioni di interesse pubblico, che vieta la proroga dei contratti (cfr. Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017 e delibera ANAC. n. 87 dell’8 febbraio 2017). Tali proroghe venivano inoltre giustificate con l’affermata esigenza di **consentire il regolare avvio delle attività scolastiche in mancanza di personale ATA statale** (cfr. art. 58 del D.L. n. 69/2013, art. 64 del D.L. n. 50/2017 e l’art. 15-octies del D.L. n. 91/2017), e con il solo **temporaneo accantonamento** dei posti assegnati al personale esterno all’amministrazione (cfr. **art. 35, comma 9, della Legge n. 289 del 2002 e l’art. 4 del DPR. n. 119/2009**), i quali alla scadenza dei contratti di appalto, sarebbero stati quindi riassegnati al personale ATA. che aveva superato i pubblici concorsi nel frattempo banditi dal MIUR.

1.3 Con l’**art. 1, comma 760, della L. n. 145/2018** il legislatore ha peraltro disposto **che i posti precedentemente “accantonati”,** in quanto temporaneamente assegnati alle imprese private di pulizia, **fossero resi liberi e destinati alla stabilizzazione del personale esterno al MIUR** in stridente **CONTRASTO CON GLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.** L’automatica assegnazione dei posti al personale **estraneo all’amministrazione** (scolastica e anche degli Enti locali trattandosi di dipendenti di imprese private) e non inserito nelle apposite graduatorie provinciali del MIUR, infatti, **viola il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SIA FORMALE CHE SOSTANZIALE, IL DIRITTO AL LAVORO ED ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO,** che ha lavorato alle dipendenze del MIUR ottenendo l’inserimento nelle GAE; la definitiva assegnazione dei posti di ruolo ai dipendenti di imprese private **impedisce inoltre ai ricorrenti,** che hanno regolarmente superato un pubblico concorso, non solo di ottenere **l’immissione in ruolo,** ma anche la mera **stipulazione di contratti a tempo determinato** considerato che l’art. 1 del bando prevede che *“Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate, mediante la stipula di contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al 50 per cento, nei limiti finanziari complessivi di 11.263 unità di personale”*. In altri termini il Miur **potrebbe stipulare ben 22.526 nuove assunzioni con contratti a tempo parziale al 50%,** le quali potrebbero essere subito dopo **trasformate a tempo pieno.** Il legislatore con il comma 619 dell’art. 1 della l. n. 205/2017 ha infatti **già stabilizzato tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa** stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e

tecnici, **dapprima assunti a tempo parziale** al fine di massimizzare il numero delle assunzioni e ora **trasformati in contratti a tempo pieno proprio dalla l. n. 145/2018** (cfr. art. 1 comma 738 della legge n. 145/2018).

*

2. La suddetta norma viola, inoltre, i principi di cui all'art 97 della Costituzione, relativi **all'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione mediante PUBBLICO CONCORSO, nonché i principi di IMPARZIALITÀ e di BUON ANDAMENTO della PA.**

2.1 Secondo l'univoco insegnamento della **Corte costituzionale**, infatti, la stabile immissione nei ruoli della pubblica amministrazione per effetto del mero trasferimento di attività si risolve in un **privilegio indebito per i destinatari**, in violazione del 4° comma dell'art. 97, che può essere derogato solo in presenza di **specifiche necessità funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione**, mai ravvisabile qualora i soggetti beneficiati abbiano **maturato esperienza alle dipendenze di datori di lavoro PRIVATI**, ed a condizione che la deroga **non precluda alla generalità dei cittadini l'accesso all'impiego** (cfr. **Corte Cost. 30.1.2015 n. 7, e n. 167/2013**). Giova inoltre rilevare come nel caso in esame **a rigore neppure possa parlarsi di trasferimento di attività** in quanto i dipendenti in esame lavoravano alle dipendenze di imprese private, a cui erano state affidate solo in via temporanea, per la limitata durata del contratto di appalto, i servizi di pulizia, per cui gli stessi **non potevano vantare alcun affidamento nella prosecuzione dell'appalto**, avendo semmai la certezza della scadenza del contratto.

2.2 L'art. 1, comma 760, punto b) della legge 30.12.2018 n. 145, dispone, invece, che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i posti originariamente temporaneamente accantonati ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119/2009, **saranno destinati all'assunzione del personale che ha lavorato alle dipendenze delle imprese private di pulizia**, ossia di **soggetti che non hanno mai partecipato ad alcun concorso** (quindi di non accertata qualificazione rispetto all'incarico conferito) e che hanno **svolto solo alcune delle mansioni di competenza dei collaboratori scolastici**, nonostante vi siano soggetti che – come appunto i ricorrente - **hanno, invece, regolarmente partecipato ad un pubblico concorso**, per

effetto del quale sono **inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento**, previo espletamento di tutte le mansioni proprie del profilo di collaboratore scolastico.

2.3 L'art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 sancisce, infatti, che “1. *Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante **concorsi provinciali** per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione*”, precisando che “*Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con **almeno due anni di servizio prestato**, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando*”. Tali disposizioni prevedono quindi che il concorso per l'assunzione del personale A.T.A. presuppone un precedente servizio a tempo determinato nella relativa qualifica, che si acquisisce attraverso la partecipazione all'**apposito concorso per il personale A.T.A.**, che è bandito dal MIUR per il conferimento degli incarichi di supplenza.

2.4 Ne discende che mentre i **ricorrenti** per diventare collaboratori scolastici hanno dovuto partecipare e superare un pubblico concorso per l'assunzione a tempo determinato, richiedere quindi l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dalle quali si attinge per assegnare le assunzioni a tempo determinato e dopo 24 mesi di servizio, richiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali, dalle quali si effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, i **dipendenti delle imprese private** ottengono l'automatica ed immediata immissione nei ruoli del MIUR per il semplice **svolgimento delle (sole) funzioni di pulizia** e della mera partecipazione ad un “**colloquio**” riservato ai soli dipendenti delle imprese private di pulizia.

2.5 Il Consiglio di Stato ha, infatti, rimarcato come il **servizio svolto dal personale delle imprese private**, essendo addetto esclusivamente alle pulizie, **non è assimilabile a quello svolto dal personale A.T.A. dipendente dal MIUR**, attesa “*la delicatezza dei compiti dei collaboratori scolastici, che – anche in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (sulla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, “costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado”) e così come previsto nel contratto nazionale del 29 novembre 2007, tabella A, area A– hanno rilevanti compiti (connessi al loro status) anche con valenza educativa nei momenti quotidiani di attività, di mensa e di igiene personale, oltre quelli riguardanti l'ausilio materiale*

agli alunni portatori di handicap, l'accoglienza e la fase di chiusura dei locali dell'istituto scolastico, la sorveglianza degli alunni anche in tenera età, la custodia e la sorveglianza sui locali, la predisposizione del materiale didattico e di consumo, il coadiuvare i docenti nel proprio reparto per consentire il loro avvicendamento, i rapporti col pubblico" (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 2581 del 30/04/2018).

2.6 Non può quindi revocarsi in dubbio che la **l. n. 145/2018, comportando l'assunzione di personale non idoneamente e specificamente qualificato**, rispetto al personale inserito nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del MIUR, a cui per legge si dovrebbe attingere per far fronte alle carenze del personale scolastico, si pone in **contrasto con i principio di imparzialità e di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Cost.**, che impongono al legislatore di realizzare un'organizzazione degli uffici tale da garantire, tra l'altro, l'effettiva tutela della "*superiore esigenza*" del buon andamento.

2.7 Invero «*la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano IL PASSAGGIO DA SOGGETTI PRIVATI AD ENTI PUBBLICI*» (C. Cost. sentenza n. 7 del 2015, e in termini C. Cost. sentenze n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005), per cui «*la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle*» (C. Cost. sentenze n. 110 del 2017 e in termini: C. Cost. n. 90 del 2012, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). Ne consegue che «*L'art. 97, quarto comma, Cost. risulta violato anche dalla norma che... dispone il subingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost., non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, né l'interesse alla difesa dell'occupazione, né quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni* (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014,

n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005)» (C. Cost. sentenza n. 248 del 2016 e n. 113 del 2017).

*

3. I principi del buon andamento e imparzialità, inoltre, richiamano ontologicamente i **principi di logicità, non arbitrarietà, ragionevolezza e adeguatezza**, quali parametri sostanziali alla stregua dei quali valutare la rispondenza effettiva dei modelli legislativamente sanciti ai canoni costituzionali, i quali sono indubbiamente violati qualora – come appunto nel caso in esame – vengano **lasciati a casa dei dipendenti precari del MIUR**, che hanno ottenuto l’inserimento nelle graduatorie provinciali del MIUR, previo **superamento di un apposito concorso**, e che lavorano da svariati anni alle dipendenze del MIUR, **per assumere dei dipendenti di imprese private**, assunti in base all’**art. 4 del bando con il POSSESSO DELLA SOLO DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**, che hanno **svolto unicamente l’attività di pulizia**, i quali vengono inoltre **immessi nei ruoli del MIUR SENZA IL PREVIO SUPERAMENTO DI ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE APERTA AL PUBBLICO**.

3.1 Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza infatti “*un **interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso**, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze: è necessario, infatti, che la legge stabilisca preventivamente le condizioni per l’esercizio del potere di assunzione, subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attività svolta; il che **presuppone che i soggetti da assumere abbiano maturato tale esperienza all’interno della pubblica amministrazione, e non alle dipendenze di datori di lavoro esterni** (sentenza n. 215 del 2009). Inoltre, la deroga al predetto principio deve essere contenuta entro determinati limiti percentuali, per **non precludere in modo assoluto la possibilità di accesso della generalità dei cittadini a detti posti pubblici** (sentenza n. 108 del 2011) ... La circostanza che il trasferimento sia stato condizionato al previo superamento di **un test attitudinale** non rende la disposizione censurata, così modificata, meno lesiva degli invocati principi costituzionali. Non si pone, infatti, in tal modo, alcun rimedio al **CARATTERE "CHIUSO" DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI TITOLARI DEI NUOVI***”

POSTI DI RUOLO resi disponibili, dal momento che **LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE SELETTIVE È CHIARAMENTE RISERVATA AI SOLI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE.** Questa Corte ha precisato che «anche in regime di impiego pubblico privatizzato [...] il collocamento in ruolo costituisce la modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organica di una pubblica amministrazione, cosicché **la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo**, allorché - come si è detto - l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale» (sentenze n. 205 del 2004 e n. 215 del 2009).” (Corte Costituzionale, 01/07/2013, n. 167).

3.2 A sostegno della legittimità costituzionale della l. n. 145/2018 non può quindi neppure eccepirsi il fatto che il legislatore ha previsto che l'immissione nei ruoli del MIUR. avverrà previa selezione per titoli e **colloquio**, non solo in quanto – come si è già evidenziato – **il MIUR non ha previsto nel bando neppure il colloquio**, ma anche perché la Corte costituzionale ha costantemente rimarcato che **non è sufficiente qualsiasi forma di selezione**, essendo, invece, **necessario un concorso in senso proprio, aperto al pubblico** (v. Corte Cost. 23.7.2013 n. 227).

3.3 Per quanto attiene al contrasto con i principi di uguaglianza e d'imparzialità, la stessa discende dal fatto che “*La violazione della regola generale del concorso di cui all'art. 97 Cost. determina, altresì, il contrasto con gli ... ARTT. 3 E 51 COST., è il concorso a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza* (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015)” (così *ex multis*: C. Cost. n. 44 del 06/02/2018).

*

4. Riassumendo, dunque, è palmare l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 760, punto b) della legge n. 145/2018 e conseguentemente l'illegittimità dell'avversato provvedimento posto che:

a) **VIOLA L'ART. 97 DELLA COST.** poiché introduce una ipotesi di «**INQUADRAMENTO CHIUSO e RISERVATO SENZA CONCORSO**» di personale che ha lavorato solo alle dipendenze di imprese **PRIVATE**, assunto *ab origine* senza il previo espletamento di un concorso pubblico, in contrasto con la regola costituzionale che garantisce l'imparzialità mediante l'accesso dall'esterno con procedure

selettive reclutamento (cfr. C. Cost., 1° luglio 2013, n. 167, C. Cost., 16 luglio 2013, n. 227, e C. Cost., 30 gennaio 2015, n. 7),

b) VIOLA GLI ARTT. 3 E 51, PRIMO COMMA, DELLA COST., in quanto, privilegiando il personale delle imprese private, a cui sono erano stati appaltati i servizi di pulizia, rispetto ad altri aspiranti, **non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza**, ivi compresi i dipendenti a tempo determinato del MIUR, che avendo superato apposita procedura concorsuale, lavorato alle dipendenze del MIUR e ottenuto l'inserimento nelle GAE., vantano indubbiamente maggiori requisiti rispetto ai tali lavoratori (C. Cost. sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015);

c) VIOLA GLI ARTT. 3 E 97 COST. ed è MANIFESTAMENTE IRRAZIONALE poiché **la stabilizzazione** del personale delle imprese private e la deroga al pubblico concorso sarebbe giustificabile solo in presenza di **peculiari e straordinarie necessità funzionali dell'amministrazione** e di un comprovato **risparmio di spesa** (cfr., tra le tante, C. Cost. sentenza n. 167 del 2013, sentenza n. 189 del 2011 e sentenza n. 215 del 2009), indubbiamente insussistenti nella fattispecie in esame in cui le esigenze di interesse pubblico e la continuità dell'attività di pulizia appaltata alle imprese private ben poteva e doveva essere **GARANTITA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI DEL MIUR**, risolvendosi altrimenti in un **indebito privilegio per i dipendenti assunti dalle imprese private senza alcuna procedura selettiva** (Corte Cost. sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006);

d) VIOLA L'ART. 3 DELLA COST. in quanto equipara irrazionalmente **l'attività di mera pulizia**, svolta dai dipendente delle imprese esterne, **con l'esperienza lavorativa maturata dal personale ATA. dipendente dal MIUR**, nonostante il servizio svolto dai collaboratori scolastici non sia assimilabile al personale delle ditte esterne di pulizia, attesa la peculiarità delle articolate competenze dei collaboratori scolastici e le differenze dei requisiti previsti per la loro l'assunzione, e dunque dello *status*, delle professionalità e delle correlative responsabilità disciplinate dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (connesse a quella dello Stato, prevista dall'art. 28 della Costituzione);

e) VIOLA L'ART. 97 DELLA COST. poiché non è ravvisabile il contesto di

carattere eccezionale che solo consente la deroga alla regola del ricorso alle ordinarie modalità di assunzione, tenuto conto anche che i dipendenti delle imprese private **non avevano alcun affidamento in merito all'assunzione nei ruoli del MIUR**. in quanto le convenzioni stipulate da una pubblica Amministrazione con le imprese di pulizia in forza **dell'art. 35, comma 9, della legge n. 289 del 2002** non possono avere efficacia a tempo indeterminato e **l'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 2001** non trova applicazione in caso di passaggio di funzioni da soggetti privati ad enti pubblici;

f) deroga al principio del pubblico concorso in MANCANZA di ALCUN INTERESSE PUBBLICO ad immettere nei ruoli ordinari i dipendenti delle aziende privati di pulizia, posto che la continuità della attività, precedentemente affidate alle predette società, ben può essere garantita dal personale precario del Miur inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del MIUR, che ha superato un pubblico concorso per svolgere tali mansioni;

g) ELUDE IL PRINCIPIO DELL'ACCESSO MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO, poiché l'art. 97 della Cost. postula non una qualunque forma di selezione bensì un **concorso in senso proprio** (Corte Cost. 23.7.2013 n. 227) e il personale a favore del quale è previsto l'accantonamento dei posti e la stabilizzazione ha sempre lavorato alle dipendenze di società private e non di società partecipate da Enti pubblici, a cui solo si applica l'art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), che impone l'assunzione nel rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. C. Cost., n. 62/2012, 1 luglio 2013, n. 167 e 16 luglio 2013, n. 227, e 30 gennaio 2015, n. 37).

I. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DELL'ART. 58 DEL D.L. N. 69/2013.

1. L'illegittimità dell'impugnato decreto dipartimentale discende poi dalla **violazione dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, in quanto tale disposizione dispone che: ***«5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e COLLOQUIO»***.

1.1 Come anticipato in premessa invece **il MIUR nel bando pubblicato**, all'art. 4, ha **derogato** non solo all'obbligo di superamento di un pubblico concorso, ma **addirittura**

di procedura selettiva, in quanto dispone che *“12. La procedura selettiva si articola nella VALUTAZIONE DEI TITOLI di cui agli articoli 5 e 6”*.

1.2 La stabilizzazione verrà quindi disposta addirittura SENZA ALCUN COLLOQUIO, nonostante lo stesso fosse indubbiamente indispensabile attesa la *“DEROGA AL REQUISITO CULTURALE previsto dalla tabella A allegata al C.C.N.L. – Comparto Scuola - del 29 novembre 2007 per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico”*, prevista dall'art. 4 del bando impugnato.

II. ANCORA IN VIA PRINCIPALE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA CLAUSOLA 5 DELL’ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONCLUSO IL 18 MARZO 1999 E ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70 DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente come i provvedimenti impugnati – e le citate disposizioni normative - si pongono in contrasto anche con la normativa comunitaria in quanto **precludono ai ricorrenti l'immissione nei ruoli del MIUR.**, attualmente assicurata dall'ordinamento italiano unicamente mediante il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie provinciali.

1.1 Come anticipato nel precedente paragrafo il **personale ATA rientra infatti nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato** del 18 marzo 1999 in quanto i collaboratori scolastici per ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti devono essere reiteratamente assunti per almeno 24 mesi con contratti a tempo determinato. Tale plurima assunzione a termine consente peraltro loro l'inserimento nelle graduatorie provinciali, dalle quali viene assunto il personale di ruolo in base all'anzianità di servizio maturata. In altre parole, **la situazione di precarietà** insita nel conferimento di reiterate supplenze temporanee, che costituisce il presupposto per l'inserimento nelle graduatorie provinciali, **è bilanciata dalla contropartita che gli incarichi provvisori consentono al collaboratore scolastico di maturare il punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l'assunzione a tempo indeterminato.**

1.2 Ne consegue che **il comma 760 dell'art. 1 della l. n. 145/2018**, comportando la definitiva sottrazione dei posti vacanti nell'organico del personale ATA. per l'assunzione dei dipendenti delle imprese private (a cui è stata temporaneamente affidata la pulizia delle scuole), **deve essere disapplicato** per insanabile antinomia con la **clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP.**, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE., secondo cui «*Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri ... dovranno introdurre ... una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti*».

2. Come recentemente chiarito anche dal Consiglio di Stato, *“l'assunzione in ruolo di un collaboratore scolastico presuppone una precedente serie di assunzioni a tempo determinato e a titolo precario. Ne consegue che le posizioni di coloro che mirano ad ottenere l'assunzione quale collaboratore scolastico rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro europeo 18 marzo 1999 sui contratti a tempo determinato, attuato con la direttiva 1999/70/CE ... Tale normativa mira a prevenire l'abuso del contratto di lavoro a tempo determinato, in base al rilievo, sociale prima che giuridico, per cui una successione potenzialmente illimitata di contratti di tal tipo stipulati con il medesimo lavoratore comporta lo stesso effetto di una assunzione a tempo indeterminato, eludendo però le tutele contro il licenziamento illegittimo proprie di tale ultimo tipo contrattuale. La stessa normativa si applica pacificamente alle pubbliche Amministrazioni, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (per tutte, Sez. II, 7 settembre 2006, in C.53/04, Marrosu e Sardino) Le assunzioni a tempo indeterminato dei collaboratori scolastici sono state disciplinate dall'art. 4, comma 14 bis, della l. n. 124/1999, il quale aveva previsto che “I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze”, “in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo”, nei casi e modi previsti dalla legge” (Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 481 del 18.01.2019)*, ovvero mediante scorrimento delle graduatorie provinciali.

2.1 Come ricordato dal Consiglio di Stato, **i precari storici del MIUR, appartenenti al ruolo del personale ATA., possono confidare di uscire dalla situazione di precariato solo mediante lo scorrimento delle graduatorie in cui sono inseriti** e a cui sono *ex*

lege riservati i posti che si rendono via via vacanti nell'organico del MIUR poiché i collaboratori scolastici reiteratamente assunti con contratti a termine sono stati **esclusi** non solo dal **piano straordinario di stabilizzazione previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015**, ma anche **dalla sfera di applicazione dei d.l.vi di recepimento della direttiva 1999/70** (cfr. l'art. 10, comma 4-*bis*, del D. Lgs. 368/2001 e l'art. 29, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/2015 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenza n. 2581 del 30/04/2018).

3. Quanto poi all'unica misura preventiva applicabile anche al personale ATA., contenuta nell'**art. 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107**, che aveva fissato in trentasei mesi la durata massima dei contratti precari anche per i collaboratori scolastici, la stessa **non ha mai trovato applicazione**, in quanto il Governo italiano ha dapprima statuito che la stessa si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo del tetto dei 36 mesi erano solo quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016 (v. **l'articolo 1, comma 375, della Legge n. 232/2016**) e ha quindi abrogato la disposizione prima della sua entrata in vigore (con **l'articolo 4-*bis* del D.L. 12 luglio 2018, n. 87**, convertito dalla n. 96/2018).

4. **È quindi palmare che l'art. 1 della l. n. 145/2018 deve essere disapplicato in quanto la normativa interna può ritenersi conforme alla normativa comunitaria solo qualora l'utilizzo dei collaboratori scolastici con contratti a termine sia compensato dalla fondata aspettativa di immissione in ruolo garantita dallo scorrimento delle graduatorie provinciali.**

5. I provvedimenti impugnati e l'art. 1 della l. n. 145/2018, in definitiva, si pongono in **CONTRASTO ANCHE CON LA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO** poiché sottraendo al personale ATA precario del MIUR, regolarmente iscritto nelle graduatorie provinciali, **i posti vacanti nell'organico di diritto**, per assegnarli in via definitiva ai dipendenti privati delle imprese appaltatrici, **vanificano il meccanismo di scorrimento delle graduatorie ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato contenuto nell'art. 554 del D. Lgs. n. 297/94**, togliendo così l'unica misura preventiva contemplata dall'ordinamento italiano a favore dei collaboratori scolastici del MIUR, i quali potrebbero essere pertanto reiteratamente assunti a tempo determinato senza alcun limite.

5.1 Secondo il consolidato insegnamento della CGUE., infatti, “28- (...) la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro **impone** agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, **l’adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti** 59- Resta il fatto **che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l’obiettivo o l’efficacia pratica dell’accordo quadro** (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzzi e a., C-393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49)” (così, *ex pluribus*, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016). Orbene **la sottrazione** in via definitiva dei posti destinati allo scorrimento delle graduatorie provinciali, **rendono** indubbiamente **illegittimo l’utilizzo dei contratti a termine nel comparto scolastico non essendo più compensata la reiterata assunzione a tempo determinato dalla prospettiva dell’assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie provinciali**, in cui vengono inseriti i collaboratori scolastici reiteratamente assunti con contratti a termine.

6. L’illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue quindi anche dal fatto che **l’art. 554 del D. Lgs. n. 297/94 ha fatto sorgere negli attuali ricorrenti un LEGITTIMO AFFIDAMENTO sul diritto all’immissione in ruolo per effetto dello scorrimento nelle graduatorie provinciali**, in cui sono inseriti, **di cui il MIUR e lo stesso legislatore doveva tenere conto** (cfr. sul punto Cons. Stato sez. III 27/12/2017, n. 6117, che rimette gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea proprio in quanto “*appartiene al diritto dell’Unione anche il principio generale di tutela dell’affidamento*”).

7. Per ragioni di completezza si evidenzia come a sostegno dei provvedimenti impugnati non può essere richiamata la necessità di garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia, in quanto la **direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE**, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, in quanto tale direttiva è volta a tutelare la continuità del rapporto di lavoro solo nei confronti dei soggetti che siano già inizialmente titolari di un **rapporto della stessa natura** di quello che viene a costituirsi con il cessionario, per cui

NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE NEI CASI COME QUELLO IN ESAME DI PASSAGGIO DA IMPRESA PRIVATA AD ENTE PUBBLICO, attesa la diversità dello statuto giuridico dei due rapporti (cfr. Cass. 29.4.2004 n. 8270, Cass. 1.8.2006 n. 17499, Cass. 1.7.2010 n. 15655, e Cass. 6.9.2013 n. 20554).

7.1 Come chiarito dalla CGUE, “*il beneficio della direttiva può essere invocato solo dalle persone che, nello Stato membro considerato, sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro* (precitate sentenze *Danmols Inventar*, punti 27 e 28, *Redmond Stichting*, punto 18, e *Hidalgo e a.*, punto 24). 37. Tale interpretazione è dedotta dal fatto che la direttiva mira soltanto ad un'armonizzazione parziale della materia di cui trattasi, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all'ipotesi del trasferimento dell'impresa. Il suo scopo è quindi quello di garantire, nei limiti del possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il concessionario, onde impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell'impresa vengano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello di tutela uniforme nell'intera Comunità secondo criteri comuni (precitata sentenza *Danmols Inventar*, punto 26). 38. Da tale giurisprudenza risulta che, contrariamente a quanto sostengono il governo finlandese e la Commissione, la direttiva **non si applica alle persone che non sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro**, indipendentemente dalla natura delle funzioni svolte da dette persone.” (CGUE sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, punti 36 e ss.).

7.2 Del resto, anche la Corte costituzionale ha rimarcato che “La natura puramente privata del lavoro alle dipendenze delle società partecipate, del resto, **rende inoperante, nella fattispecie del trasferimento di funzioni da una società partecipata ad un ente pubblico, la stessa garanzia del posto di lavoro**, che l'art. 2112 cod. civ. riconosce, in ambito privato, ai lavoratori subordinati in caso di trasferimento di azienda. L'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone esplicitamente l'applicazione di tale garanzia, nel settore del lavoro pubblico, al passaggio di funzioni e dipendenti da enti pubblici ad altri soggetti (pubblici o privati), non richiama la predetta garanzia per le ipotesi in cui il passaggio di funzioni avvenga da soggetti privati ad enti pubblici: in tali ipotesi, infatti, **L'AUTOMATICO TRASFERIMENTO DEI LAVORATORI PRESUPPONE UN PASSAGGIO DI STATUS - DA DIPENDENTI PRIVATI A**

DIPENDENTI PUBBLICI (ancorché in regime di lavoro privatizzato) - CHE, SI RIPETE, NON PUÒ AVVENIRE IN ASSENZA DI UNA PROVA CONCORSUALE APERTA AL PUBBLICO (in tal senso, sent. n. 226 del 2012)” (Corte Costituzionale, 01/07/2013, n. 167).

III. IN SUBORDINE, ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER:

- ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 5 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO DEL 28 GIUGNO 1999 RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO;
- VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006;
- FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 554 DEL D. LGS. N. 297/1994 E DELL'ART. 35, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 289/2002;
- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente come il bando vada annullato ponendosi la procedura di stabilizzazione in stridente contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria. Per mero tuziorismo giuridico si evidenzia come i provvedimenti impugnati vanno in ogni caso annullati anche in quanto **destinano alla procedura di stabilizzazione il 25% dei posti in ORGANICO, nonostante** questo Ill.mo TAR e il Consiglio di Stato abbiano costantemente rimarcato che **il contingente del 25% deve essere determinato sulla scorta dei posti vacanti.**

2. Il MIUR giustifica la **percentuale del 25% assegnata alla procedura di stabilizzazione** sul presupposto che l'orario del collaboratore scolastico è di sei ore giornaliere e, all'interno di esso, il tempo destinato alla pulizia dei locali è pari a un'ora e mezza, ovvero a un quarto dell'orario giornaliero. Dunque, poiché l'affidamento al personale esterno della pulizia dei locali *'esenterebbe'* i collaboratori scolastici da tale attività, è stata determinata nel 25% dei posti, ovvero in un quarto di esso, l'entità congrua da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali delle ditte di appalto delle pulizie dei locali.

2.1 Come chiarito dal Consiglio di Stato, tale calcolo non risulta corretto in quanto *“Il computo forfettario del tempo dedicato alle pulizie (un'ora e mezza estrapolata dalle complessive ore di*

lavoro del collaboratore scolastico) ha **assimilato situazioni disomogenee e comunque diverse**, poiché ha ritenuto che un'ora e mezza del personale esterno di pulizia corrisponda di per sé ad un'ora e mezza di lavoro del collaboratore scolastico, mentre in realtà durante quel tempo il collaboratore scolastico può essere comunque chiamato a svolgere una qualsiasi altra attività inerente alla sua qualifica e comunque svolge attività di vigilanza, a differenza del personale addetto esclusivamente alle pulizie” (Consiglio di Stato, sentenza n. 481 del 18.01.2019).

3. Il MIUR ha inoltre ritenuto che la percentuale di accantonamento per cui è causa debba essere **calcolata SUI POSTI COMPLESSIVI DELL'ORGANICO, OVVERO NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE**, e non nella misura inferiore riferita ai soli posti **vacanti** nell'organico stesso.

3.1 Questo ill.mo **TAR Lazio**, nella sentenza n. 7781/2013, ha già censurato tale **interpretazione** in quanto l'art. 4 del Regolamento adottato con il d.P.R. n. 119 del 2009 e le note applicative dello stesso “**non stabiliscono criteri ragionevoli e razionali per un pronto smaltimento delle graduatorie ad esaurimento, fissando, invece, percentuali di accantonamento dei posti sugli organici degli ATA esorbitanti rispetto a tale prioritaria esigenza, con la conseguenza che le dette percentuali dovranno essere rimodulate in maniera meno incisiva sugli organici del personale ATA.. E' noto peraltro che la direttiva CE 1999/70 ha posto dei limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per ogni tipo di personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione ... Nella sentenza il TAR siciliano, nel rifarsi alla propria precedente giurisprudenza finisce per condividere le decisioni adottate da questo TAR (n. 6333 e n. 6334 in data 12 luglio 2012) e conclude per la **illegittimità delle riduzioni dell'organico del personale ATA**, in quel caso, della Provincia di Palermo per l'anno 2011/2012, esattamente in base alle stesse identiche motivazioni da quelle decisioni recate, **considerando che dalla “illegittima operazione effettuata dall'Amministrazione ... appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma”**”.**

3.2 I provvedimenti impugnati, laddove dispongono la riduzione del 25% dei posti di organico del personale ATA. (per destinarli all'assunzione del personale dipendente dalle ditte esterne), violano quindi anche la **clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP.**, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE., in quanto – come ampiamente

evidenziato nel precedente paragrafo - nella legislazione italiana esiste un **solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti** a termine dei collaboratori scolastici: il meccanismo di **scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, contemplato dall'art. 554 del d. lgs. n. 297/94**. L'interpretazione della normativa suggerita dal Miur con i provvedimenti impugnati con il presente ricorso invece favorisce la precarizzazione dei rapporti di impiego dei collaboratori scolastici, i quali per effetto dell'accantonamento (*rectius* sottrazione) del 25% dei posti dell'organico perdono la possibilità di beneficiare dell'unica misura attuativa della clausola 5 dell'accordo quadro costituita dalla possibilità di utilizzare l'esperienza lavorativa maturata alle dipendenze del MIUR, ai fini della stabilizzazione per scorrimento delle graduatorie provinciali.

4. I provvedimenti impugnati si pongono poi in **CONTRASTO CON L'ART. 1, COMMA 605, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2006, N. 296**, che prescrive che il reclutamento del personale debba avvenire sulla base delle graduatorie permanenti e non ricorrendo al personale esterno. Questo ill.mo Collegio, con le sentenze del TAR Lazio n. 6333 del 12 luglio 2012 e n. 7781 del 31 luglio 2013, ha infatti chiarito che **anche il solo accantonamento dei posti** (e quindi a maggior ragione la loro definitiva sottrazione al personale inserito nelle GAE disposta dal decreto impugnato con il presente ricorso) *“è incompatibile con quanto stabilito dall'art. 1 comma 605 della legge finanziaria 23 dicembre 2006, n. 296 che ha trasformato le graduatorie del personale docente ed ATA della scuola in graduatorie ad esaurimento, proprio perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del cd. “precaricato storico” della scuola ... considerando che dalla “illegittima operazione effettuata dall'Amministrazione “...appare vanificato e posto nel nulla, per non dire proprio abrogato implicitamente il sistema delle assunzioni legato alle graduatorie ad esaurimento di cui alla predetta norma” riferendosi dall'art. 1, comma 605 della legge fin. n. 296 del 2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento “perché si dovesse attingere ad esse per le assunzioni a tempo indeterminato, impedendo che si protraesse il fenomeno del cd. “precaricato storico” della scuola.” (TAR Lazio, sezione III bis, n. 6333/2012)”*.

4.2 Il suddetto principio è stato ribadito nell'ordinanza n. 207/2013 (18.07.2013) della **Corte Costituzionale**, secondo cui *“il sistema delle graduatorie permanenti del personale a tempo*

determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, **è in grado** di garantire sia che l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi – cioè senza abusi né disparità – sia **di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato**”.

5. Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 481 del 18.01.2019, ha inoltre definitivamente confutato l'interpretazione del quadro normativo offerta dal MIUR con motivazioni chiarissime, applicabili anche alla fattispecie oggi *sub iudice*:

“Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, **nessuna espressa disposizione primaria ha fissato il criterio della riduzione basata sui posti di organico.** (...) né i decreti legge n. 5/2012 e n. 69/2013, né altre norme di rango primario hanno espressamente previsto che la riduzione si debba calcolare sui posti complessivi di organico.

In particolare, i medesimi decreti legge si sono riferiti all'accantonamento di posti, ma non hanno precisato su quale grandezza l'accantonamento si debba calcolare: essi non hanno ‘legificato’ quanto disposto dagli atti amministrativi impugnati in primo grado.

9.4 In assenza di uno specifico criterio fissato da una norma di rango legislativo, si deve allora verificare se la riduzione si sarebbe potuta disporre sul numero dei posti in organico, in base ad un rilevante principio giuridico o a considerazioni di natura sistematica”.

11. (...) tale misura non risulta congrua e coerente, né rispetto alle esigenze di contenimento della spesa, né rispetto alla esposta finalità di “garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia”.

Quanto alle esigenze di contenimento della spesa, ritiene il Collegio che (salve le determinazioni del legislatore, di per sé sindacabili dalla Corte costituzionale), quando si tratta della organizzazione scolastica i provvedimenti amministrativi – di natura regolamentare, generale o comunque organizzativa – non si possono basare su considerazioni di natura esclusivamente finanziaria.

11.1. In ordine alla rilevanza delle considerazioni finanziarie, va innanzitutto rilevato che né negli atti impugnati in primo grado né nell'atto di appello sono stati richiamati dati oggettivi, da cui si possa desumere che in sede amministrativa

sia effettivamente risultato che la riduzione dei posti – calcolata su quelli in organico e non su quelli vacanti – possa comportare una riduzione della spesa (...)

11.2. In assenza di dati oggettivi, non si può neppure sostenere che un risparmio in re ipsa vi sarebbe per il solo fatto che si aumenti il numero da ‘accantonare’ dei posti in organico dei collaboratori scolastici.

Infatti, la riduzione dell’organico non è stata disposta in primo grado quale misura consequenziale all’oggettivo riscontro di una corrispondente riduzione dei servizi scolastici da fornire (ad esempio perché sono stati computati numeri decrescenti della popolazione scolastica oppure perché si è tenuto conto della soppressione e dell’accorpamento di istituti scolastici).

In altri termini, è pacifico che la riduzione NON È STATA LA CONSEGUENZA DI UNA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, ma solo perché si è ritenuto di perfezionare un sistema volto a far svolgere dal “personale delle ditte esterne di pulizia” una parte della attività che va svolta dai collaboratori scolastici, in base alle disposizioni ordinamentali del Codice del 1994.

12. Anche il “fine di garantire il livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia”, rappresentato dal Ministero dell’economia al Ministero appellante, che lo ha fatto proprio, non giustifica la riduzione dell’organico nella misura superiore, calcolata sui posti di organico.

12.1. In primo luogo, si deve tener conto della ratio – esplicitata dalla stessa normativa (cfr. l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 468 del 1997) - in base alla quale dapprima gli enti locali e poi l’Amministrazione statale si sono avvalsi del personale diverso dai collaboratori scolastici.

Infatti, gli enti locali si sono avvalsi di tale personale poiché la relativa attività non poteva essere svolta dai collaboratori scolastici (verosimilmente per il MANCATO LORO REPERIMENTO IN UTILIZZABILI GRADUATORIE): il personale delle ditte di pulizia è stato chiamato in servizio per sopperire al deficit derivante dalla mancata possibilità di assumere i collaboratori scolastici.

Risulta dunque di per sé incongruo un criterio interpretativo che – in sede amministrativa - mira a capovolgere il sistema originario, disponendo che si formalizzi e si renda definitiva la mancata disponibilità dei collaboratori scolastici

(con la riduzione del loro numero complessivo), con il conseguente perdurante utilizzo del personale non dipendente dello Stato (...)

12.3. La misura contestata dagli appellati neppure si può ritenere ragionevolmente fondata sulle argomentazioni rappresentate dalle Amministrazioni nelle sue relazioni, secondo cui si è tenuto conto del fatto che – rispetto all’orario di lavoro del collaboratore scolastico pari a sei ore - si è ‘stimato’ che all’interno di esso il tempo destinato alla pulizia dei locali sia pari a un’ora e mezza, ovvero a un quarto dell’orario giornaliero.

In primo luogo, rispetto ad una normativa che attribuisce ai collaboratori scolastici un insieme di compiti, il calcolo di un’ora e mezza per la pulizia dei locali non risulta basato su un atto istruito e motivato.

In secondo luogo, quand’anche fosse risultato uno specifico parametro per il calcolo del tempo dedicato alle pulizie, rispetto agli altri compiti istituzionali, si sarebbe dovuto considerare come si tratti di questioni organizzative per le quali i dirigenti degli istituti scolastici - a seconda delle contingenti esigenze - valutano il come avvalersi in concreto dei collaboratori scolastici, anche al fine di ottimizzare le loro attività, non potendosi distinguere a tal fine – in assenza di una previa disposizione normativa – il tempo da dedicare alle pulizie, nel corso del quale – peraltro - il medesimo personale può utilmente svolgere anche attività di assistenza e di vigilanza (ciò che comunque non rientra nei compiti del personale addetto esclusivamente alle pulizie).

Sotto tale profilo, va rimarcata la delicatezza dei compiti dei collaboratori scolastici, che – anche in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (sulla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, “costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado”) e così come previsto nel contratto nazionale del 29 novembre 2007, tabella A, area A- hanno rilevanti compiti (connessi al loro status) anche con valenza educativa nei momenti quotidiani di attività, di mensa e di igiene personale, oltre quelli riguardanti l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, l’accoglienza e la fase di chiusura dei locali dell’istituto scolastico, la sorveglianza degli alunni anche in tenera età, la custodia e la sorveglianza sui locali, la predisposizione del materiale

didattico e di consumo, il coadiuvare i docenti nel proprio reparto per consentire il loro avvicendamento, i rapporti col pubblico, ecc.

Il computo forfettario del tempo dedicato alle pulizie (un'ora e mezza estrapolata dalle complessive ore di lavoro del collaboratore scolastico) ha assimilato situazioni disomogenee e comunque diverse, poiché ha ritenuto che un'ora e mezza del personale esterno di pulizia corrisponda di per sé ad un'ora e mezza di lavoro del collaboratore scolastico, mentre in realtà durante quel tempo il collaboratore scolastico può essere comunque chiamato a svolgere una qualsiasi altra attività inerente alla sua qualifica e comunque svolge attività di vigilanza, a differenza del personale addetto esclusivamente alle pulizie.

12.4. Concludendo sul punto, la ratio della misura esplicitata dal Ministero (quella volta a non incidere sul "livello occupazionale del personale delle ditte esterne di pulizia") non giustifica la misura oggetto dell'annullamento del TAR, poiché:

- la normativa primaria si basa sul principio per il quale il personale esterno intanto svolge l'attività, in quanto risultino mancanti i collaboratori scolastici;*
- gli atti impugnati in primo grado hanno assimilato il medesimo personale ai collaboratori scolastici, sulla base di un mero calcolo basato sulla frazione del tempo che i collaboratori scolastici dedicherebbero alle pulizie (calcolo che non si è basato su dati oggettivi e risulta avulso da considerazioni riguardanti la funzionalità dei servizi e le esigenze di cui devono tenere conto i dirigenti scolastici);*
- si è data per acquisita una assimilazione, senza tener conto delle peculiarità delle articolate competenze dei collaboratori scolastici, nonché delle differenze dei requisiti previsti per le loro l'assunzione, e dunque dello status, delle professionalità e delle correlative responsabilità disciplinate dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (connesse a quella dello Stato, prevista dall'art. 28 della Costituzione);*
- non si è basato sul comprovato calcolo dei complessivi costi effettivi derivanti dallo svolgimento 'esterno' del servizio di pulizia e sulla verifica di quanto – rispetto ai complessivi oneri posti a carico dello Stato - sia effettivamente corrisposto al personale che svolga tale servizio.*

12.5. Si è dato inoltre come un elemento acquisito e non riducibile - pur se non quantificato - il numero del personale delle ditte esterne di pulizia, oggetto delle varie convenzioni a suo tempo concluse, mentre invece si sarebbe dovuto tenere conto del principio per il quale le convenzioni stipulate da una pubblica Amministrazione non sono destinate ad avere efficacia a tempo indeterminato: alla loro scadenza (salva l'eventuale proroga della legge), i relativi rapporti e le connesse esternalizzazioni sono destinati ad estinguersi (in base al principio generale, di cui in materia è espressione anche l'art. 35, comma 9, della legge n. 289 del 2002, per il quale la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico "permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà", in quanto i relativi contratti sono destinati a cessare di avere efficacia).

L'accantonamento puro e semplice di una percentuale di posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici a favore del personale delle ditte di pulizia (calcolato in base al dato numerico maggiore dei posti in organico) va invece nel senso opposto, e si appalesa, pertanto illegittimo, anche perché - come si è sopra osservato - crea per definizione - e li amplia- i presupposti per l'ulteriore utilizzo del personale esterno, ribaltando il criterio sancito dalla legge, per il quale si può utilizzare il personale esterno solo nel caso di carenza di disponibilità dei collaboratori interni (e in tal senso, quindi, è da intendersi anche il personale inserito nelle graduatorie permanenti, che sono aggiornate e integrate annualmente sulla base di un concorso per soli titoli previsto dall'art. 554, D.Lgs. 297/1994)".

Quindi è chiaro che gli impugnati provvedimenti, determinando i posti da riservare ai dipendenti privati con gli stessi criteri già annullati dal TAR e dal Consiglio di Stato, risultano viziati anche da eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

I ricorrenti sono tutti precari del personale ATA inseriti nella graduatoria ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato e per le supplenze.

In base al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, i posti di collaboratore scolastico devono essere infatti coperti utilizzando le graduatorie o gli elenchi degli aspiranti abilitati (redatti per ogni provincia, ovvero da ogni circolo od istituto), ordinati sulla base di punteggi che dipendono, in linea di principio, dalla anzianità di iscrizione e dal possesso di particolari titoli.

È, dunque, evidente che le possibilità di assunzione dei ricorrenti sono gravemente compromesse per effetto dell'illegittima destinazione dei posti previsti in organico al personale delle imprese private di pulizia.

I ricorrenti, in assenza dell'illegittima destinazione dei posti in favore del personale esterno all'amministrazione, avrebbero la possibilità di passare di ruolo e, quindi, di uscire definitivamente dalla insostenibile condizione di precariato.

Senza la sospensione dei provvedimenti impugnati, invece, i ricorrenti non solo non otterranno l'assunzione a tempo indeterminato, ma potrebbero addirittura restare senza lavoro, a causa dell'insufficiente disponibilità dell'organico.

Il danno è grave ed irreparabile, peraltro, non soltanto per il personale A.T.A ricorrente, ma anche per l'intera istituzione scolastica e per i relativi utenti, posto che il nuovo anno scolastico inizierà senza la disponibilità del personale qualificato necessario per il regolare funzionamento delle scuole.

Orbene, è evidente che i ricorrenti intendono far valere l'interesse alla tutela dei livelli occupazionali, alla qualità dell'offerta del servizio, nonché il proprio interesse alla conservazione del posto di lavoro ed alla stipulazione di contratti di lavoro, dichiarandosi sin da ora disponibili ad eventuale definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata.

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. TAR adito,

preliminarmente sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ed ogni atto

presupposto connesso e consequenziale per le causali di cui in narrativa e/o con qualsivoglia motivazione.

nel merito, annullare i provvedimenti impugnati in via principale per i motivi articolati nei punti I, II e III del ricorso o, in subordine, per i motivi articolati nei punti III, IV e V del ricorso.

In ogni caso sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, essendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013, nel testo vigente in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 760, della L. n. 145/2018, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione, anche in relazione con la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP. sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70;

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione, anche in virtù del principio della vicinanza della prova, tutti gli atti del procedimento utili alla decisione del presente ricorso che ai ricorrenti non è stato possibile produrre per mancanza di disponibilità.

Con vittoria di spese, compensi difensivi ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02 e succ. mod. e integr., si dichiara il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00, in quanto la presente controversia verte in materia di pubblico impiego.

Roma, 2 febbraio 2020.

Avv. Nicola Zampieri

Firmato digitalmente da

WALTER MICELI

Data e ora della firma: 04/02/2020 16:36:44

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 4504/2020 del 30.04.2020, nel procedimento R.G. n. 1072/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 1072/2020).